

L. 11-8-2003 n. 218

Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 agosto 2003, n. 190.

L. 11 agosto 2003, n. 218 ⁽¹⁾.

Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 agosto 2003, n. 190.

1. *Oggetto e finalità.*

1. L'esercizio dell'attività di trasporto di viaggiatori su strada rientra nella sfera della libertà di iniziativa economica ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione, cui possono essere imposti esclusivamente vincoli per esigenze di carattere sociale o prescrizioni finalizzate alla tutela della concorrenza secondo quanto previsto dalla *legge 10 ottobre 1990, n. 287*.

2. La presente legge stabilisce i principi e le norme generali a tutela della concorrenza nell'ambito dell'attività di trasporto effettuata mediante servizi di noleggio di autobus con conducente, nel rispetto dei principi e dei contenuti normativi fissati dall'ordinamento comunitario.

3. Ai sensi della presente legge, costituisce distorsione della concorrenza l'utilizzo di autobus acquistati con sovvenzioni pubbliche di cui non possa beneficiare la totalità delle imprese nazionali.

4. Scopo della presente legge, nei limiti di cui al comma 1, è garantire in particolare:

a) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di accesso delle imprese al mercato, nonché il libero esercizio dell'attività in riferimento alla libera circolazione delle persone;

b) la sicurezza dei viaggiatori trasportati, l'omogeneità dei requisiti professionali, la tutela delle condizioni di lavoro.

2. *Definizioni e classificazioni.*

1. Sono definite imprese esercenti servizi di noleggio di autobus con conducente quelle che, in possesso dei requisiti relativi all'accesso alla professione di

trasportatore su strada di viaggiatori, secondo quanto previsto dal *decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395*, e successive modificazioni, svolgono attività di trasporto di persone con le modalità di cui al comma 2, utilizzando autobus rispondenti alle caratteristiche tecniche di esercizio, dei quali hanno la disponibilità.

2. Per servizi di noleggio di autobus con conducente si intendono i servizi di trasporto di viaggiatori effettuati da una impresa professionale per uno o più viaggi richiesti da terzi committenti o offerti direttamente a gruppi precostituiti, con preventiva definizione del periodo di effettuazione, della sua durata e dell'importo complessivo dovuto per l'impiego e l'impegno dell'autobus adibito al servizio, da corrispondere unitariamente o da frazionare tra i singoli componenti del gruppo.

3. Per autobus si intendono gli autoveicoli definiti dall'articolo 54, comma 1, lettera b), del *decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*, e successive modificazioni.

4. Fermo restando il regime autorizzativo di cui alla *legge 15 gennaio 1992, n. 21*, le imprese di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, in qualsiasi forma costituite, si considerano abilitate all'esercizio dei servizi di noleggio con conducente di cui alla citata *legge n. 21 del 1992*.

5. Per disponibilità degli autobus si intende il legittimo possesso conseguente ad acquisto in proprietà, usufrutto, locazione con facoltà di acquisto, vendita con patto di riservato dominio.

3. Definizione dei parametri di riferimento.

1. Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di garantire condizioni omogenee di mercato per le imprese operanti nel settore e di evitare possibili distorsioni della concorrenza su base territoriale, definisce con proprio decreto i parametri di riferimento per la determinazione, da parte delle singole regioni:

a) della misura delle sanzioni pecuniarie in relazione alla gravità delle infrazioni commesse;

b) dei casi in cui è consentito procedere alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione ⁽²⁾.

(2) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il *D.M. 11 marzo 2004*.

4. Adempimenti delle regioni.

1. Al fine di definire i contenuti e le modalità delle prestazioni che le imprese professionali esercenti l'attività di noleggio di autobus con conducente sono tenute a fornire ai committenti o ai sottoscrittori delle relative offerte, di subordinare l'effettivo esercizio al rispetto della regolamentazione comunitaria e nazionale in materia di rapporti di lavoro e di prestazioni di guida, di assicurare condizioni omogenee per l'inserimento sul mercato delle imprese nazionali e di quelle comunitarie, spetta alle regioni adottare propri atti legislativi o regolamentari che siano rispondenti ai criteri di tutela della libertà di concorrenza di cui alla presente legge.

2. In particolare, spetta alle regioni l'adozione di atti legislativi o regolamentari volti:

a) a stabilire le modalità per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 5;

b) a fissare le modalità e le procedure per l'accertamento periodico della permanenza dei requisiti previsti dalle norme comunitarie e nazionali per lo svolgimento dell'attività di trasporto di viaggiatori su strada.

3. Per un quadro di riferimento complessivo sul numero e sulla distribuzione territoriale delle imprese professionali esercenti l'attività di noleggio di autobus con conducente, ai fini degli adempimenti e degli interventi da compiere a livello comunitario, le regioni istituiscono il registro regionale delle imprese esercenti l'attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente e provvedono ad inviare annualmente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'elenco delle imprese titolari delle autorizzazioni da ciascuna di esse rilasciate, con la specificazione del numero di autobus in dotazione e con l'annotazione degli autobus acquistati con finanziamenti pubblici, ai fini della predisposizione e dell'aggiornamento da parte dello stesso Ministero di un elenco nazionale delle imprese professionali di noleggio di autobus con conducente aventi sede sul territorio italiano.

5. Accesso al mercato.

1. L'attività di noleggio di autobus con conducente è subordinata al rilascio, alle imprese in possesso dei requisiti relativi alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori, di apposita autorizzazione da parte delle regioni o degli enti locali allo scopo delegati in cui dette imprese hanno la sede legale o la principale organizzazione aziendale.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 consente lo svolgimento professionale dell'attività di noleggio di autobus con conducente e l'immatricolazione degli autobus da destinare all'esercizio.

3. L'autorizzazione non è soggetta a limiti territoriali. L'esercizio dei servizi internazionali è, peraltro, subordinato al possesso, da parte del titolare, del legale rappresentante o di chi dirige, in maniera continuativa ed effettiva, l'attività di trasporto, dell'attestato di idoneità professionale esteso all'attività internazionale.

4. Le regioni stabiliscono la periodicità temporale delle verifiche per l'accertamento della permanenza dei requisiti in base ai quali è stata rilasciata l'autorizzazione.

5. Copia conforme dell'autorizzazione deve essere conservata a bordo di ogni autobus che è stato immatricolato in base ad essa.

6. Disposizioni concernenti i conducenti.

1. I conducenti degli autobus adibiti al servizio di noleggio di autobus con conducente possono essere lavoratori dipendenti, lavoratori con contratto a termine o altre tipologie contrattuali per lavoro temporaneo consentite dalla legge, titolari, soci e collaboratori familiari di imprese titolari delle relative autorizzazioni.

2. La qualità di dipendente o di lavoratore con contratto di prestazioni di lavoro temporaneo deve risultare da una dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*, dalla quale, nel caso di lavoratore dipendente, risultino, altresì, gli estremi della registrazione a libro matricola e il rispetto dei contratti collettivi di categoria. Tale documentazione deve essere in possesso del dipendente e del lavoratore in servizio. La qualità di titolare, socio e collaboratore familiare deve risultare dal registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio.

3. L'impresa che contravviene alle disposizioni del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 2.000 euro.

7. Documento fiscale.

[1. L'impresa di trasporto deve compilare per ogni servizio di noleggio, inteso per tale anche una pluralità di prestazioni similari svolte nel corso di una stessa giornata, un documento con numerazione progressiva da conservare a bordo dell'autobus o degli autobus in caso di prestazioni plurime, ai fini della prova della regolarità fiscale del servizio svolto.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, determina, con proprio decreto, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il contenuto e le modalità di compilazione del documento fiscale di cui al comma 1.

3. Il documento fiscale di cui al comma 1 deve trovarsi a bordo dell'autobus in occasione del servizio per il quale è compilato e deve essere conservato dall'impresa di trasporto per un periodo di cinque anni.

4. In caso di mancata compilazione del documento fiscale di cui al comma 1 l'impresa contravventrice è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 2.000 euro.

5. L'impresa che non conservi per il periodo quinquennale prescritto il documento fiscale di cui al comma 1 è assoggettata alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250 euro a 1.000 euro] ⁽³⁾.

(3) Articolo abrogato dall'art. 20, L. 28 novembre 2005, n. 246.

8. Sanzioni amministrative conseguenti e connesse.

1. In caso di violazione delle disposizioni di cui alla presente legge l'autorità che procede all'applicazione della sanzione è tenuta a segnalare tale violazione alla regione che ha rilasciato l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di noleggio di autobus con conducente in capo all'impresa contravventrice per l'adozione degli eventuali, ulteriori provvedimenti previsti dalle rispettive disposizioni regionali.

9. Infrazioni compiute da autobus immatricolati all'estero.

1. Chiunque svolga con autobus immatricolati all'estero servizi di noleggio di autobus con conducente privi delle autorizzazioni o dei documenti di controllo previsti dalla normativa nazionale o comunitaria è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.500 euro a 6.000 euro, con le modalità di cui all'articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

2. La sanzione di cui al comma 1 è ridotta di un terzo nei casi in cui il servizio di trasporto venga effettuato con modalità diverse da quelle indicate nell'autorizzazione o nel documento di controllo.

10. Servizi internazionali di noleggio in Stati non appartenenti all'Unione europea.

1. Ai servizi occasionali o continuativi di noleggio di autobus con conducente interessanti il territorio di Stati non appartenenti all'Unione europea si applicano le disposizioni di accesso e di contingentamento previste dagli specifici accordi bilaterali attraverso il rilascio delle apposite autorizzazioni.

2. I servizi di cui al comma 1, ove compiuti in violazione delle disposizioni nazionali e regionali di settore, sono soggetti al regime sanzionatorio di cui all'articolo 9.

11. Norme transitorie.

1. Le licenze di noleggio di autobus con conducente rilasciate dalle amministrazioni comunali prima che le regioni abbiano provveduto ad approvare le nuove disposizioni in materia, sulla base degli elementi di tutela previsti dalla presente legge, conservano la loro efficacia fino a quando non siano sostituite dalle autorizzazioni di cui all'articolo 5.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le licenze di noleggio di cui al comma 1 non possono essere cedute se non ad imprese che siano in possesso dei requisiti e delle condizioni necessari per l'acquisizione delle nuove autorizzazioni.

12. *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore decorsi centoventi giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 3 hanno effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

L. 7-8-1990 n. 241

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 agosto 1990, n. 192.

L. 7 agosto 1990, n. 241 ⁽¹⁾.

(commento di giurisprudenza)

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 agosto 1990, n. 192.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

(commento di giurisprudenza)

Art. 19 *Segnalazione certificata di inizio attività - Scia* ^{(81) (86) (91)}

1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli *articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del*

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché, ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all' articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione. ⁽⁸⁴⁾

2. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata, anche nei casi di cui all'articolo 19-bis, comma 2, dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente. ⁽⁹⁰⁾

3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la sospensione dell'attività intrapresa. L'atto motivato interrompe il termine di cui al primo periodo, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle suddette misure. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata. ⁽⁸⁹⁾

4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis, l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies. ⁽⁸⁸⁾

4-bis. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al *decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al *decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*. ⁽⁸³⁾

[5. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al *decreto legislativo 1° settembre 1993, n.*

385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al *decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*. Ogni controversia relativa all'applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall'articolo 20. ⁽⁸²⁾]

6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni.

6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal *decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*, e dalle leggi regionali. ⁽⁸⁵⁾

6-ter. La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del *decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104*. ⁽⁸⁷⁾

(81) Articolo sostituito dall'art. 2, comma 10, L. 24 dicembre 1993, n. 537, modificato dall'art. 21, comma 1, lett. aa), L. 11 febbraio 2005, n. 15, sostituito dall'art. 3, comma 1, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni, dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, modificato dall'art. 9, comma 3, 4 e 5, L. 18 giugno 2009, n. 69, dall'art. 85, comma 1, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e, successivamente così sostituito dall'art. 49, comma 4-bis, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122; vedi anche il comma 4-ter del medesimo art. 49, D.L. 78/2010.

(82) Comma abrogato dall'art. 4, comma 1, n. 14) dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 del medesimo D.Lgs. 104/2010.

(83) Comma inserito dall'art. 2, comma 1-quinquies, D.L. 5 agosto 2010, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° ottobre 2010, n. 163.

(84) Comma così modificato dall'art. 5, comma 2, lett. b), n. 2), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, dall'art. 2, comma 1, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 e, successivamente, dall'art. 13, comma 1, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134.

(85) Comma aggiunto dall'art. 5, comma 2, lett. b), n. 2), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 e, successivamente, così modificato dall'art. 6, comma 1, lett. b), D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148.

(86) Per l'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 5, comma 2, lett. c), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106.

(87) Comma aggiunto dall'*art. 6, comma 1, lett. c)*, *D.L. 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 14 settembre 2011, n. 148*.

(88) Comma modificato dall'*art. 6, comma 1, lett. a)*, *D.L. 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 14 settembre 2011, n. 148* e dall'*art. 19-bis, comma 3, D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116*. Successivamente il presente comma è stato così sostituito dall'*art. 6, comma 1, lett. a)*, *L. 7 agosto 2015, n. 124*.

(89) Comma modificato dall'*art. 25, comma 1, lett. b-bis)*, *D.L. 12 settembre 2014, n. 133*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 novembre 2014, n. 164*, sostituito dall'*art. 6, comma 1, lett. a)*, *L. 7 agosto 2015, n. 124*, e, successivamente, così modificato dall'*art. 3, comma 1, lett. b), n. 2)*, *D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 126*. Vedi, anche, le disposizioni contenute nell'*art. 4, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 126/2016*.

(90) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 1, lett. b), n. 1)*, *D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 126*. Vedi, anche, le disposizioni contenute nell'*art. 4, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 126/2016*.

(91) Vedi, anche, l'*art. 2, D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222*.

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

D.M. 11-3-2004

Parametri di riferimento per la determinazione da parte delle singole regioni della misura delle sanzioni pecuniarie in relazione alla gravità delle infrazioni commesse nonché dei casi in cui è consentito procedere alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione, in attuazione dell'art. 3, della L. 11 agosto 2003, n. 218.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 aprile 2004, n. 78.

D.M. 11 marzo 2004 ⁽¹⁾.

Parametri di riferimento per la determinazione da parte delle singole regioni della misura delle sanzioni pecuniarie in relazione alla gravità delle infrazioni commesse nonché dei casi in cui è consentito procedere alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione, in attuazione dell'art. 3, della L. 11 agosto 2003, n. 218 ⁽²⁾.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 aprile 2004, n. 78.

(2) Emanato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la *legge 11 agosto 2003, n. 218*, recante «disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuata mediante noleggio di autobus con conducente»;

Considerato che l'*art. 3, comma 1, della citata legge 11 agosto 2003, n. 218*, prevede, al fine di garantire condizioni omogenee di mercato per le imprese operanti nel settore e di evitare possibili distorsioni della concorrenza su base territoriale, l'emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con il quale si definiscono i parametri di riferimento per la determinazione da parte delle singole regioni della misura delle sanzioni pecuniarie in relazione alla gravità delle infrazioni commesse nonché dei casi in cui è consentito procedere alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione;

Vista l'intesa raggiunta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nel corso della seduta del 15 gennaio 2004;

Decreta:

1. Sanzioni amministrative pecuniarie.

1. I parametri di riferimento per la determinazione da parte delle singole regioni della misura delle sanzioni amministrative pecuniarie, in relazione alla gravità delle infrazioni commesse, sono stabiliti in base alle seguenti tipologie di infrazioni:

a) infrazioni riguardanti la mancata osservanza delle prescrizioni relative alla sicurezza del servizio, quest'ultima da intendersi come complesso di norme dirette a garantire l'incolumità delle persone trasportate, sia con riferimento ai veicoli utilizzati che al loro specifico impiego nel servizio;

b) infrazioni riguardanti la mancata osservanza delle prescrizioni relative alla regolarità del servizio, quest'ultima da intendersi come complesso di norme dirette a garantire il rispetto delle condizioni contenute nell'atto autorizzativo all'attività di noleggio di autobus con conducente;

c) infrazioni riguardanti la mancata osservanza delle prescrizioni relative alla regolarità della documentazione inerente il servizio, quest'ultima da intendersi come complesso di norme dirette a consentire la verifica del possesso, da parte dell'impresa, sia dei requisiti che degli atti necessari al corretto svolgimento dell'attività di noleggio di autobus con conducente.

2. Possono essere altresì previste sanzioni amministrative pecuniarie per infrazioni riguardanti la mancata osservanza delle prescrizioni relative alla qualità del servizio, quest'ultima da intendersi come complesso di norme dirette ad assicurare che i servizi di trasporto forniti all'utenza rispondano a criteri di confort, di igiene e di comunicazione con l'utenza adeguati.

3. Le infrazioni individuate dalle singole regioni, rientranti nella tipologia di cui alla lettera a), del comma 1 del presente articolo, sono sanzionate da un minimo di € 500 ad un massimo di € 3000.

4. Le infrazioni individuate dalle singole regioni, rientranti nella tipologia di cui alla lettera b), del comma 1 del presente articolo, sono sanzionate da un minimo di € 500 ad un massimo di € 2000.

5. Le infrazioni individuate dalle singole regioni, rientranti nella tipologia di cui alla lettera c) del comma 1 del presente articolo, sono sanzionate da un minimo di € 200 ad un massimo di € 1500.

6. Le infrazioni individuate dalle singole regioni, rientranti nella tipologia di cui al comma 2 del presente articolo, sono sanzionate da un minimo di € 100 ad un massimo di € 1000.

2. Sospensione e revoca dell'autorizzazione.

1. I parametri di riferimento per la determinazione da parte delle singole regioni dei casi in cui procedono alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio di autobus con conducente sono individuati in relazione alla gravità delle infrazioni commesse rientranti nelle tipologie di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto.

2. Le regioni procedono alla sospensione dell'autorizzazione, quando un'impresa commette nel corso di un anno infrazioni rientranti nella tipologia di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b) del presente decreto e le infrazioni previste agli *articoli 6 e 7 della legge 11 agosto 2003, n. 218*, in base ai seguenti parametri:

il numero di infrazioni sanzionate che dà luogo alla sospensione dell'autorizzazione varia da un minimo di quattro ad un massimo di dieci in relazione alla disponibilità di autobus immatricolati in servizio di noleggio con conducente da parte dell'impresa. La sospensione dell'autorizzazione in tali casi varia da un minimo di venti giorni ad un massimo quaranta giorni.

la sospensione varia da un minimo di trenta giorni ad un massimo di sessanta giorni nel caso in cui l'impresa commetta almeno due infrazioni gravi indipendentemente dal numero degli autobus in propria disponibilità immatricolati in servizio di noleggio con conducente.

3. Le regioni procedono alla sospensione dell'autorizzazione quando un'impresa commette nel corso di un anno infrazioni rientranti nella tipologia di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) del presente decreto, in base ai seguenti parametri:

il numero di infrazioni sanzionate che dà luogo alla sospensione dell'autorizzazione varia da un minimo di quattro ad un massimo di dieci in relazione alla disponibilità di autobus immatricolati in servizio di noleggio con conducente da parte dell'impresa. La sospensione dell'autorizzazione in tali casi varia da un minimo di sette giorni ad un massimo di trenta giorni;

la sospensione varia da un minimo di venti giorni ad un massimo di quarantacinque giorni, nel caso in cui l'impresa commetta almeno due infrazioni gravi indipendentemente dal numero degli autobus in propria disponibilità immatricolati in servizio di noleggio con conducente.

4. È da intendersi come infrazione grave quella infrazione che viene sanzionata in misura superiore alla metà del massimo previsto.

5. Le regioni procedono alla revoca dell'autorizzazione quando un'impresa effettua il servizio con l'autorizzazione sospesa o incorre, nell'arco di cinque anni, in provvedimenti di sospensione per un periodo complessivamente superiore a centottanta giorni.

3. Comunicazioni degli organi accertatori.

1. Le autorità che procedono all'applicazione delle sanzioni previste dalle singole regioni, ai sensi dell'*art. 3 della legge 11 agosto 2003, n. 218*, sono tenute a segnalare la sanzione comminata all'impresa con le modalità di cui all'art. 8 della suddetta legge.

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.

L. 15-1-1992 n. 21

Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 gennaio 1992, n. 18.

L. 15 gennaio 1992, n. 21 ⁽¹⁾.

(commento di giurisprudenza)

Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea ⁽²⁾.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 gennaio 1992, n. 18.

(2) Vedi, anche, la *L. 11 agosto 2003, n. 218*. La regione Sicilia, con L.R. 6 aprile 1996, n. 29, ha disposto che la presente legge si applichi nel proprio territorio con le modifiche nella stessa indicate. In appendice alla medesima legge regionale è riportato il testo della presente legge, aggiornato con le modifiche da essa disposte, nonché con le modifiche apportate da altri provvedimenti regionali intervenuti successivamente, la cui validità è pertanto circoscritta unicamente alla regione Sicilia.

(commento di giurisprudenza)

1. Autoservizi pubblici non di linea.

1. Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

2. Costituiscono autoservizi pubblici non di linea:

a) il servizio di taxi con autovettura, motocarrozzeria, natante e veicoli a trazione animale;

b) il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzeria, natante e veicoli a trazione animale.

2. Servizio di taxi.

1. Il servizio di taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone; si rivolge ad una utenza indifferenziata; lo stazionamento avviene in luogo pubblico; le tariffe sono determinate amministrativamente dagli organi competenti, che stabiliscono anche le modalità del servizio; il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio avvengono all'interno dell'area comunale o comprensoriale.

2. All'interno delle aree comunali o comprensoriali di cui al comma 1 la prestazione del servizio è obbligatoria. Le regioni stabiliscono idonee sanzioni amministrative per l'inosservanza di tale obbligo.

3. Il servizio pubblico di trasporto di persone espletato con natanti per il cui stazionamento sono previste apposite aree e le cui tariffe sono soggette a disciplina comunale è assimilato, ove possibile, al servizio di taxi, per cui non si applicano le disposizioni di competenza dell'autorità marittima portuale o della navigazione interna, salvo che per esigenze di coordinamento dei traffici di acqua, per il rilascio delle patenti e per tutte le procedure inerenti alla navigazione e alla sicurezza della stessa.

3-bis. È consentito ai comuni di prevedere che i titolari di licenza per il servizio taxi possano svolgere servizi integrativi quali il taxi ad uso collettivo o mediante altre forme di organizzazione del servizio ⁽³⁾.

(3) Comma aggiunto dalla lettera a) del comma 2 dell'art. 36, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, come sostituito dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27.

3. Servizio di noleggio con conducente.

1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.

2. Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco.

3. La sede del vettore e la rimessa devono essere situate, esclusivamente, nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione ⁽⁴⁾.

(4) Articolo così sostituito dalla lettera a) del comma 1-*quater* dell'art. 29, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, con la decorrenza indicata nell'art. 7-bis, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

4. Competenze regionali.

1. Le regioni esercitano le loro competenze in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea ai sensi del decreto del Presidente della

Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , e nel quadro dei principi fissati dalla presente legge.

2. Le regioni, stabiliti i criteri cui devono attenersi i comuni nel redigere i regolamenti sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, delegano agli enti locali l'esercizio delle funzioni amministrative attuative di cui al comma 1, al fine anche di realizzare una visione integrata del trasporto pubblico non di linea con gli altri modi di trasporto, nel quadro della programmazione economica e territoriale.

3. Nel rispetto delle norme regionali, gli enti locali delegati all'esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma 1 disciplinano l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea a mezzo di specifici regolamenti, anche uniformati comprensorialmente per ottenere una maggiore razionalità ed efficienza.

4. Presso le regioni e i comuni sono costituite commissioni consultive che operano in riferimento all'esercizio del servizio e all'applicazione dei regolamenti. In dette commissioni è riconosciuto un ruolo adeguato ai rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e alle associazioni degli utenti.

5. Per le zone caratterizzate da intensa conurbazione le regioni possono stabilire norme speciali atte ad assicurare una gestione uniforme e coordinata del servizio, nel rispetto delle competenze comunali.

6. Sono fatte salve le competenze proprie nella materia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Competenze comunali.

1. I comuni, nel predisporre i regolamenti sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, stabiliscono:

a) il numero ed il tipo dei veicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio;

b) le modalità per lo svolgimento del servizio;

c) i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio di taxi;

d) i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e della autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

5-bis. Accesso nel territorio di altri comuni ⁽⁵⁾.

1. Per il servizio di noleggio con conducente i comuni possono prevedere la regolamentazione dell'accesso nel loro territorio o, specificamente, all'interno delle aree a traffico limitato dello stesso, da parte dei titolari di autorizzazioni rilasciate

da altri comuni, mediante la preventiva comunicazione contenente, con autocertificazione, l'osservanza e la titolarità dei requisiti di operatività della presente legge e dei dati relativi al singolo servizio per cui si inoltra la comunicazione e/o il pagamento di un importo di accesso.

1-bis. Per il servizio di taxi è consentito l'esercizio dell'attività anche al di fuori del territorio dei comuni che hanno rilasciato la licenza sulla base di accordi sottoscritti dai sindaci dei comuni interessati ⁽⁶⁾.

(5) Articolo aggiunto dalla lettera b) del comma 1-quater dell'art. 29, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, con la decorrenza indicata nell'art. 7-bis, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(6) Comma aggiunto dalla lettera b) del comma 2 dell'art. 36, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, come sostituito dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27.

6. Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.

1. Presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito il ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.

2. È requisito indispensabile per l'iscrizione nel ruolo il possesso del certificato di abilitazione professionale previsto dall'ottavo e dal nono comma dell'articolo 80 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, e successivamente modificato dall'articolo 2 della legge 18 marzo 1988, n. 111, e dall'articolo 1 della legge 24 marzo 1988, n. 112.

3. L'iscrizione nel ruolo avviene previo esame da parte di apposita commissione regionale che accerta i requisiti di idoneità all'esercizio del servizio, con particolare riferimento alla conoscenza geografica e toponomastica.

4. Il ruolo è istituito dalle regioni entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine le regioni costituiscono le commissioni di cui al comma 3 e definiscono i criteri per l'ammissione nel ruolo.

5. L'iscrizione nel ruolo costituisce requisito indispensabile per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

6. L'iscrizione nel ruolo è altresì necessaria per prestare attività di conducente di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea in qualità di sostituto del titolare della licenza o dell'autorizzazione per un tempo definito e/o un viaggio determinato, o in qualità di dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo.

7. I soggetti che, al momento dell'istituzione del ruolo, risultino già titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del

servizio di noleggio con conducente sono iscritti di diritto nel ruolo.

(commento di giurisprudenza)

7. Figure giuridiche.

1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono:

a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'*articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443* ;

b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;

c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;

d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 1.

2. Nei casi di cui al comma 1 è consentito conferire la licenza o l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso della licenza o dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.

3. In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1, la licenza o l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

(commento di giurisprudenza)

8. Modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni.

1. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dalle amministrazioni comunali, attraverso bando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo o natante, che possono gestirle in forma singola o associata.

2. La licenza e l'autorizzazione sono riferite ad un singolo veicolo o natante. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. È invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di

più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. È inoltre ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, ove eserciti con natanti. Le situazioni difformi devono essere regolarizzate entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per poter conseguire e mantenere l'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa o di un pontile di attracco situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione ⁽⁷⁾.

4. L'avere esercito servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo, costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi o dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente ⁽⁸⁾.

(7) Comma così sostituito dalla lettera c) del comma 1-*quater* dell'art. 29, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, con la decorrenza indicata nell'art. 7-bis, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(8) Il presente articolo era stato modificato, con l'aggiunta del comma 2-*bis*, dall'art. 6, D.L. 4 luglio 2006, n. 223. La modifica non è più prevista dalla nuova formulazione del citato articolo 6 dopo la conversione in legge del suddetto decreto.

(commento di giurisprudenza)

9. Trasferibilità delle licenze.

1. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono trasferite, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purché iscritta nel ruolo di cui all'articolo 6 ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:

a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da cinque anni;

b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;

c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

2. In caso di morte del titolare la licenza o l'autorizzazione possono essere trasferite ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero possono essere trasferite, entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del sindaco, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritti nel ruolo di cui all'articolo 6 ed in possesso dei requisiti prescritti.

3. Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

10. Sostituzione alla guida.

1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono essere sostituiti alla guida, nell'ambito orario del turno integrativo o nell'orario del turno assegnato, da chiunque abbia i requisiti di professionalità e moralità richiesti dalla normativa vigente ⁽⁹⁾.

2. Gli eredi minori del titolare di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'articolo 6 ed in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento della maggiore età.

3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina della *legge 18 aprile 1962, n. 230*. A tal fine l'assunzione del sostituto alla guida è equiparata a quella effettuata per sostituire lavoratori assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto, di cui alla lettera *b)* del secondo comma dell'*articolo 1 della citata legge n. 230 del 1962*. Tale contratto deve essere stipulato sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori dello specifico settore o, in mancanza, sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori di categorie similari. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi.

4. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, sempreché iscritti nel ruolo di cui all'articolo 6, conformemente a quanto previsto dall'articolo 230-*bis* del codice civile.

5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il regime delle sostituzioni alla guida in atto deve essere uniformato a quello stabilito dalla presente legge ⁽¹⁰⁾.

(9) Comma così sostituito dalla lettera *c)* del comma 2 dell'*art. 36, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1*, come sostituito dalla *legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27*.

(10) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l'*art. 6, D.L. 4 luglio 2006, n. 223*, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

(commento di giurisprudenza)

11. Obblighi dei titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

1. I veicoli o natanti adibiti al servizio di taxi possono circolare e sostare liberamente secondo quanto stabilito dai regolamenti comunali.
2. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del comune che ha rilasciato la licenza per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale o comprensoriale, fatto salvo quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 4.
3. Nel servizio di noleggio con conducente, esercitato a mezzo di autovetture, è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia esercito il servizio di taxi. In detti comuni i veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente possono sostare, a disposizione dell'utenza, esclusivamente all'interno della rimessa. I comuni in cui non è esercito il servizio taxi possono autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio di taxi. Ai veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente è consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e gli altri servizi pubblici ⁽¹¹⁾.
4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa. L'inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire alla rimessa, situata nel comune che ha rilasciato l'autorizzazione, con ritorno alla stessa, mentre il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche nel territorio di altri comuni. Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un «foglio di servizio» completo dei seguenti dati: a) fogli vidimati e con progressione numerica; b) timbro dell'azienda e/o società titolare della licenza. La compilazione dovrà essere singola per ogni prestazione e prevedere l'indicazione di: 1) targa veicolo; 2) nome del conducente; 3) data, luogo e km. di partenza e arrivo; 4) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio; 5) dati del committente. Tale documentazione dovrà essere tenuta a bordo del veicolo per un periodo di due settimane ⁽¹²⁾.
5. I comuni in cui non è esercito il servizio di taxi possono autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio di taxi.
6. I comuni, ferme restando le attribuzioni delle autorità competenti in materia di circolazione negli ambiti portuali, aeroportuali e ferroviari, ed in accordo con le organizzazioni sindacali di categoria dei comparti del trasporto di persone, possono, nei suddetti ambiti, derogare a quanto previsto dal comma 3, purché la sosta avvenga in aree diverse da quelle destinate al servizio di taxi e comunque da esse chiaramente distinte, delimitate e individuate come rimessa.
7. Il servizio di taxi, ove esercito, ha comunque la precedenza nei varchi prospicienti il transito dei passeggeri.

(11) Comma così sostituito dalla lettera d) del comma 1-*quater* dell'art. 29, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, con la decorrenza indicata nell'art. 7-bis, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(12) Articolo aggiunto dalla lettera e) del comma 1-*quater* dell'art. 29, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, con la decorrenza indicata nell'art. 7-bis, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

11-bis. Sanzioni.

1. Fatto salvo quanto previsto dagli *articoli 85 e 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*, e dalle rispettive leggi regionali, l'inosservanza da parte dei conducenti di taxi e degli esercenti il servizio di noleggio con conducente di quanto disposto dagli articoli 3 e 11 della presente legge è punita:

a) con un mese di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla prima inosservanza;

b) con due mesi di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla seconda inosservanza;

c) con tre mesi di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla terza inosservanza;

d) con la cancellazione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla quarta inosservanza⁽¹³⁾.

(13) Articolo aggiunto dalla lettera e) del comma 1-*quater* dell'art. 29, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, con la decorrenza indicata nell'art. 7-bis, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

12. Caratteristiche delle autovetture.

1. Le autovetture adibite al servizio di taxi sono munite di tassametro omologato, attraverso la sola lettura del quale è deducibile il corrispettivo da pagare.

2. L'esistenza di ogni eventuale supplemento tariffario è portata a conoscenza dell'utenza mediante avvisi chiaramente leggibili posti sul cruscotto dell'autovettura.

3. Le autovetture adibite al servizio di taxi portano sul tetto un contrassegno luminoso con la scritta «taxi».

4. Ad ogni autovettura adibita al servizio di taxi sono assegnati un numero d'ordine ed una targa con la scritta in nero «servizio pubblico» del tipo stabilito dall'ufficio comunale competente.

5. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente portano, all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta «noleggio» e sono dotate di una targa posteriore recante la dicitura «NCC» inamovibile, dello stemma del comune che ha rilasciato l'autorizzazione e di un numero progressivo.

6. Il Ministro dei trasporti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce con proprio decreto l'obbligo di adottare un colore uniforme per tutte le autovetture adibite al servizio di taxi immatricolate a partire dal 1° gennaio successivo alla data di pubblicazione del decreto medesimo.

7. A partire dal 1° gennaio 1992 i veicoli di nuova immatricolazione adibiti al servizio di taxi o al servizio di noleggio con conducente dovranno essere muniti di marmitte catalitiche o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti. Tali dispositivi sono individuati con apposito decreto del Ministro dei trasporti, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

13. Tariffe.

1. Il servizio di taxi si effettua a richiesta diretta del trasportato o dei trasportati dietro pagamento di un corrispettivo calcolato con tassametro omologato sulla base di tariffe determinate dalle competenti autorità amministrative.

2. La tariffa è a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extra urbano.

3. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente è direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore; il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali; la prestazione del servizio non è obbligatoria.

4. Il Ministro dei trasporti emana, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni concernenti i criteri per la determinazione di un tariffa chilometrica minima e massima per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

14. Disposizioni particolari.

1. I servizi di taxi e di noleggio con conducente sono accessibili a tutti i soggetti portatori di *handicap*.

2. I comuni, nell'ambito dei regolamenti di cui all'articolo 5, dettano norme per stabilire specifiche condizioni di servizio per il trasporto di soggetti portatori di *handicap*, nonché il numero e il tipo di veicoli già esistenti da attrezzare anche al trasporto di soggetti portatori di *handicap* di particolare gravità, in attuazione della legge 30 marzo 1971, n. 118 , e del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384 .

3. Nei comuni di minori dimensioni, determinati per ogni provincia dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, previo parere del competente ufficio compartimentale o provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, in base ai criteri della popolazione, della estensione territoriale e dell'intensità del movimento turistico, di cura o di soggiorno, le autovetture adibite al servizio di taxi sono esonerate dall'obbligo del tassametro. È inoltre consentito

che le autovetture immatricolate per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente siano utilizzate anche per l'esercizio del servizio di taxi.

4. Restano salve le agevolazioni fiscali previste dalla legislazione statale e le altre agevolazioni previste da provvedimenti adottati dalle regioni.

15. Abrogazione di norme.

1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.

2. I regolamenti comunali in vigore devono essere resi conformi alle norme della presente legge entro due anni dalla data della sua entrata in vigore.

REGOLAMENTO (CE) n. 1071/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 21 ottobre 2009****che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,visto il parere del garante europeo della protezione dei dati ⁽²⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Per realizzare un mercato interno dei trasporti su strada caratterizzato da condizioni eque di concorrenza è necessaria l'applicazione uniforme di norme comuni per autorizzare l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci o di persone («professione di trasportatore su strada»). Tali norme comuni contribuiranno a raggiungere un livello più elevato di qualificazione professionale per i trasportatori su strada, a razionalizzare il mercato, a migliorare la qualità del servizio, nell'interesse dei trasportatori su strada, dei loro clienti e dell'economia in generale, e a migliorare la sicurezza stradale. Inoltre, esse favoriranno l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento da parte dei trasportatori su strada.
- (2) La direttiva 96/26/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali ⁽⁴⁾, stabilisce requisiti minimi comuni per l'accesso alla professione di trasportatore su strada e il riconoscimento reciproco dei documenti necessari a tal fine. Tuttavia,

l'esperienza maturata, una valutazione di impatto e diversi studi mostrano che l'applicazione della direttiva summenzionata varia sensibilmente da uno Stato membro all'altro. Tali disparità hanno diverse conseguenze negative, in particolare una distorsione della concorrenza, una certa mancanza di trasparenza del mercato e controlli di intensità diseguale, nonché il rischio che le imprese che assumono personale con uno scarso livello di qualificazione professionale siano negligenti in relazione alle norme in materia di sicurezza stradale e di previdenza sociale o le rispettino meno, con possibile pregiudizio per l'immagine del settore.

- (3) Le conseguenze summenzionate sono tanto più negative in quanto possono ostacolare il corretto funzionamento del mercato interno dei trasporti su strada, poiché il mercato dei trasporti internazionali di merci e di determinate operazioni di cabotaggio è accessibile alle imprese di tutta la Comunità. L'unico requisito imposto a tali imprese è che siano in possesso di una licenza comunitaria, che può essere ottenuta a condizione che le imprese soddisfino i requisiti di accesso alla professione di trasportatore su strada stabiliti dal regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada ⁽⁵⁾, e dal regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus ⁽⁶⁾.
- (4) Occorre quindi modernizzare le vigenti norme di accesso alla professione di trasportatore su strada in modo da assicurare un'applicazione più omogenea ed efficace. Visto che il rispetto di tali norme costituisce il requisito principale per accedere al mercato comunitario e che, in questo ambito, gli strumenti comunitari applicabili sono i regolamenti, il regolamento risulta lo strumento più adatto per disciplinare l'accesso alla professione di trasportatore su strada.
- (5) Gli Stati membri dovrebbero poter adattare le condizioni da soddisfare per esercitare la professione di trasportatore su strada nelle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 299, paragrafo 2, del trattato in ragione delle caratteristiche e dei vincoli specifici di tali regioni. Tuttavia, le imprese stabilite in queste regioni che soddisfano le condizioni per esercitare la professione di trasportatore su strada solo a seguito di tale adattamento non dovrebbero poter ottenere una licenza comunitaria. L'adattamento delle condizioni per esercitare la professione di trasportatore su strada non dovrebbe costituire un ostacolo all'esercizio di

⁽¹⁾ GU C 151 del 17.6.2008, pag. 16.

⁽²⁾ GU C 14 del 19.1.2008, pag. 1.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 21 maggio 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 9 gennaio 2009 (GU C 62 E del 17.3.2009, pag. 1), posizione del Parlamento europeo del 23 aprile 2009 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 24 settembre 2009.

⁽⁴⁾ GU L 124 del 23.5.1996, pag. 1.

⁽⁵⁾ Cfr. pag. 72 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁶⁾ Cfr. pag. 88 della presente Gazzetta ufficiale.

tale attività nelle regioni ultraperiferiche per le imprese che avrebbero avuto accesso a detta professione e che rispettano tutte le condizioni generali stabilite nel presente regolamento.

- (6) Per favorire una concorrenza leale, le norme comuni per l'esercizio della professione di trasportatore su strada dovrebbero essere applicate a tutte le imprese secondo criteri quanto più ampi possibile. Tuttavia, non è necessario includere nell'ambito di applicazione del presente regolamento le imprese che effettuano esclusivamente trasporti che incidono in misura molto lieve sul mercato dei trasporti.
- (7) Dovrebbe competere allo Stato membro di stabilimento verificare che un'impresa soddisfi in permanenza i requisiti previsti dal presente regolamento affinché le autorità competenti dello stesso Stato membro possano decidere, se necessario, di sospendere o revocare le autorizzazioni che permettono all'impresa in questione di operare sul mercato. Per garantire l'osservanza delle condizioni per l'accesso alla professione di trasportatore su strada e controlli efficaci, è necessario che le imprese dispongano di una sede effettiva e stabile.
- (8) Le persone fisiche che possiedono l'onorabilità e l'idoneità professionale prescritte dovrebbero essere identificate chiaramente e designate presso le autorità competenti. I soggetti in questione («gestori dei trasporti») dovrebbero essere residenti in uno Stato membro e gestire in maniera effettiva e continuativa le attività di trasporto delle imprese di trasporto su strada. Occorre quindi precisare le condizioni per considerare che un soggetto gestisce in maniera effettiva e continuativa le attività di trasporto di un'impresa.
- (9) L'onorabilità di un gestore dei trasporti comporta che questi non sia stato oggetto di condanna per un reato grave o di sanzione per una grave infrazione, in particolare della normativa comunitaria in materia di trasporti su strada. Una condanna o una sanzione di cui sia stato oggetto il gestore dei trasporti o l'impresa di trasporti su strada in uno o più Stati membri per le infrazioni più gravi della normativa comunitaria dovrebbero comportare la perdita dell'onorabilità a condizione che l'autorità competente abbia accertato che prima della sua decisione definitiva sia stata svolta una procedura d'inchiesta debitamente completa e documentata, che garantisca i diritti processuali essenziali, e che siano stati rispettati gli adeguati diritti di ricorso.
- (10) È necessario che le imprese di trasporti su strada dispongano di un'idoneità finanziaria minima per garantirne l'avvio corretto e la gestione efficace. Una garanzia bancaria o un'assicurazione della responsabilità professionale possono costituire un metodo semplice ed efficace sotto il profilo dei costi per dimostrare l'idoneità finanziaria delle imprese.
- (11) Un livello elevato di qualificazione professionale dovrebbe potenziare l'efficienza socioeconomica del settore dei trasporti su strada. I candidati al posto di gestore dei trasporti dovrebbero pertanto possedere conoscenze professionali di elevata qualità. Al fine di assicurare una maggiore omogeneità degli esami e promuovere una formazione di elevata qualità, è opportuno che gli Stati membri possano autorizzare i centri di esame e di formazione secondo criteri definiti dagli stessi Stati membri. I gestori dei trasporti dovrebbero possedere le conoscenze necessarie per dirigere operazioni di trasporto sia nazionale che internazionale. È probabile che l'elenco delle materie di cui è richiesta la conoscenza per ottenere l'attestato di idoneità professionale e le modalità di organizzazione degli esami cambino in funzione del progresso tecnico ed è opportuno prevedere disposizioni per aggiornarli. È opportuno che gli Stati membri possano dispensare dall'esame soggetti che sono in grado di comprovare un'esperienza continuativa nella gestione delle attività di trasporto.
- (12) Per garantire una concorrenza leale e un trasporto su strada nel pieno rispetto della regolamentazione è necessario un livello omogeneo di sorveglianza da parte degli Stati membri. Le autorità nazionali incaricate di controllare le imprese e la validità delle autorizzazioni svolgono un ruolo fondamentale in proposito. È pertanto opportuno che dette autorità adottino le misure adeguate in caso di necessità, in particolare nei casi più gravi sospendendo o revocando le autorizzazioni o dichiarando inidonei i gestori dei trasporti ripetutamente negligenti o che agiscono in mala fede. Ciò deve essere preceduto da una debita valutazione dell'intervento in relazione al principio di proporzionalità. Un'impresa dovrebbe tuttavia ricevere una diffida preliminare e disporre di un termine ragionevole per regolarizzare la propria situazione prima di incorrere in sanzioni di questo tipo.
- (13) Una migliore organizzazione della cooperazione amministrativa fra Stati membri migliorerebbe l'efficacia della sorveglianza delle imprese che operano in diversi Stati membri e ridurrebbe in futuro i costi amministrativi. L'interconnessione a livello comunitario dei registri elettronici delle imprese, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di protezione dei dati personali, faciliterebbe tale cooperazione e ridurrebbe i costi dei controlli sia per le imprese che per le amministrazioni. In vari Stati membri esistono già registri nazionali, così come esistono già infrastrutture di interconnessione fra gli Stati membri. Un uso più sistematico dei registri elettronici potrebbe pertanto contribuire significativamente a ridurre i costi amministrativi dei controlli, migliorandone l'efficacia.
- (14) I registri elettronici nazionali contengono alcuni dati di carattere personale riguardanti le infrazioni e le sanzioni. Gli Stati membri dovrebbero quindi adottare le misure necessarie per garantire il rispetto della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ⁽¹⁾, in particolare per quanto riguarda il

⁽¹⁾ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

controllo del trattamento dei dati personali da parte delle pubbliche autorità, il diritto di informazione dei soggetti interessati, il loro diritto di accesso così come il diritto di opposizione. Ai fini del presente regolamento risulta necessario conservare tali dati per almeno due anni per evitare che le imprese inabilite si stabiliscano in altri Stati membri.

- (15) Al fine di migliorare la trasparenza e di consentire al cliente di un'impresa di trasporti di verificare se quest'ultima sia in possesso della debita autorizzazione, taluni dati contenuti nel registro elettronico nazionale dovrebbero essere resi accessibili al pubblico, nella misura in cui le pertinenti disposizioni sulla protezione dei dati siano rispettate.
- (16) L'interconnessione graduale dei registri elettronici nazionali è essenziale per poter scambiare informazioni rapidamente ed efficacemente fra gli Stati membri e garantire che i trasportatori su strada non siano tentati di commettere, o di assumere il rischio di commettere, infrazioni gravi in Stati membri diversi dal loro Stato membro di stabilimento. Per realizzare tale interconnessione occorre definire congiuntamente il formato preciso dei dati da scambiare e le procedure tecniche di scambio.
- (17) Per garantire l'efficacia dello scambio di informazioni fra gli Stati membri, occorre designare punti di contatto nazionali e precisare determinate procedure comuni almeno per quanto riguarda i termini da rispettare e la natura delle informazioni minime da trasmettere.
- (18) Per agevolare la libertà di stabilimento, occorre ammettere come prova sufficiente dell'onorabilità per l'accesso alla professione di trasportatore su strada nello Stato membro di stabilimento la presentazione di documenti adeguati rilasciati da un'autorità competente dello Stato membro in cui il gestore dei trasporti risiedeva abitualmente, a condizione che i soggetti interessati non siano stati dichiarati inadeguati all'esercizio di tale professione in altri Stati membri.
- (19) Per quanto riguarda l'idoneità professionale, al fine di agevolare la libertà di stabilimento, un modello unico di attestato rilasciato in virtù del presente regolamento dovrebbe essere riconosciuto come prova sufficiente da parte dello Stato membro di stabilimento.
- (20) È necessario attuare a livello comunitario un controllo più rigoroso dell'applicazione del presente regolamento. Ciò presuppone la presentazione alla Commissione di relazioni periodiche riguardanti l'onorabilità, l'idoneità finanziaria e l'idoneità professionale delle imprese del settore del trasporto su strada, elaborate sulla base dei registri nazionali.
- (21) Gli Stati membri dovrebbero prevedere un regime di sanzioni applicabili in caso di violazioni del presente regolamento. Tali sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.
- (22) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, ossia la modernizzazione delle norme che disciplinano l'accesso alla professione di trasportatore su strada per assicurare un'applicazione più omogenea ed efficace di tali norme negli Stati membri, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'intervento, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (23) Le misure necessarie per l'esecuzione del presente regolamento dovrebbero essere adottate in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽¹⁾.
- (24) In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di stilare un elenco delle categorie, dei tipi e dei livelli di gravità delle infrazioni che comportano la perdita dell'onorabilità dei trasportatori su strada, di adeguare al progresso tecnico gli allegati I, II e III del presente regolamento, relativi alle conoscenze da prendere in considerazione per il riconoscimento dell'idoneità professionale da parte degli Stati membri e al modello di attestato di idoneità professionale, e di compilare un elenco delle infrazioni che, oltre a quelle di cui all'allegato IV del presente regolamento, possono comportare la perdita dell'onorabilità. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.
- (25) È necessario abrogare la direttiva 96/26/CE,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'accesso alla professione di trasportatore su strada e l'esercizio della stessa.
2. Il presente regolamento si applica a tutte le imprese stabilite nella Comunità che esercitano la professione di trasportatore su strada. Si applica altresì alle imprese che intendono esercitare la professione di trasportatore su strada. I riferimenti alle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada sono intesi, se del caso, quali riferimenti anche alle imprese che intendono esercitarla.

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

3. Per quanto riguarda le regioni di cui all'articolo 299, paragrafo 2, del trattato, gli Stati membri interessati possono adattare le condizioni da rispettare per esercitare la professione di trasportatore su strada, nella misura in cui le operazioni sono effettuate interamente in queste regioni da imprese in esse stabilite.

4. In deroga al paragrafo 2, il presente regolamento, a meno che il diritto nazionale disponga altrimenti, non si applica:

- a) alle imprese che esercitano la professione di trasportatore di merci su strada esclusivamente con veicoli a motore singoli o con insiemi di veicoli accoppiati la cui massa a carico tecnicamente ammissibile non superi le 3,5 tonnellate. Tuttavia, gli Stati membri possono diminuire tale soglia per la totalità o per una parte delle categorie di trasporto su strada;
- b) alle imprese che effettuano esclusivamente trasporti di persone su strada a fini non commerciali o che non esercitano la professione di trasportatore di persone su strada come attività principale;
- c) alle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada esclusivamente con veicoli a motore la cui velocità massima autorizzata non superi i 40 km/h.

5. Gli Stati membri possono esentare, in tutto o in parte, dall'applicazione delle disposizioni del presente regolamento solo i trasportatori su strada che effettuano esclusivamente trasporti nazionali aventi soltanto una debole incidenza sul mercato dei trasporti, in considerazione:

- a) della natura della merce trasportata; ovvero
- b) della brevità dei percorsi.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

- 1) «professione di trasportatore di merci su strada», la professione di un'impresa che esegue, mediante veicoli a motore singoli oppure insiemi di veicoli accoppiati, il trasporto di merci per conto di terzi;
- 2) «professione di trasportatore di persone su strada», la professione di un'impresa che, mediante autoveicoli atti, per costruzione e per attrezzatura, a trasportare più di nove persone, conducente compreso, e destinati a tal fine, esegue trasporti di persone con offerta al pubblico o a talune categorie di utenti, dietro corrispettivo versato dalla persona trasportata o dall'organizzatore del trasporto;
- 3) «professione di trasportatore su strada», la professione di trasportatore di persone su strada o la professione di trasportatore di merci su strada;
- 4) «impresa», qualsiasi persona fisica, qualsiasi persona giuridica, con o senza scopo di lucro, qualsiasi associazione o gruppo di persone senza personalità giuridica, con o senza scopo di lucro, o qualsiasi ente dipendente dall'autorità pubblica, dotato di personalità giuridica o dipendente da un'autorità

dotata di personalità giuridica, che effettua trasporto di persone, oppure qualsiasi persona fisica o giuridica che effettua trasporto di merci a fini commerciali;

- 5) «gestore dei trasporti», qualsiasi persona fisica impiegata da un'impresa o, se l'impresa in questione è una persona fisica, questa persona o, laddove previsto, un'altra persona fisica designata da tale impresa mediante contratto, che gestisce in maniera effettiva e continuativa le attività di trasporto dell'impresa;
- 6) «autorizzazione a esercitare la professione di trasportatore su strada», la decisione amministrativa che autorizza un'impresa in possesso dei requisiti stabiliti dal presente regolamento ad esercitare la professione di trasportatore su strada;
- 7) «autorità competente»: un'autorità di uno Stato membro a livello nazionale, regionale o locale che, per autorizzare l'esercizio della professione di trasportatore su strada, verifica se un'impresa soddisfa i requisiti stabiliti dal presente regolamento e che ha il potere di concedere, sospendere o ritirare un'autorizzazione ad esercitare la professione di trasportatore su strada;
- 8) «Stato membro di stabilimento»: lo Stato membro in cui è stabilita l'impresa, indipendentemente dal paese di provenienza del gestore dei trasporti.

Articolo 3

Requisiti per l'esercizio della professione di trasportatore su strada

1. Le imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada:

- a) hanno una sede effettiva e stabile in uno Stato membro;
- b) sono onorabili;
- c) possiedono un'adeguata idoneità finanziaria; e
- d) possiedono l'idoneità professionale richiesta.

2. Gli Stati membri possono decidere di imporre requisiti supplementari, proporzionati e non discriminatori, che le imprese devono soddisfare per esercitare la professione di trasportatore su strada.

Articolo 4

Gestore dei trasporti

1. L'impresa che esercita la professione di trasportatore su strada indica almeno una persona fisica, il gestore dei trasporti, che sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e d), e che:

- a) diriga effettivamente e continuativamente le attività di trasporto dell'impresa;

- b) abbia un vero legame con l'impresa, essendo per esempio dipendente, direttore, proprietario o azionista, o l'amministratore, se l'impresa è una persona fisica, sia questa persona; e

- c) sia residente nella Comunità.

2. Se non soddisfa il requisito dell'idoneità professionale di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), un'impresa può essere autorizzata dall'autorità competente ad esercitare la professione di trasportatore su strada senza un gestore dei trasporti designato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, purché:

- a) indichi una persona fisica residente nella Comunità che soddisfi i requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e d), e che sia abilitata, per contratto, ad esercitare le funzioni di gestore dei trasporti per conto dell'impresa;

- b) il contratto che lega l'impresa alla persona di cui alla lettera a) precisi i compiti che questa deve svolgere effettivamente e continuativamente e indichi le sue responsabilità in qualità di gestore dei trasporti. I compiti da precisare sono in particolare quelli riguardanti la gestione della manutenzione dei veicoli, la verifica dei contratti e dei documenti di trasporto, la contabilità di base, la distribuzione dei carichi e dei servizi ai conducenti e ai veicoli e la verifica delle procedure di sicurezza;

- c) la persona di cui alla lettera a) possa dirigere, in qualità di gestore dei trasporti, le attività di trasporto di un massimo di quattro imprese diverse esercitate con un parco complessivo comprendente al massimo cinquanta veicoli. Gli Stati membri possono decidere di ridurre il numero di imprese e/o le dimensioni del parco complessivo di veicoli che tale persona può gestire; e

- d) la persona di cui alla lettera a) svolga i compiti precisati solo nell'interesse dell'impresa e le sue responsabilità siano esercitate indipendentemente da qualsiasi impresa per cui l'impresa svolge attività di trasporto.

3. Gli Stati membri possono decidere che, inoltre, un gestore dei trasporti designato ai sensi del paragrafo 1 non possa essere designato ai sensi del paragrafo 2 o solo in relazione a un numero limitato di imprese o a un parco di veicoli inferiore a quanto previsto al paragrafo 2, lettera c).

4. L'impresa notifica all'autorità competente il gestore o i gestori dei trasporti designati.

CAPO II

CONDIZIONI DA RISPETTARE PER SODDISFARE I REQUISITI DI CUI ALL'ARTICOLO 3

Articolo 5

Condizioni relative al requisito di stabilimento

Per soddisfare il requisito di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), l'impresa, nello Stato membro in questione:

- a) dispone di una sede situata in tale Stato membro dotata di locali in cui conserva i suoi documenti principali, in particolare i documenti contabili, i documenti di gestione del personale, i documenti contenenti dati relativi ai tempi di guida e di riposo e qualsiasi altra documentazione cui l'autorità competente deve poter accedere per la verifica delle condizioni stabilite dal presente regolamento. Gli Stati membri possono esigere che anche altri documenti siano tenuti a disposizione in qualsiasi momento nei locali delle sedi situate sul loro territorio;
- b) una volta concessa un'autorizzazione, dispone di uno o più veicoli immatricolati o messi altrimenti in circolazione in conformità della normativa dello Stato membro in questione, posseduti a titolo di proprietà o ad altro titolo, per esempio in virtù di un contratto di vendita a rate, di un contratto di noleggio o di un contratto di leasing;
- c) svolge in modo efficace e continuativo, con l'ausilio delle attrezzature amministrative necessarie e delle attrezzature e strutture tecniche appropriate, le sue attività concernenti i veicoli di cui alla lettera b) presso una sede operativa situata nello Stato membro in questione.

Articolo 6

Condizioni relative al requisito dell'onorabilità

1. Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, gli Stati membri determinano le condizioni che l'impresa e i gestori dei trasporti devono rispettare per soddisfare il requisito dell'onorabilità di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b).

Nel determinare se un'impresa soddisfi tale requisito, gli Stati membri prendono in considerazione il comportamento dell'impresa, dei suoi gestori dei trasporti e di qualsiasi altra persona interessata eventualmente individuata dallo Stato membro. I riferimenti nel presente articolo alle condanne, sanzioni o infrazioni comprendono le condanne, sanzioni o infrazioni dell'impresa stessa, dei suoi gestori dei trasporti e di qualsiasi altra persona interessata eventualmente individuata dallo Stato membro.

Le condizioni di cui al primo comma prevedono almeno che:

- a) non sussistano validi motivi che inducano a mettere in dubbio l'onorabilità del gestore dei trasporti o dell'impresa di trasporti, come condanne o sanzioni per eventuali infrazioni gravi della normativa nazionale in vigore nei seguenti settori:
 - i) diritto commerciale;
 - ii) legislazione in materia fallimentare;
 - iii) condizioni di retribuzione e di lavoro della professione;
 - iv) circolazione stradale;
 - v) responsabilità professionale;
 - vi) traffico di esseri umani o di droga; e che
- b) il gestore dei trasporti o l'impresa di trasporti non siano stati oggetto in uno o più Stati membri di grave condanna penale o di sanzione per infrazione grave della normativa comunitaria riguardante in particolare:
 - i) i tempi di guida e di riposo dei conducenti, l'orario di lavoro, l'installazione e l'utilizzo di apparecchi di controllo;
 - ii) i pesi massimi e le dimensioni massime dei veicoli commerciali nel traffico internazionale;
 - iii) la qualificazione iniziale e la formazione continua dei conducenti;
 - iv) l'idoneità a viaggiare su strada dei veicoli commerciali, compreso il controllo tecnico obbligatorio dei veicoli a motore;
 - v) l'accesso al mercato del trasporto internazionale di merci su strada ovvero l'accesso al mercato del trasporto di persone su strada;
 - vi) la sicurezza del trasporto di merci pericolose su strada;
 - vii) l'installazione e l'uso di limitatori di velocità per determinate categorie di veicoli;
 - viii) le patenti di guida;
 - ix) l'accesso alla professione;
 - x) il trasporto degli animali.

2. Ai fini del paragrafo 1, terzo comma, lettera b):

- a) qualora siano state inflitte al gestore dei trasporti o all'impresa di trasporti in uno o più Stati membri una condanna o una sanzione per una delle infrazioni più gravi della normativa comunitaria stabilite all'allegato IV, l'autorità competente

dello Stato membro di stabilimento avvia in modo appropriato e tempestivo una procedura amministrativa debitamente espletata, che includa, se del caso, un controllo nei locali dell'impresa in questione.

La procedura determina se, a causa di particolari circostanze, la perdita dell'onorabilità costituisca una risposta sproporzionata nel caso di specie. Siffatta constatazione è debitamente motivata e giustificata.

Se ritiene che la perdita dell'onorabilità costituisca una risposta sproporzionata, l'autorità competente può decidere che l'onorabilità non sia compromessa. In tal caso, i motivi sono iscritti nel registro nazionale. Il numero di tali decisioni è indicato nella relazione di cui all'articolo 26, paragrafo 1.

Se l'autorità competente non ritiene che la perdita dell'onorabilità costituisca una risposta sproporzionata, la condanna o la sanzione comportano la perdita dell'onorabilità;

- b) la Commissione stila un elenco di categorie, tipi e livelli di gravità delle infrazioni gravi della normativa comunitaria che, oltre a quelli di cui all'allegato IV, possono comportare la perdita dell'onorabilità. Nello stabilire le priorità per i controlli a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, gli Stati membri tengono conto delle informazioni su tali infrazioni, comprese le informazioni ricevute da altri Stati membri.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo e relative a detto elenco, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 25, paragrafo 3.

A tal fine la Commissione:

- i) stabilisce le categorie e i tipi di infrazione che sono riscontrati con maggiore frequenza;
- ii) definisce il livello di gravità delle infrazioni in base ai potenziali rischi per la vita o di lesioni gravi che esse comportano; e
- iii) indica la frequenza del ripetersi dell'evento al di là della quale le infrazioni ripetute sono considerate più gravi, tenendo conto del numero di conducenti adibiti alle attività di trasporto dirette dal gestore dei trasporti.

3. Il requisito di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), non si considera rispettato finché non sia stata adottata una misura di riabilitazione o un'altra misura di effetto equivalente a norma delle pertinenti disposizioni nazionali.

Articolo 7**Condizioni relative al requisito dell'idoneità finanziaria**

1. Per soddisfare il requisito di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), un'impresa deve essere in grado in qualsiasi momento di ottemperare agli obblighi finanziari che le incombono nel corso dell'esercizio contabile annuale. A tal fine, sulla base dei conti annuali, previa certificazione di questi ultimi da parte di un revisore o di altro soggetto debitamente riconosciuto, l'impresa dimostra di disporre ogni anno di un capitale e di riserve per un valore di almeno 9 000 EUR quando solo un veicolo è utilizzato e di 5 000 EUR per ogni veicolo supplementare utilizzato.

Ai fini del presente regolamento, il valore dell'euro è fissato ogni anno nelle valute degli Stati membri che non partecipano alla terza fase dell'unione economica e monetaria. Si applicano i tassi vigenti il primo giorno lavorativo di ottobre e pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno civile successivo.

Le voci contabili di cui al primo comma sono definite nella quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società ⁽¹⁾.

2. In deroga al paragrafo 1, l'autorità competente può consentire o esigere che un'impresa dimostri la propria idoneità finanziaria mediante un'attestazione, quale una garanzia bancaria o un'assicurazione, inclusa l'assicurazione di responsabilità professionale di una o più banche o di altri organismi finanziari, comprese le compagnie di assicurazione, che si dichiarino fideiussori in solido dell'impresa per gli importi di cui al paragrafo 1, primo comma.

3. I conti annuali di cui al paragrafo 1 e la garanzia di cui al paragrafo 2, che devono essere verificati, sono quelli del soggetto economico stabilito sul territorio dello Stato membro in cui è stata chiesta l'autorizzazione e non quelli di eventuali altri soggetti stabiliti in un altro Stato membro.

Articolo 8**Condizioni relative al requisito dell'idoneità professionale**

1. Per soddisfare il requisito di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), la persona o le persone interessate possiedono le conoscenze corrispondenti al livello di cui all'allegato I, parte I, nelle materie ivi elencate. Tali conoscenze sono comprovate da un esame scritto obbligatorio che può essere integrato, se uno Stato membro decide in tal senso, da un esame orale. Gli esami sono organizzati in conformità dell'allegato I, parte II. A tal fine, gli Stati membri possono decidere di imporre una formazione preliminare all'esame.

2. Le persone interessate sostengono l'esame nello Stato membro in cui hanno la loro residenza normale o nello Stato membro in cui lavorano.

Per «residenza normale» si intende il luogo in cui una persona dimora abitualmente, ossia durante almeno 185 giorni l'anno, a motivo di legami personali che rivelano l'esistenza di una stretta correlazione tra la persona in questione e il luogo in cui abita.

Tuttavia, nel caso di una persona i cui legami professionali risultino in un luogo diverso da quello dei suoi legami personali e che, pertanto, soggiorni alternativamente in luoghi diversi situati in due o più Stati membri, si presume che la residenza normale sia quella del luogo dei legami personali, purché tale persona vi ritorni regolarmente. Questa condizione non è richiesta allorché la persona soggiorna in uno Stato membro per l'esecuzione di una missione di durata determinata. La frequenza di un'università o di una scuola non implica il trasferimento della residenza normale.

3. Solo le autorità o gli organismi debitamente autorizzati a tal fine da uno Stato membro, secondo i criteri definiti dallo stesso, possono organizzare e certificare gli esami scritti e orali di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri verificano periodicamente che le modalità secondo cui tali autorità od organismi organizzano gli esami siano conformi all'allegato I.

4. Gli Stati membri possono debitamente autorizzare, secondo criteri da essi definiti, gli organismi che offrono ai candidati una formazione di qualità elevata per prepararli agli esami e formazione continua per consentire ai gestori dei trasporti che lo desiderino di aggiornare le loro conoscenze. Detti Stati membri verificano periodicamente che tali organismi rispondano in ogni momento ai criteri sulla base dei quali sono stati autorizzati.

5. Gli Stati membri possono promuovere una formazione periodica sulle materie elencate nell'allegato I a intervalli di dieci anni per garantire che i gestori dei trasporti siano informati dei cambiamenti che intervengono nel settore.

6. Gli Stati membri possono esigere che le persone che sono in possesso di un attestato di idoneità professionale ma che, nei cinque anni precedenti, non hanno diretto un'impresa di trasporti di merci su strada o un'impresa di trasporti di persone su strada effettuino una riqualificazione per aggiornare la loro conoscenza dei recenti sviluppi della legislazione di cui all'allegato I, parte I.

7. Uno Stato membro può dispensare dall'esame in determinate materie i titolari di taluni diplomi rilasciati nell'ambito dell'istruzione superiore o dell'istruzione tecnica nello Stato stesso, da esso specificamente designati a tal fine ed implicanti le conoscenze in tutte le materie elencate all'allegato I. La dispensa si applica solo alle sezioni della parte I dell'allegato I per le quali il diploma contempla tutte le materie elencate nel titolo di ogni sezione.

Uno Stato membro può dispensare da determinate parti degli esami i titolari di attestati di idoneità professionale validi per operazioni di trasporto nazionale nello Stato membro in questione.

⁽¹⁾ GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11.

8. Ai fini della prova dell'idoneità professionale è presentato un attestato rilasciato dall'autorità o dall'organismo di cui al paragrafo 3. L'attestato non è trasferibile ad altre persone. Esso è conforme agli elementi di sicurezza e al modello di attestato di cui agli allegati II e III ed è munito del sigillo dell'autorità o dell'organismo debitamente riconosciuto che lo ha rilasciato.

9. La Commissione adatta al progresso tecnico gli allegati I, II e III. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 25, paragrafo 3.

10. La Commissione incoraggia e facilita lo scambio di esperienze e di informazioni fra Stati membri o attraverso organismi da essa eventualmente designati in materia di formazione, esami e autorizzazioni.

Articolo 9

Dispensa dall'esame

Gli Stati membri possono decidere di dispensare dagli esami di cui all'articolo 8, paragrafo 1, le persone che dimostrino di aver diretto in maniera continuativa un'impresa di trasporti di merci su strada o un'impresa di trasporti di persone su strada in uno o più Stati membri nei dieci anni precedenti il 4 dicembre 2009.

CAPO III

AUTORIZZAZIONE E SORVEGLIANZA

Articolo 10

Autorità competenti

1. Ogni Stato membro designa una o più autorità competenti per assicurare la corretta attuazione del presente regolamento. Dette autorità competenti sono incaricate di:

- a) istruire le domande presentate dalle imprese;
- b) autorizzare l'esercizio della professione di trasportatore su strada, nonché sospendere o revocare le autorizzazioni rilasciate;
- c) dichiarare una persona fisica inidonea a dirigere le attività di trasporto di un'impresa in qualità di gestore dei trasporti;
- d) procedere ai controlli necessari per verificare se un'impresa soddisfa i requisiti di cui all'articolo 3.

2. Le autorità competenti rendono pubbliche tutte le condizioni imposte dal presente regolamento, nonché eventuali altre disposizioni nazionali, le procedure che i candidati interessati devono seguire e le relative spiegazioni.

Articolo 11

Istruzione e registrazione delle domande

1. Un'impresa di trasporti che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 3 è autorizzata, su domanda, ad esercitare la professione di trasportatore su strada. L'autorità competente accerta che l'impresa che ne fa domanda possiede i requisiti previsti in detto articolo.

2. L'autorità competente iscrive nel registro elettronico nazionale di cui all'articolo 16 i dati relativi alle imprese da essa autorizzate di cui all'articolo 16, paragrafo 2, primo comma, lettere da a) a d).

3. Il termine per l'istruzione di una domanda di autorizzazione da parte dell'autorità competente è il più breve possibile e non supera i tre mesi a decorrere dalla data in cui l'autorità competente riceve tutti i documenti necessari per valutare la domanda. L'autorità competente può prorogare detto termine di un ulteriore mese in casi debitamente giustificati.

4. Fino al 31 dicembre 2012 l'autorità competente, per accertare l'onorabilità dell'impresa, verifica, in caso di dubbio, se al momento della domanda il gestore o i gestori dei trasporti designati siano dichiarati in uno Stato membro inidonei a dirigere le attività di trasporto di un'impresa a norma dell'articolo 14.

A decorrere dal 1° gennaio 2013 l'autorità competente, per accertare l'onorabilità dell'impresa, verifica, accedendo ai dati di cui all'articolo 16, paragrafo 2, primo comma, lettera f), mediante accesso diretto e sicuro alla parte pertinente dei registri nazionali o su richiesta, se al momento della domanda il gestore o i gestori dei trasporti designati siano dichiarati in uno Stato membro inidonei a dirigere le attività di trasporto di un'impresa a norma dell'articolo 14.

Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento e concernenti una proroga per un massimo di tre anni delle date di cui al presente paragrafo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 25, paragrafo 3.

5. Le imprese che dispongono di un'autorizzazione ad esercitare la professione di trasportatore su strada notificano all'autorità competente che ha rilasciato l'autorizzazione, entro un periodo pari o inferiore a ventotto giorni, determinato dallo Stato membro di stabilimento, eventuali cambiamenti nei dati di cui al paragrafo 2.

Articolo 12

Controlli

1. Le autorità competenti controllano che le imprese da esse autorizzate a esercitare la professione di trasportatore su strada continuino a soddisfare i requisiti di cui all'articolo 3. Gli Stati membri procedono a tal fine a controlli mirati nei confronti delle imprese classificate a maggior rischio. A tale scopo, gli Stati membri estendono il sistema di classificazione del rischio da essi istituito a norma dell'articolo 9 della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle

norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada ⁽¹⁾, a tutte le infrazioni di cui all'articolo 6 del presente regolamento.

2. Fino al 31 dicembre 2014 gli Stati membri eseguono controlli almeno ogni cinque anni per verificare che le imprese soddisfino i requisiti di cui all'articolo 3.

Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento e concernenti una proroga della data di cui al primo comma sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 25, paragrafo 3.

3. Gli Stati membri eseguono singoli controlli per verificare se un'impresa rispetti le condizioni di accesso alla professione di trasportatore su strada qualora la Commissione ne faccia richiesta in casi debitamente motivati. Lo Stato membro informa la Commissione sui risultati di tali controlli e sulle misure adottate nel caso in cui sia constatato che l'impresa non rispetta più i requisiti stabiliti dal presente regolamento.

Articolo 13

Procedura di sospensione e di revoca delle autorizzazioni

1. Se constata che un'impresa rischia di non soddisfare più i requisiti di cui all'articolo 3, l'autorità competente ne informa l'impresa in questione. Se constata che uno o più di tali requisiti non sono soddisfatti, l'autorità competente può assegnare all'impresa uno dei seguenti termini per regolarizzare la situazione:

- a) un termine non superiore a sei mesi, prorogabile di tre mesi in caso di decesso o di incapacità fisica del gestore dei trasporti, per l'assunzione di un sostituto del gestore dei trasporti nel caso in cui il gestore dei trasporti non soddisfi più il requisito dell'onorabilità o dell'idoneità professionale;
- b) un termine non superiore a sei mesi nel caso in cui l'impresa debba regolarizzare la propria situazione fornendo la prova di disporre di una sede effettiva e stabile;
- c) un termine non superiore a sei mesi nel caso in cui il requisito dell'idoneità finanziaria non sia soddisfatto, affinché l'impresa possa dimostrare che tale requisito sarà nuovamente soddisfatto in via permanente.

2. L'autorità competente può prescrivere che un'impresa soggetta a sospensione o ritiro dell'autorizzazione assicuri che i suoi gestori dei trasporti abbiano sostenuto gli esami di cui all'articolo 8, paragrafo 1, prima dell'adozione di qualsiasi misura di riabilitazione.

3. Se constata che l'impresa non soddisfa più uno o più dei requisiti di cui all'articolo 3, l'autorità competente sospende o ritira l'autorizzazione ad esercitare la professione di trasportatore su strada entro i termini di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

⁽¹⁾ GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 35.

Articolo 14

Dichiarazione di inidoneità del gestore dei trasporti

1. Quando un gestore dei trasporti perde la propria onorabilità ai sensi dell'articolo 6, l'autorità competente lo dichiara inidoneo a dirigere le attività di trasporto di un'impresa.

2. A meno che e finché non sia stata presa alcuna misura di riabilitazione in conformità delle pertinenti disposizioni nazionali, l'attestato di idoneità professionale di cui all'articolo 8, paragrafo 8, del gestore dei trasporti dichiarato inidoneo non è più valido in nessuno Stato membro.

Articolo 15

Decisioni delle autorità competenti e ricorsi

1. Le decisioni negative adottate dalle autorità competenti degli Stati membri in forza del presente regolamento, compresi il rigetto di una domanda, la sospensione o il ritiro di un'autorizzazione esistente e la dichiarazione di inidoneità di un gestore dei trasporti, sono motivate.

Tali decisioni tengono conto delle informazioni disponibili sulle infrazioni commesse dall'impresa o dal gestore dei trasporti e che possono pregiudicare l'onorabilità dell'impresa, nonché di tutte le altre informazioni a disposizione dell'autorità competente. Esse precisano le misure di riabilitazione applicabili in caso di sospensione dell'autorizzazione o di dichiarazione di inidoneità.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le imprese e le persone interessate abbiano la facoltà di ricorrere contro le decisioni di cui al paragrafo 1 dinanzi ad almeno un organo indipendente e imparziale o dinanzi a un giudice.

CAPO IV

SEMPLIFICAZIONE E COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 16

Registri elettronici nazionali

1. Ai fini dell'attuazione del presente regolamento, in particolare degli articoli da 11 a 14 e dell'articolo 26, ciascuno Stato membro tiene un registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada che sono state autorizzate da un'autorità competente da esso designata ad esercitare la professione di trasportatore su strada. Il trattamento dei dati contenuti nel registro si svolge sotto il controllo dell'autorità pubblica designata a tal fine. I relativi dati contenuti nel registro elettronico nazionale sono accessibili a tutte le autorità competenti dello Stato membro in questione.

Entro il 31 dicembre 2009 la Commissione adotta una decisione sui requisiti minimi dei dati da inserire nel registro elettronico nazionale dalla data della sua istituzione al fine di agevolare la futura interconnessione dei registri. Essa può raccomandare l'inclusione delle targhe di immatricolazione dei veicoli oltre ai dati menzionati al paragrafo 2.

2. I registri elettronici nazionali contengono almeno i dati seguenti:

- a) denominazione e forma giuridica dell'impresa;
- b) indirizzo della sede;
- c) nome dei gestori dei trasporti designati per l'adempimento dei requisiti di onorabilità e di idoneità professionale e, se del caso, nome di un rappresentante legale;
- d) tipo di autorizzazione, numero di veicoli oggetto dell'autorizzazione e, se del caso, numero di serie della licenza comunitaria e delle copie certificate;
- e) numero, categoria e tipo di infrazioni gravi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), che hanno dato luogo a una condanna o a una sanzione negli ultimi due anni;
- f) nome delle persone dichiarate inidonee a dirigere le attività di trasporto di un'impresa finché non sia stata ripristinata l'onorabilità di dette persone ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, e misure di riabilitazione applicabili.

Ai fini della lettera e), fino al 31 dicembre 2015 gli Stati membri possono scegliere di includere nel registro elettronico nazionale solo le infrazioni più gravi di cui all'allegato IV.

Gli Stati membri possono scegliere di mantenere i dati di cui al primo comma, lettere e) ed f), in registri separati. In tal caso, i relativi dati sono disponibili su richiesta o direttamente accessibili a tutte le autorità competenti dello Stato membro in questione. Le informazioni richieste sono fornite entro trenta giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui è pervenuta la richiesta. I dati di cui al primo comma, lettere da a) a d), sono accessibili al pubblico, in conformità delle pertinenti disposizioni sulla protezione dei dati personali.

In ogni caso, i dati di cui al primo comma, lettere e) ed f), sono accessibili ad autorità diverse dalle autorità competenti solo qualora dette autorità siano investite dei poteri di controllo e di sanzione nel settore del trasporto su strada e dispongano di personale giurato o altrimenti soggetto a un obbligo formale di segretezza.

3. I dati attinenti a imprese la cui autorizzazione sia stata sospesa o ritirata restano nel registro elettronico nazionale per due anni a decorrere dalla scadenza della sospensione o dalla revoca della licenza e sono eliminati subito dopo.

I dati riguardanti persone dichiarate inidonee all'esercizio della professione di trasportatore su strada restano nel registro elettronico nazionale finché non sia ripristinata l'onorabilità delle stesse a norma dell'articolo 6, paragrafo 3. Una volta adottate le misure di riabilitazione o altre misure aventi effetto equivalente, i dati sono subito eliminati.

I dati di cui al primo e al secondo comma indicano i motivi della sospensione o del ritiro dell'autorizzazione o della dichiarazione di inidoneità, a seconda dei casi, e la rispettiva durata.

4. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire che tutti i dati contenuti nel registro elettronico nazionale siano aggiornati ed esatti, in particolare i dati di cui al paragrafo 2, primo comma, lettere e) ed f).

5. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire che i registri elettronici nazionali siano interconnessi e accessibili in tutta la Comunità tramite i punti di contatto nazionali definiti all'articolo 18. L'accessibilità tramite i punti di contatto nazionali e l'interconnessione è attuata entro il 31 dicembre 2012 in modo che le autorità competenti di qualsiasi Stato membro possano consultare il registro elettronico nazionale di qualsiasi Stato membro.

6. Le norme comuni relative all'attuazione del paragrafo 5, come il formato dei dati scambiati, le procedure tecniche per la consultazione elettronica dei registri elettronici nazionali degli altri Stati membri e la promozione dell'interoperabilità di detti registri con altre pertinenti banche dati sono adottate dalla Commissione secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 25, paragrafo 2, e per la prima volta anteriormente al 31 dicembre 2010. Tali norme comuni determinano l'autorità responsabile dell'accesso ai dati, dell'ulteriore uso e dell'aggiornamento dei dati dopo l'accesso e a tal fine includono norme relative alla registrazione e al controllo dei dati.

7. Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento e concernenti una proroga dei termini di cui ai paragrafi 1 e 5 sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 25, paragrafo 3.

Articolo 17

Protezione dei dati personali

Per quanto riguarda l'applicazione della direttiva 95/46/CE, gli Stati membri provvedono in particolare affinché:

- a) ogni soggetto sia informato ogni qual volta si registrino o si preveda di trasmettere a terzi i dati che lo riguardano. L'informazione indica l'identità dell'autorità responsabile del trattamento dei dati, il tipo dei dati trattati e le relative ragioni;
- b) ogni soggetto abbia diritto di accesso ai dati che lo riguardano detenuti dall'autorità responsabile del trattamento di tali dati. Tale diritto è esercitabile senza limitazioni, a intervalli ragionevoli e senza ritardi o spese eccessive per il richiedente;
- c) ogni soggetto abbia il diritto di ottenere la rettifica, la cancellazione o il blocco di dati incompleti o inesatti che lo riguardano;

- d) ogni soggetto abbia il diritto di opporsi, per ragioni legittime e cogenti, al trattamento dei dati che lo riguardano. In caso di opposizione giustificata, tali dati non possono più essere oggetto di trattamento;
- e) le imprese rispettino, se del caso, le disposizioni relative alla protezione dei dati personali.

Articolo 18

Cooperazione amministrativa fra Stati membri

1. Gli Stati membri designano un punto di contatto nazionale incaricato di scambiare informazioni con gli altri Stati membri per quanto riguarda l'applicazione del presente regolamento. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione il nome e l'indirizzo del proprio punto di contatto nazionale entro il 4 dicembre 2011. La Commissione redige l'elenco di tutti i punti di contatto nazionali e lo trasmette agli Stati membri.

2. Gli Stati membri che scambiano informazioni nell'ambito del presente regolamento utilizzano i punti di contatto nazionali designati in applicazione del paragrafo 1.

3. Gli Stati membri che scambiano informazioni sulle infrazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, o sui gestori dei trasporti dichiarati inidonei a esercitare la professione rispettano la procedura e i termini di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1072/2009 o, se del caso, all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1073/2009. Lo Stato membro che riceve la notifica di un'infrazione grave che ha dato luogo a una condanna o a una sanzione in un altro Stato membro inserisce l'infrazione notificata nel proprio registro elettronico nazionale.

CAPO V

RICONOSCIMENTO RECIPROCO DEGLI ATTESTATI E DI ALTRI DOCUMENTI

Articolo 19

Certificati di onorabilità e altri documenti equivalenti

1. Fatto salvo l'articolo 11, paragrafo 4, lo Stato membro di stabilimento ammette come prova sufficiente dell'onorabilità ai fini dell'accesso alla professione di trasportatore su strada la presentazione di un estratto del casellario giudiziale o, in mancanza di tale documento, di un documento equivalente rilasciato da un'autorità giudiziaria o amministrativa competente dello Stato membro in cui risiedeva abitualmente il gestore dei trasporti o qualsiasi altra persona interessata.

2. Quando prescrive ai propri cittadini determinate condizioni di onorabilità che non possono essere comprovate con il documento di cui al paragrafo 1, uno Stato membro ammette come prova sufficiente per i cittadini degli altri Stati membri il certificato rilasciato dall'autorità giudiziaria o amministrativa competente dello Stato membro o degli Stati membri in cui risiedeva abitualmente il gestore dei trasporti o qualsiasi altra persona interessata che certifichi il rispetto delle condizioni prescritte. Tale certificato si basa sulle informazioni specifiche prese in considerazione nello Stato membro di stabilimento.

3. Se non sono rilasciati dallo Stato membro o dagli Stati membri in cui risiedeva abitualmente il gestore dei trasporti o qualsiasi altra persona interessata, il documento di cui al paragrafo 1 o il certificato di cui al paragrafo 2 possono essere sostituiti da una dichiarazione giurata o da una dichiarazione solenne prestata dal gestore dei trasporti o qualsiasi altra persona interessata davanti a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente o, se del caso, davanti a un notaio dello Stato membro in cui il gestore dei trasporti o qualsiasi altra persona interessata risiedeva abitualmente. Tale autorità o tale notaio rilasciano un documento che certifica la prestazione del giuramento o della dichiarazione solenne.

4. Il documento di cui al paragrafo 1 e il certificato di cui al paragrafo 2 non debbono essere accettati se sono stati rilasciati più di tre mesi prima della presentazione. La stessa condizione vale per le dichiarazioni di cui al paragrafo 3.

Articolo 20

Attestati relativi all'idoneità finanziaria

Quando prescrive ai suoi cittadini determinate condizioni di idoneità finanziaria a integrazione di quelle di cui all'articolo 7, uno Stato membro ammette come prova sufficiente, per i cittadini di altri Stati membri, un attestato rilasciato da un'autorità competente dello Stato membro o degli Stati membri in cui risiedeva abitualmente il gestore dei trasporti o qualsiasi altra persona interessata che certifichi l'osservanza delle condizioni prescritte. Tale attestato si basa sulle informazioni specifiche prese in considerazione nel nuovo Stato membro di stabilimento.

Articolo 21

Attestati di idoneità professionale

1. Gli Stati membri riconoscono come prova sufficiente dell'idoneità professionale un attestato conforme al modello di cui all'allegato III rilasciato dalle autorità o dagli organismi debitamente autorizzati a tal fine.

2. Un attestato rilasciato prima del 4 dicembre 2011 quale prova dell'idoneità professionale in base alle disposizioni vigenti a tale data è equiparato all'attestato corrispondente al modello che figura nell'allegato III ed è riconosciuto come prova dell'idoneità professionale in tutti gli Stati membri. Gli Stati membri possono esigere che i titolari di attestati di idoneità professionale validi esclusivamente per i trasporti nazionali sostengano gli esami o parti di essi a norma dell'articolo 8, paragrafo 1.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 22

Sanzioni

1. Gli Stati membri stabiliscono la disciplina delle sanzioni applicabili alle infrazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro il 4 dicembre 2011 e provvedono a dare immediata notifica delle modificazioni successive. Gli Stati membri provvedono affinché tali misure siano applicate senza discriminazioni fondate sulla nazionalità o sul luogo di stabilimento dell'impresa.

2. Le sanzioni di cui al paragrafo 1 comprendono in particolare la sospensione dell'autorizzazione ad esercitare la professione di trasportatore su strada, la revoca di tale autorizzazione e una dichiarazione di inidoneità del gestore dei trasporti.

Articolo 23

Disposizioni transitorie

Le imprese che anteriormente al 4 dicembre 2009 dispongono di un'autorizzazione per esercitare la professione di trasportatore su strada si conformano alle disposizioni del presente regolamento entro il 4 dicembre 2011.

Articolo 24

Assistenza reciproca

Le autorità competenti degli Stati membri collaborano strettamente e si prestano reciprocamente assistenza ai fini dell'applicazione del presente regolamento. Nel rispetto delle disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati personali, esse si scambiano informazioni sulle condanne e sanzioni inflitte per infrazioni gravi e altre informazioni specifiche che possono avere conseguenze sull'esercizio della professione di trasportatore su strada.

Articolo 25

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada ⁽¹⁾.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni all'articolo 8 della stessa.

Articolo 26

Relazioni

1. Ogni due anni gli Stati membri elaborano una relazione sulle attività delle autorità competenti e la trasmettono alla Commissione. La relazione comprende:

- a) un quadro d'insieme del settore in relazione all'onorabilità, all'idoneità finanziaria e all'idoneità professionale;
- b) il numero, per anno e per tipo, delle autorizzazioni rilasciate, sospese e ritirate, il numero di dichiarazioni di inidoneità e le relative motivazioni;
- c) il numero degli attestati di idoneità professionale rilasciati ogni anno;
- d) le statistiche di base sui registri elettronici nazionali e il loro uso da parte delle autorità competenti; e
- e) un quadro d'insieme degli scambi di informazioni con altri Stati membri in applicazione dell'articolo 18, paragrafo 2, comprendente in particolare il numero annuo di infrazioni accertate notificate ad altri Stati membri e il numero delle risposte ricevute, nonché il numero annuo delle domande e risposte ricevute in applicazione dell'articolo 18, paragrafo 3.

2. Sulla base delle relazioni di cui al paragrafo 1, ogni due anni la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'esercizio della professione di trasportatore su strada. La relazione contiene, in particolare, una valutazione dello scambio di informazioni fra gli Stati membri e un riesame del funzionamento e dei dati contenuti nei registri elettronici nazionali. Essa è pubblicata contestualmente alla relazione di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada ⁽²⁾.

⁽¹⁾ GU L 370 del 31.12.1985, pag. 8.

⁽²⁾ GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 1.

Articolo 27**Elenchi delle autorità competenti**

Ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione, entro il 4 dicembre 2011, l'elenco delle autorità competenti da esso designate per le autorizzazioni all'esercizio della professione di trasportatore su strada, nonché l'elenco delle autorità o degli organismi autorizzati responsabili dell'organizzazione degli esami di cui all'articolo 8, paragrafo 1, e del rilascio degli attestati. La Commissione pubblica l'elenco consolidato di tali autorità e organismi relativo a tutta la Comunità nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 28**Comunicazione delle misure nazionali**

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che essi

adottano nel settore disciplinato dal presente regolamento entro trenta giorni a decorrere dalla relativa data di adozione e per la prima volta entro il 4 dicembre 2011.

Articolo 29**Abrogazione**

La direttiva 96/26/CE è abrogata.

Articolo 30**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 4 dicembre 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 21 ottobre 2009

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

Il presidente

C. MALMSTRÖM

ALLEGATO I

I. ELENCO DELLE MATERIE DI CUI ALL'ARTICOLO 8

Le conoscenze da prendere in considerazione per l'accertamento ufficiale dell'idoneità professionale da parte degli Stati membri devono vertere almeno sulle materie indicate nel presente elenco, rispettivamente, per il trasporto su strada di merci e per il trasporto su strada di persone. Con riguardo a tali materie, i candidati trasportatori devono possedere il livello di conoscenze e di attitudini pratiche necessarie per dirigere un'impresa di trasporti.

Il livello minimo delle conoscenze, indicato in appresso, non può essere inferiore al livello 3 della struttura dei livelli di formazione di cui all'allegato della decisione 85/368/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, vale a dire al livello delle conoscenze raggiunto nel corso dell'istruzione obbligatoria, completata da una formazione professionale e da una formazione tecnica complementare o da una formazione tecnica scolastica o altra, di livello secondario.

A. Elementi di diritto civile

In relazione al trasporto su strada di merci e persone, il candidato deve in particolare:

- 1) conoscere i principali contratti utilizzati nei trasporti su strada, nonché i diritti e gli obblighi che ne derivano;
- 2) essere in grado di negoziare un contratto di trasporto giuridicamente valido, in particolare per quanto riguarda le condizioni di trasporto;

in relazione al trasporto su strada di merci:

- 3) essere in grado di esaminare un reclamo presentato dal committente relativamente a danni derivanti da perdite o avarie delle merci durante il trasporto o al ritardo nella consegna, nonché di valutare gli effetti del reclamo sulla propria responsabilità contrattuale;
- 4) conoscere le disposizioni della convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) e gli obblighi da essa derivanti;

in relazione al trasporto su strada di persone:

- 5) essere in grado di esaminare un reclamo presentato dal committente relativamente a danni provocati alle persone o ai loro bagagli in occasione di un incidente avvenuto durante il trasporto o relativo a danni derivanti da ritardo, nonché di valutare gli effetti del reclamo sulla propria responsabilità contrattuale.

B. Elementi di diritto commerciale

In relazione al trasporto su strada di merci e persone, il candidato deve in particolare:

- 1) conoscere le condizioni e le formalità previste per l'esercizio di un'attività commerciale e gli obblighi generali dei trasportatori (registrazione, libri contabili, ecc.), nonché le conseguenze del fallimento;
- 2) possedere una conoscenza adeguata delle diverse forme di società commerciali e delle norme che ne disciplinano la costituzione e il funzionamento.

C. Elementi di diritto sociale

In relazione al trasporto su strada di merci e persone, il candidato deve conoscere, in particolare:

- 1) il ruolo e il funzionamento dei vari soggetti ed organismi sociali che operano nel settore dei trasporti su strada (sindacati, consigli di impresa, rappresentanti del personale, ispettori del lavoro, ecc.);
- 2) gli obblighi dei datori di lavoro in materia di previdenza sociale;

⁽¹⁾ Decisione 85/368/CEE del Consiglio, del 16 luglio 1985, relativa alla corrispondenza delle qualifiche di formazione professionale tra gli Stati membri delle Comunità europee (GU L 199 del 31.7.1985, pag. 56).

- 3) le norme applicabili ai contratti di lavoro subordinato delle diverse categorie di dipendenti delle imprese di trasporto su strada (forma dei contratti, obblighi delle parti, condizioni e durata del lavoro, ferie pagate, retribuzione, risoluzione del contratto, ecc.);
- 4) le regole applicabili in materia di tempi di guida, di riposo e di orario di lavoro, in particolare le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3821/85, del regolamento (CE) n. 561/2006, della direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ e della direttiva 2006/22/CE e le misure pratiche di applicazione di queste normative; e
- 5) le regole applicabili in materia di qualificazione iniziale e di formazione continua dei conducenti, in particolare quelle stabilite dalla direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.

D. Elementi di diritto tributario

In relazione al trasporto su strada di merci e persone, il candidato deve conoscere in particolare la disciplina relativa:

- 1) all'imposta sul valore aggiunto (IVA) per i servizi di trasporto;
- 2) alla tassa di circolazione degli autoveicoli;
- 3) alle imposte su alcuni autoveicoli utilizzati per i trasporti su strada di merci, nonché ai pedaggi e ai diritti di utenza riscossi per l'uso di alcune infrastrutture;
- 4) alle imposte sui redditi.

E. Gestione commerciale e finanziaria dell'impresa

In relazione al trasporto su strada di merci e persone, il candidato deve in particolare:

- 1) conoscere le disposizioni giuridiche e pratiche relative all'uso degli assegni, dei vaglia cambiari, dei pagherò cambiari, delle carte di credito e degli altri strumenti o mezzi di pagamento;
- 2) conoscere le diverse forme di crediti (bancari, documentari, fidejussioni, ipoteche, leasing, renting, factoring, ecc.), nonché gli oneri e gli obblighi che ne derivano;
- 3) sapere che cos'è un bilancio, come si presenta ed essere in grado di interpretarlo;
- 4) essere in grado di leggere e interpretare un conto profitti e perdite;
- 5) essere in grado di effettuare un'analisi della situazione finanziaria e della redditività dell'impresa, in particolare in base ai rapporti finanziari;
- 6) essere in grado di redigere un bilancio;
- 7) conoscere i vari elementi dell'impresa che compongono il prezzo di costo (costi fissi, costi variabili, fondi di esercizio, ammortamenti, ecc.) ed essere in grado di effettuare calcoli per autoveicolo, per chilometro, per viaggio o per tonnellata;
- 8) essere in grado di elaborare un organigramma relativo a tutto il personale dell'impresa e organizzare programmi di lavoro, ecc.;
- 9) conoscere i principi degli studi di mercato (marketing), della pubblicità e delle pubbliche relazioni, compresi i servizi di trasporto, la promozione della vendita, l'elaborazione di schede clienti, ecc.;
- 10) conoscere i vari tipi di assicurazioni che si applicano ai trasporti su strada (assicurazioni di responsabilità, sulle persone trasportate, sulle cose trasportate, sui bagagli trasportati) nonché le garanzie e gli obblighi che ne derivano;
- 11) conoscere le applicazioni telematiche nel settore dei trasporti su strada;

in relazione al trasporto su strada di merci:

⁽¹⁾ Direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto (GU L 80 del 23.3.2002, pag. 35).

⁽²⁾ Direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri (GU L 226 del 10.9.2003, pag. 4).

- 12) essere in grado di applicare le norme in materia di fatturazione dei servizi di trasporto su strada di merci e conoscere il contenuto e gli effetti degli Incoterms;
- 13) conoscere le varie categorie di soggetti ausiliari dei trasporti, il loro ruolo, le loro funzioni e, ove opportuno, il loro statuto;

in relazione al trasporto su strada di persone:
- 14) essere in grado di applicare le norme in materia di tariffazione e di formazione dei prezzi nei trasporti pubblici e privati di persone;
- 15) essere in grado di applicare le norme in materia di fatturazione dei servizi di trasporto su strada di persone.

F. Accesso al mercato

In relazione al trasporto su strada di merci e persone, il candidato deve conoscere, in particolare:

- 1) le normative professionali per le categorie dei trasporti su strada per conto di terzi, per la locazione di autoveicoli industriali e per il subappalto, in particolare le norme relative all'organizzazione ufficiale della professione, all'accesso alla professione, alle autorizzazioni per i trasporti su strada intracomunitari ed extracomunitari, ai controlli e alle sanzioni;
- 2) la normativa relativa alla costituzione di un'impresa di trasporti su strada;
- 3) i vari documenti necessari per l'effettuazione dei servizi di trasporto su strada e per procedere alle verifiche della presenza, sia all'interno dell'impresa che a bordo degli autoveicoli, dei documenti conformi relativi a ciascun trasporto effettuato, in particolare quelli concernenti l'autoveicolo, il conducente, la merce e i bagagli;

in relazione al trasporto su strada di merci:

- 4) le norme relative all'organizzazione del mercato dei trasporti su strada di merci, alla movimentazione delle merci e alla logistica;
- 5) le formalità da effettuarsi in occasione del valico delle frontiere, la funzione dei documenti T e dei carnet TIR, nonché gli obblighi e le responsabilità che derivano dalla loro utilizzazione;

in relazione al trasporto su strada di persone:

- 6) le norme relative all'organizzazione del mercato dei trasporti su strada di persone;
- 7) le norme relative all'istituzione di servizi di trasporto e l'elaborazione di programmi di trasporto.

G. Norme tecniche e di gestione tecnica

In relazione al trasporto su strada di merci e persone, il candidato deve in particolare:

- 1) conoscere le regole relative al peso e alle dimensioni degli autoveicoli negli Stati membri, nonché le procedure relative ai trasporti eccezionali che derogano a tali norme;
- 2) essere in grado di scegliere, in funzione delle esigenze dell'impresa, gli autoveicoli e i loro singoli elementi (telaio, motore, organi di trasmissione, sistemi di frenatura, ecc.);
- 3) conoscere le formalità relative all'omologazione, all'immatricolazione e al controllo tecnico dei veicoli;
- 4) essere in grado di tenere conto delle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico causato dalle emissioni dei veicoli a motore e l'inquinamento acustico;
- 5) essere in grado di elaborare programmi di manutenzione periodica degli autoveicoli e delle apparecchiature;

in relazione al trasporto su strada di merci:

- 6) conoscere i diversi tipi di strumenti di movimentazione delle merci e di carico (sponde, container, palette, ecc.) ed essere in grado di stabilire procedure e istruzioni relative alle operazioni di carico e scarico delle merci (ripartizione del carico, accatastamento, stivaggio, bloccaggio, ecc.);
- 7) conoscere le varie tecniche del trasporto combinato rotaia-strada o con navi traghetto a caricamento orizzontale;
- 8) essere in grado di applicare le procedure volte a garantire il rispetto delle norme relative al trasporto di merci pericolose e di rifiuti, in particolare quelle derivanti dalla direttiva 2008/68/CE ⁽¹⁾ e dal regolamento (CE) n. 1013/2006 ⁽²⁾;
- 9) essere in grado di applicare le procedure volte a garantire il rispetto delle norme relative al trasporto di derrate deperibili, in particolare quelle derivanti dall'accordo sui trasporti internazionali di derrate deperibili e sui mezzi speciali da utilizzare per tali trasporti (ATP);
- 10) essere in grado di applicare le procedure volte a garantire il rispetto delle norme sul trasporto di animali vivi.

H. Sicurezza stradale

In relazione al trasporto su strada di merci e persone, il candidato deve in particolare:

- 1) conoscere le qualifiche richieste ai conducenti (patente di guida, certificati medici, attestati di idoneità, ecc.);
- 2) essere in grado di intervenire per garantire il rispetto, da parte dei conducenti, delle norme, dei divieti e delle limitazioni alla circolazione vigenti nei vari Stati membri (limitazioni di velocità, precedenza, fermata e sosta, uso dei proiettori, segnaletica stradale, ecc.);
- 3) essere in grado di elaborare istruzioni destinate ai conducenti sulla verifica delle norme di sicurezza in materia di condizioni del veicolo, delle apparecchiature e del carico e delle relative misure preventive;
- 4) essere in grado di istituire un codice di condotta da applicarsi in caso di incidente e di attuare procedure atte a evitare che si ripetano incidenti o infrazioni gravi;
- 5) essere in grado di attuare le procedure necessarie per fissare le merci in condizioni di sicurezza e conoscere le relative tecniche;

in relazione al trasporto su strada di persone:

- 6) avere conoscenze elementari della geografia stradale degli Stati membri.

II. ORGANIZZAZIONE DELL'ESAME

1. Gli Stati membri organizzano un esame scritto obbligatorio che possono integrare con un esame orale per verificare se i candidati trasportatori su strada possiedono il livello di conoscenze richiesto nelle materie elencate nella parte I e, in particolare, l'idoneità ad utilizzare gli strumenti e le tecniche correlati a tali materie e a svolgere i compiti esecutivi e di coordinamento previsti.
 - a) L'esame scritto obbligatorio si compone di due prove:
 - i) domande scritte sotto forma di domande a scelta multipla con quattro opzioni di risposta, domande a risposta diretta o una combinazione delle due formule;
 - ii) esercizi scritti/studi di casi.La durata minima di ciascuna delle due prove è di due ore.
 - b) Qualora venga organizzato un esame orale, gli Stati membri possono subordinare la partecipazione a detto esame al superamento dell'esame scritto.

⁽¹⁾ Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1).

2. Se organizzano anche un esame orale, gli Stati membri devono prevedere, per ciascuna delle tre prove, una ponderazione dei punti che non può essere inferiore al 25 % né superiore al 40 % del punteggio complessivo attribuibile.

Se organizzano unicamente un esame scritto, gli Stati membri devono prevedere, per ciascuna prova, una ponderazione dei punti che non può essere inferiore al 40 % né superiore al 60 % del punteggio complessivo attribuibile.

3. Per l'insieme delle prove i candidati devono ottenere una media di almeno il 60 % del punteggio complessivo attribuibile e la percentuale di punti ottenuti in una prova non deve essere inferiore al 50 % del punteggio totalizzabile. Lo Stato membro ha facoltà di ridurre la percentuale dal 50 % al 40 % esclusivamente per una prova.

ALLEGATO II**Elementi di sicurezza dell'attestato di idoneità professionale**

L'attestato deve presentare almeno due dei seguenti elementi di sicurezza:

- un ologramma,
 - fibre speciali nella carta che diventano visibili ai raggi UV,
 - almeno una riga in microstampa (stampa visibile soltanto con lente d'ingrandimento e non riprodotta dalle fotocopiatrici),
 - caratteri, simboli o motivi tattili,
 - doppia numerazione: numero di serie e numero di rilascio,
 - un fondo di sicurezza con rabescature sottili e stampa a iride.
-

ALLEGATO III

Modello di attestato di idoneità professionale

COMUNITÀ EUROPEA

(Colore beige Pantone, — formato DIN A4 carta di cellulosa 100 g/m² o superiore)

(Testo redatto nella lingua, nelle lingue o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro che rilascia l'attestato)

Sigla distintiva dello Stato membro ⁽¹⁾ che rilascia
l'attestatoDenominazione dell'autorità o dell'organismo
autorizzato ⁽²⁾ATTESTATO DI IDONEITÀ PROFESSIONALE PER IL TRASPORTO SU STRADA DI MERCI/PERSONE ⁽³⁾

N.

.....

attesta che ⁽⁴⁾

nato/a a il

ha superato le prove dell'esame (anno:; sessione:) ⁽⁵⁾ organizzato per ottenere l'attestato di idoneità professionale per il trasporto su strada di merci/persone ⁽³⁾, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada ⁽⁶⁾.

Il presente attestato costituisce la prova sufficiente dell'idoneità professionale di cui all'articolo 21, del regolamento (CE) n. 1071/2009.

Rilasciato a il ⁽⁷⁾

⁽¹⁾ Sigle distintive degli Stati membri: (B) Belgio, (BG) Bulgaria, (CZ) Repubblica ceca, (DK) Danimarca, (D) Germania, (EST) Estonia, (IRL) Irlanda, (GR) Grecia, (E) Spagna, (F) Francia, (I) Italia, (CY) Cipro, (LV) Lettonia, (LT) Lituania, (L) Lussemburgo, (H) Ungheria, (M) Malta, (NL) Paesi Bassi, (A) Austria, (PL) Polonia, (P) Portogallo, (RO) Romania, (SLO) Slovenia, (SK) Slovacchia, (FIN) Finlandia, (S) Svezia, (UK) Regno Unito.

⁽²⁾ Autorità oppure organismo preventivamente designato a tal fine, da ogni Stato membro della Comunità europea, per rilasciare il presente attestato.

⁽³⁾ Cancellare la voce che non interessa.

⁽⁴⁾ Cognome e nome; luogo e data di nascita.

⁽⁵⁾ Identificazione dell'esame.

⁽⁶⁾ GU L 300 del 14.11.2009, pag. 51.

⁽⁷⁾ Sigillo e firma dell'autorità o dell'organismo autorizzato che rilascia l'attestato.

ALLEGATO IV

Infrazioni più gravi ai fini dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera a)

1. a) Superamento del 25 % o più dei tempi limite di guida fissati per sei giorni o due settimane.
b) Superamento, durante un periodo di lavoro giornaliero, del 50 % o più dei tempi limite di guida fissati per un giorno, senza osservare una pausa o un periodo di riposo senza interruzione di almeno 4,5 ore.
 2. Mancata installazione di un tachigrafo e/o di un limitatore di velocità o utilizzo fraudolento di un dispositivo in grado di modificare i dati registrati dall'apparecchio di controllo e/o dal limitatore di velocità o falsificazione dei fogli di registrazione o dei dati scaricati dal tachigrafo e/o dalla carta del conducente.
 3. Guida senza un certificato di revisione valido, ove tale documento sia richiesto a norma del diritto comunitario, e/o guida con difetti molto gravi, tra l'altro, al sistema di frenatura, al sistema di sterzo, alle ruote/agli pneumatici, alla sospensione o al telaio che rischierebbero di mettere direttamente in pericolo la sicurezza stradale in misura tale da determinare una decisione di fermo del veicolo.
 4. Trasporto di merci pericolose in violazione di un divieto o con mezzi di contenimento vietati o non approvati o senza precisare sul veicolo che trasporta merci pericolose mettendo così in pericolo la vita delle persone o l'ambiente in misura tale da determinare una decisione di fermo del veicolo.
 5. Trasporto di persone o merci senza essere in possesso di una patente di guida valida o effettuato da un'impresa che non è titolare di una licenza comunitaria valida.
 6. Guida con una carta del conducente che è stata falsificata o di cui il conducente non è il titolare o che è stata ottenuta sulla base di false dichiarazioni e/o di documenti falsificati.
 7. Trasporto di merci con superamento della massa massima a carico tecnicamente ammissibile del 20 % o più per i veicoli il cui peso massimo a pieno carico ammissibile superi le 12 tonnellate e del 25 % o più per i veicoli il cui peso massimo a pieno carico ammissibile non superi le 12 tonnellate.
-

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

D.M. 25-11-2011

Comunicato concernente il ruolo dei dirigenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Pubblicato, per comunicato, nella Gazz. Uff. 27 febbraio 2012, n. 48.

D.M. 25 novembre 2011 ⁽¹⁾.

Comunicato concernente il ruolo dei dirigenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. ⁽²⁾

(1) Pubblicato, per comunicato, nella Gazz. Uff. 27 febbraio 2012, n. 48.

(2) Emanato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

[Testo del comunicato]

Si rende noto che in data 25 novembre 2011 è stato emesso il decreto ministeriale, registrato all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il 19 gennaio 2012 al registro visti n. 103/Ufficio III, concernente il ruolo dei dirigenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il predetto ruolo è consultabile sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (www.mit.gov.it).

L. 7-4-2014 n. 56

Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 7 aprile 2014, n. 81.

L. 7 aprile 2014, n. 56 ⁽¹⁾ ⁽²⁾.

Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 7 aprile 2014, n. 81.

(2) Vedi, anche, l' *art. 1, commi 421 e 422, L. 23 dicembre 2014, n. 190*.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La presente legge detta disposizioni in materia di città metropolitane, province, unioni e fusioni di comuni al fine di adeguare il loro ordinamento ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

2. Le città metropolitane sono enti territoriali di area vasta con le funzioni di cui ai commi da 44 a 46 e con le seguenti finalità istituzionali generali: cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano; promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della città metropolitana; cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello, ivi comprese quelle con le città e le aree metropolitane europee. ⁽²⁹⁾

3. Le province sono enti territoriali di area vasta disciplinati ai sensi dei commi da 51 a 100. Alle province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri sono riconosciute le specificità di cui ai commi da 51 a 57 e da 85 a 97. ⁽²⁹⁾

4. Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o più comuni per l'esercizio associato di funzioni o servizi di loro competenza; le unioni e le fusioni di comuni sono disciplinate dai commi da 104 a 141.

5. In attesa della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e delle relative norme di attuazione, le città metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria sono disciplinate dalla presente legge, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 114 e 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione e ferma restando la competenza regionale ai sensi del predetto articolo 117. I principi della presente legge valgono come principi di grande riforma economica e sociale per la disciplina di città e aree metropolitane da adottare dalla regione Sardegna, dalla Regione siciliana e dalla regione Friuli-Venezia Giulia, in conformità ai rispettivi statuti.

6. Il territorio della città metropolitana coincide con quello della provincia omonima, ferma restando l'iniziativa dei comuni, ivi compresi i comuni capoluogo delle province limitrofe, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione, per la modifica delle circoscrizioni provinciali limitrofe e per l'adesione alla città metropolitana. Qualora la regione interessata, entro trenta giorni dalla richiesta nell'ambito della procedura di cui al predetto articolo 133, esprima parere contrario, in tutto o in parte, con riguardo alle proposte formulate dai comuni, il Governo promuove un'intesa tra la regione e i comuni interessati, da definire entro novanta giorni dalla data di espressione del parere. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro il predetto termine, il Consiglio dei ministri, sentita la relazione del Ministro per gli affari regionali e del Ministro dell'interno, udito il parere del presidente della regione, decide in via definitiva in ordine all'approvazione e alla presentazione al Parlamento del disegno di legge contenente modifiche territoriali di province e di città metropolitane, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione.

7. Sono organi della città metropolitana:

- a) il sindaco metropolitano;
- b) il consiglio metropolitano;
- c) la conferenza metropolitana.

8. Il sindaco metropolitano rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Il consiglio metropolitano è l'organo di indirizzo e controllo, propone alla conferenza lo statuto e le sue modifiche, approva regolamenti, piani e programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal sindaco metropolitano; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Su proposta del sindaco metropolitano, il consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere della conferenza metropolitana. A seguito del parere espresso dalla conferenza metropolitana con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente, il consiglio approva in via definitiva i bilanci dell'ente. La conferenza metropolitana ha poteri propositivi e consultivi, secondo quanto disposto dallo statuto, nonché i poteri di cui al comma 9.

9. La conferenza metropolitana adotta o respinge lo statuto e le sue modifiche proposti dal consiglio metropolitano con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.

10. Nel rispetto della presente legge lo statuto stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché l'articolazione delle loro competenze, fermo restando quanto disposto dai commi 8 e 9.

11. Oltre alle materie di cui al comma 10, lo statuto:

a) regola le modalità e gli strumenti di coordinamento dell'azione complessiva di governo del territorio metropolitano;

b) disciplina i rapporti tra i comuni e le loro unioni facenti parte della città metropolitana e la città metropolitana in ordine alle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni metropolitane e comunali, prevedendo anche forme di organizzazione in comune, eventualmente differenziate per aree territoriali. Mediante convenzione che regola le modalità di utilizzo di risorse umane, strumentali e finanziarie, i comuni e le loro unioni possono avvalersi di strutture della città metropolitana, e viceversa, per l'esercizio di specifiche funzioni ovvero i comuni e le loro unioni possono delegare il predetto esercizio a strutture della città metropolitana, e viceversa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

c) può prevedere, anche su proposta della regione e comunque d'intesa con la medesima, la costituzione di zone omogenee, per specifiche funzioni e tenendo conto delle specificità territoriali, con organismi di coordinamento collegati agli organi della città metropolitana, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La mancata intesa può essere superata con decisione della conferenza metropolitana a maggioranza dei due terzi dei componenti;

d) regola le modalità in base alle quali i comuni non compresi nel territorio metropolitano possono istituire accordi con la città metropolitana.

12. Le città metropolitane di cui al comma 5, primo periodo, salvo quanto previsto dal comma 18 per la città metropolitana di Reggio Calabria, e ai commi da 101 a 103 sono costituite alla data di entrata in vigore della presente legge nel territorio delle province omonime.

[13. Il sindaco del comune capoluogo indice le elezioni per una conferenza statutaria per la redazione di una proposta di statuto della città metropolitana. La conferenza è costituita con un numero di componenti pari a quanto previsto dal comma 20, per il consiglio metropolitano, ed è eletta in conformità alle disposizioni di cui ai commi da 25 a 39. Le liste sono presentate presso l'amministrazione provinciale il quinto giorno antecedente la data delle elezioni. La conferenza è presieduta dal sindaco del comune capoluogo. La conferenza termina i suoi lavori il 30 settembre 2014 trasmettendo al consiglio metropolitano la proposta di statuto. ⁽⁴⁾]

14. In deroga alle disposizioni di cui all'*articolo 1, comma 325, della legge 27 dicembre 2013, n. 147*, il presidente della provincia e la giunta provinciale, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica, a titolo gratuito, fino al 31 dicembre 2014 per l'ordinaria amministrazione e per gli atti urgenti e improrogabili; il presidente assume fino a tale data anche le funzioni del consiglio provinciale. Ove alla data di entrata in vigore della presente legge la provincia sia commissariata, il commissariamento è prorogato fino al 31 dicembre 2014, secondo le modalità previste dal comma 82. Alle funzioni della provincia si applicano le disposizioni di riordino di cui ai commi da 85 a 97. Restano a carico della provincia, anche nel caso di cui al comma 82 del presente articolo, gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80, 84, 85 e 86 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, e successive modificazioni, di seguito denominato "testo unico". ⁽⁵⁾

15. Entro il 12 ottobre 2014 si svolgono le elezioni del consiglio metropolitano, indette dal sindaco del comune capoluogo, e si insediano il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana. Entro il 31 dicembre 2014 la conferenza metropolitana approva lo statuto. ⁽⁸⁾

16. Il 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno; alla predetta data il sindaco del comune capoluogo assume le funzioni di sindaco metropolitano e la città metropolitana opera con il proprio statuto e i propri organi, assumendo anche le funzioni proprie di cui ai commi da 44 a 46. Ove alla predetta data non sia approvato lo statuto della città metropolitana, si applica lo statuto della provincia. Le disposizioni dello statuto della provincia relative al presidente della provincia e alla giunta provinciale si applicano al sindaco metropolitano; le disposizioni relative al consiglio provinciale si applicano al consiglio metropolitano.

17. In caso di mancata approvazione dello statuto entro il 30 giugno 2015 si applica la procedura per l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'*articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131*.

18. La città metropolitana di Reggio Calabria è costituita, con le procedure di cui ai commi da 12 a 17, alla scadenza naturale degli organi della provincia ovvero comunque entro trenta giorni dalla decadenza o scioglimento anticipato dei medesimi organi e, comunque, non entra in funzione prima del rinnovo degli organi del comune di Reggio Calabria. I termini di cui ai commi da 12 a 17 sono conseguentemente rideterminati sostituendo la predetta data di costituzione della città metropolitana a quella di entrata in vigore della presente legge. In ogni caso il termine del 30 settembre 2014 è sostituito dal centottantesimo giorno dalla predetta data di costituzione. I termini del 31 dicembre 2014 e del 1° gennaio 2015 sono sostituiti dal duecentoquarantesimo giorno dalla scadenza degli organi provinciali. Il termine del 30 giugno 2015 è sostituito dal trecentosessantacinquesimo giorno dalla scadenza degli organi provinciali.

19. Il sindaco metropolitano è di diritto il sindaco del comune capoluogo.

20. Il consiglio metropolitano è composto dal sindaco metropolitano e da:

- a) ventiquattro consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 3 milioni di abitanti;
- b) diciotto consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 800.000 e inferiore o pari a 3 milioni di abitanti;
- c) quattordici consiglieri nelle altre città metropolitane.

21. Il consiglio metropolitano dura in carica cinque anni. In caso di rinnovo del consiglio del comune capoluogo, si procede a nuove elezioni del consiglio metropolitano entro sessanta giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo.

22. Lo statuto della città metropolitana può prevedere l'elezione diretta del sindaco e del consiglio metropolitano con il sistema elettorale che sarà determinato con legge statale. E' inoltre condizione necessaria, affinché si possa far luogo a elezione del sindaco e del consiglio metropolitano a suffragio universale, che entro la data di indizione delle elezioni si sia proceduto ad articolare il territorio del comune capoluogo in più comuni. A tal fine il comune capoluogo deve proporre la predetta articolazione territoriale, con deliberazione

del consiglio comunale, adottata secondo la procedura prevista dall'articolo 6, comma 4, del testo unico. La proposta del consiglio comunale deve essere sottoposta a referendum tra tutti i cittadini della città metropolitana, da effettuare sulla base delle rispettive leggi regionali, e deve essere approvata dalla maggioranza dei partecipanti al voto. E' altresì necessario che la regione abbia provveduto con propria legge all'istituzione dei nuovi comuni e alla loro denominazione ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione. In alternativa a quanto previsto dai periodi precedenti, per le sole città metropolitane con popolazione superiore a tre milioni di abitanti, è condizione necessaria, affinché si possa far luogo ad elezione del sindaco e del consiglio metropolitano a suffragio universale, che lo statuto della città metropolitana preveda la costituzione di zone omogenee, ai sensi del comma 11, lettera c), e che il comune capoluogo abbia realizzato la ripartizione del proprio territorio in zone dotate di autonomia amministrativa, in coerenza con lo statuto della città metropolitana.

23. Al testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 60, comma 1:

1) all'alinea, dopo le parole: «consigliere comunale,» sono inserite le seguenti: «consigliere metropolitano,»;

2) il numero 12) è sostituito dal seguente:

«12) i sindaci, presidenti di provincia, consiglieri metropolitani, consiglieri comunali, provinciali o circoscrizionali in carica, rispettivamente, in altro comune, città metropolitana, provincia o circoscrizione»;

b) all'articolo 63, comma 1, alinea, dopo le parole: «consigliere comunale,» sono inserite le seguenti: «consigliere metropolitano,»;

c) l'articolo 65 è sostituito dal seguente:

«Art. 65 (Incompatibilità per consigliere regionale, comunale e circoscrizionale). - 1. Le cariche di presidente provinciale, nonché di sindaco e di assessore dei comuni compresi nel territorio della regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale.

2. Le cariche di consigliere comunale e circoscrizionale sono incompatibili, rispettivamente, con quelle di consigliere comunale di altro comune e di consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione, anche di altro comune.

3. La carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di consigliere di una circoscrizione dello stesso o di altro comune».

24. L'incarico di sindaco metropolitano, di consigliere metropolitano e di componente della conferenza metropolitana, anche con riferimento agli organi di cui ai commi da 12 a 18 è esercitato a titolo gratuito. Restano a carico della città metropolitana gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80, 84, 85 e 86 del testo unico. ⁽⁶⁾

25. Il consiglio metropolitano è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della città metropolitana. Sono eleggibili a consigliere metropolitano i sindaci e i consiglieri comunali in carica. La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da consigliere metropolitano.

26. L'elezione avviene sulla base di liste concorrenti, composte da un numero di candidati non inferiore alla metà dei consiglieri da eleggere e comunque non superiore al numero dei consiglieri da eleggere, sottoscritte da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto. ⁽¹⁵⁾

27. Nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati, con arrotondamento all'unità

superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. In caso contrario, l'ufficio elettorale di cui al comma 29 riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al sesso più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della disposizione di cui al primo periodo. La lista che, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto dal comma 26 è inammissibile.

28. Nei primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della *legge 23 novembre 2012, n. 215*, non si applica il comma 27.

29. Le liste sono presentate presso l'ufficio elettorale appositamente costituito presso gli uffici del consiglio metropolitano e, in sede di prima applicazione, presso l'amministrazione provinciale dalle ore otto del ventunesimo giorno alle ore dodici del ventesimo giorno antecedente la votazione.

30. Il consiglio metropolitano è eletto con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in un unico collegio elettorale corrispondente al territorio della città metropolitana. L'elezione avviene in unica giornata presso l'ufficio elettorale di cui al comma 29.

31. Le schede di votazione sono fornite a cura dell'ufficio elettorale di cui al comma 29 in colori diversi a seconda della dimensione del comune di appartenenza degli aventi diritto al voto, secondo le fasce di popolazione stabilite ai sensi del comma 33. Agli aventi diritto è consegnata la scheda del colore relativo al comune in cui sono in carica.

32. Ciascun elettore esprime un voto che viene ponderato sulla base di un indice determinato in relazione alla popolazione complessiva della fascia demografica del comune di cui è sindaco o consigliere, determinata ai sensi del comma 33.

33. Ai fini delle elezioni, i comuni della città metropolitana sono ripartiti nelle seguenti fasce:

- a) comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti;
- b) comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti;
- c) comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti;
- d) comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 30.000 abitanti;
- e) comuni con popolazione superiore a 30.000 e fino a 100.000 abitanti;
- f) comuni con popolazione superiore a 100.000 e fino a 250.000 abitanti;
- g) comuni con popolazione superiore a 250.000 e fino a 500.000 abitanti;
- h) comuni con popolazione superiore a 500.000 e fino a 1.000.000 di abitanti;
- i) comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti.

34. L'indice di ponderazione per ciascuna delle fasce demografiche dei comuni appartenenti alla città metropolitana è determinato secondo le modalità, le operazioni e i limiti indicati nell'allegato A annesso alla presente legge.

35. Ciascun elettore può esprimere, inoltre, nell'apposita riga della scheda, un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere metropolitano compreso nella lista, scrivendone il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome, il cui valore è ponderato ai sensi del comma 34.

36. La cifra elettorale di ciascuna lista è costituita dalla somma dei voti ponderati validi riportati da ciascuna di esse. Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1,

2, 3, 4 ... fino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere; quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, quelli più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista consegue tanti rappresentanti eletti quanti sono i quozienti a essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

37. L'ufficio elettorale, costituito ai sensi del comma 29, terminate le operazioni di scrutinio:

- a) determina la cifra elettorale ponderata di ciascuna lista;
- b) determina la cifra individuale ponderata dei singoli candidati sulla base dei voti di preferenza ponderati;
- c) procede al riparto dei seggi tra le liste e alle relative proclamazioni.

38. A parità di cifra individuale ponderata, è proclamato eletto il candidato appartenente al sesso meno rappresentato tra gli eletti della lista; in caso di ulteriore parità, è proclamato eletto il candidato più giovane.

39. I seggi che rimangono vacanti per qualunque causa, ivi compresa la cessazione dalla carica di sindaco o di consigliere di un comune della città metropolitana, sono attribuiti ai candidati che, nella medesima lista, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale ponderata. Non si considera cessato dalla carica il consigliere eletto o rieletto sindaco o consigliere in un comune della città metropolitana.

40. Il sindaco metropolitano può nominare un vicesindaco, scelto tra i consiglieri metropolitani, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al consiglio. Il vicesindaco esercita le funzioni del sindaco in ogni caso in cui questi ne sia impedito. Qualora il sindaco metropolitano cessi dalla carica per cessazione dalla titolarità dell'incarico di sindaco del proprio comune, il vicesindaco rimane in carica fino all'insediamento del nuovo sindaco metropolitano.

41. Il sindaco metropolitano può altresì assegnare deleghe a consiglieri metropolitani, nel rispetto del principio di collegialità, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo statuto.

42. La conferenza metropolitana è composta dal sindaco metropolitano, che la convoca e la presiede, e dai sindaci dei comuni appartenenti alla città metropolitana.

43. Lo statuto determina le maggioranze per le deliberazioni della conferenza metropolitana, fatto salvo quanto previsto dai commi da 5 a 11.

44. A valere sulle risorse proprie e trasferite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e comunque nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno, alla città metropolitana sono attribuite le funzioni fondamentali delle province e quelle attribuite alla città metropolitana nell'ambito del processo di riordino delle funzioni delle province ai sensi dei commi da 85 a 97 del presente articolo, nonché, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, le seguenti funzioni fondamentali:

- a) adozione e aggiornamento annuale di un piano strategico triennale del territorio metropolitano, che costituisce atto di indirizzo per l'ente e per l'esercizio

delle funzioni dei comuni e delle unioni di comuni compresi nel predetto territorio, anche in relazione all'esercizio di funzioni delegate o assegnate dalle regioni, nel rispetto delle leggi delle regioni nelle materie di loro competenza;

b) pianificazione territoriale generale, ivi comprese le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture appartenenti alla competenza della comunità metropolitana, anche fissando vincoli e obiettivi all'attività e all'esercizio delle funzioni dei comuni compresi nel territorio metropolitano;

c) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano. D'intesa con i comuni interessati la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive;

d) mobilità e viabilità, anche assicurando la compatibilità e la coerenza della pianificazione urbanistica comunale nell'ambito metropolitano;

e) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche assicurando sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione della città metropolitana come delineata nel piano strategico del territorio di cui alla lettera a);

f) promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano.

45. Restano comunque ferme le funzioni spettanti allo Stato e alle regioni nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione, nonché l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 118 della Costituzione.

46. Lo Stato e le regioni, ciascuno per le proprie competenze, possono attribuire ulteriori funzioni alle città metropolitane in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui al primo comma dell'articolo 118 della Costituzione.

47. Spettano alla città metropolitana il patrimonio, il personale e le risorse strumentali della provincia a cui ciascuna città metropolitana succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi, ivi comprese le entrate provinciali, all'atto del subentro alla provincia. Il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili è esente da oneri fiscali.

48. Al personale delle città metropolitane si applicano le disposizioni vigenti per il personale delle province; il personale trasferito dalle province mantiene, fino al prossimo contratto, il trattamento economico in godimento.

49. In considerazione della necessità di garantire il tempestivo adempimento degli obblighi internazionali già assunti dal Governo, nonché dell'interesse regionale concorrente con il preminente interesse nazionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la regione Lombardia, anche mediante società dalla stessa controllate, subentra in tutte le partecipazioni azionarie di controllo detenute dalla provincia di Milano e le partecipazioni azionarie detenute dalla Provincia di Monza e Brianza nelle società che operano direttamente o per tramite di società controllate o partecipate nella realizzazione e gestione di infrastrutture comunque connesse all'esposizione universale denominata Expo 2015. Entro il 30 giugno 2014 sono eseguiti gli adempimenti societari necessari per il trasferimento delle partecipazioni azionarie di cui al primo periodo alla Regione Lombardia, a titolo gratuito e in regime di esenzione fiscale. Entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite con decreto del Ministro per gli affari regionali, da adottare di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, le

direttive e le disposizioni esecutive necessarie a disciplinare il trasferimento, in esenzione fiscale, alla regione Lombardia delle partecipazioni azionarie di cui al precedente periodo. ⁽⁹⁾ ⁽²⁶⁾

49-bis. Il subentro della regione Lombardia, anche mediante società dalla stessa controllate, nelle partecipazioni detenute dalla provincia di Milano e dalla Provincia di Monza e Brianza avviene a titolo gratuito, ferma restando l'appostazione contabile del relativo valore. Con perizia resa da uno o più esperti nominati dal Presidente del Tribunale di Milano tra gli iscritti all'apposito Albo dei periti, viene operata la valutazione e l'accertamento del valore delle partecipazioni riferito al momento del subentro della Regione nelle partecipazioni e, successivamente, al momento del trasferimento alla città metropolitana. Gli oneri delle attività di valutazione e accertamento sono posti, in pari misura, a carico della Regione Lombardia e della città metropolitana. Il valore rivestito dalle partecipazioni al momento del subentro nelle partecipazioni della Regione Lombardia, come sopra accertato, è quanto dovuto rispettivamente alla città metropolitana e alla nuova Provincia di Monza e Brianza. Dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ⁽¹⁰⁾

49-ter. Contestualmente al subentro da parte della regione Lombardia, anche mediante società dalla stessa controllate, nelle società partecipate dalla provincia di Milano e dalla provincia di Monza e della Brianza di cui al primo periodo del comma 49, i componenti degli organi di amministrazione e di controllo di dette società decadono e si provvede alla ricostituzione di detti organi nei modi e termini previsti dalla legge e dagli statuti sociali. Per la nomina di detti organi sociali si applica il comma 5 dell'*articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo 4. La decadenza ha effetto dal momento della ricostituzione dei nuovi organi. ⁽²⁵⁾

50. Alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'*articolo 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131*.

51. In attesa della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e delle relative norme di attuazione, le province sono disciplinate dalla presente legge.

52. Restano comunque ferme le funzioni delle regioni nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione. Le regioni riconoscono alle province di cui al comma 3, secondo periodo, forme particolari di autonomia nelle materie di cui al predetto articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione.

53. Le norme di cui ai commi da 51 a 100 non si applicano alle province autonome di Trento e di Bolzano e alla regione Valle d'Aosta.

54. Sono organi delle province di cui ai commi da 51 a 53 esclusivamente:

- a) il presidente della provincia;
- b) il consiglio provinciale;
- c) l'assemblea dei sindaci.

55. Il presidente della provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo

statuto. Il consiglio è l'organo di indirizzo e controllo, propone all'assemblea lo statuto, approva regolamenti, piani, programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal presidente della provincia; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Su proposta del presidente della provincia il consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere dell'assemblea dei sindaci. A seguito del parere espresso dall'assemblea dei sindaci con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente, il consiglio approva in via definitiva i bilanci dell'ente. L'assemblea dei sindaci ha poteri propositivi, consultivi e di controllo secondo quanto disposto dallo statuto. L'assemblea dei sindaci adotta o respinge lo statuto proposto dal consiglio e le sue successive modificazioni con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.

56. L'assemblea dei sindaci è costituita dai sindaci dei comuni appartenenti alla provincia.

57. Gli statuti delle province di cui al comma 3, secondo periodo, possono prevedere, d'intesa con la regione, la costituzione di zone omogenee per specifiche funzioni, con organismi di coordinamento collegati agli organi provinciali senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

58. Il presidente della provincia è eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia.

59. Il presidente della provincia dura in carica quattro anni.

60. Sono eleggibili a presidente della provincia i sindaci della provincia, il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni.

61. L'elezione avviene sulla base di presentazione di candidature, sottoscritte da almeno il 15 per cento degli aventi diritto al voto. Le candidature sono presentate presso l'ufficio elettorale appositamente costituito presso la sede della provincia dalle ore otto del ventunesimo giorno alle ore dodici del ventesimo giorno antecedente la votazione.

61-bis. All'articolo 14, comma 1, primo periodo, della *legge 21 marzo 1990, n. 53*, e successive modificazioni, dopo le parole: '*legge 25 maggio 1970, n. 352*, e successive modificazioni,' sono inserite le seguenti: '*nonché per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56*,'.⁽¹⁶⁾

62. Il presidente della provincia è eletto con voto diretto, libero e segreto. L'elezione avviene in unica giornata presso un unico seggio elettorale costituito presso l'ufficio elettorale di cui al comma 61 dalle ore otto alle ore venti. Le schede di votazione sono fornite a cura dell'ufficio elettorale.

63. Ciascun elettore vota per un solo candidato alla carica di presidente della provincia. Il voto è ponderato ai sensi dei commi 33 e 34.

64. E' eletto presidente della provincia il candidato che consegue il maggior numero di voti, sulla base della ponderazione di cui ai commi 33 e 34. In caso di parità di voti, è eletto il candidato più giovane.

65. Il presidente della provincia decade dalla carica in caso di cessazione dalla carica di sindaco.

66. Il presidente della provincia può nominare un vicepresidente, scelto tra i consiglieri provinciali, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al consiglio. Il vicepresidente esercita le funzioni del presidente in ogni caso in cui questi ne sia impedito. Il presidente può altresì assegnare deleghe a consiglieri provinciali, nel rispetto del principio di collegialità, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo statuto.

67. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e da sedici componenti nelle province con popolazione superiore a 700.000 abitanti, da dodici componenti nelle province con popolazione da 300.000 a 700.000 abitanti, da dieci componenti nelle province con popolazione fino a 300.000 abitanti.

68. Il consiglio provinciale dura in carica due anni.

69. Il consiglio provinciale è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia. Sono eleggibili a consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri comunali in carica. La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da consigliere provinciale.

70. L'elezione avviene sulla base di liste, composte da un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore alla metà degli stessi, sottoscritte da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto.

71. Nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. In caso contrario, l'ufficio elettorale riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al sesso più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della disposizione di cui al primo periodo. La lista che, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto dal comma 70 è inammissibile.

72. Nei primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della *legge 23 novembre 2012, n. 215*, non si applica il comma 71.

73. Le liste sono presentate presso l'ufficio elettorale di cui al comma 61 dalle ore otto del ventunesimo giorno alle ore dodici del ventesimo giorno antecedente la votazione.

74. Il consiglio provinciale è eletto con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti, in un unico collegio elettorale corrispondente al territorio della provincia. L'elezione avviene in unica giornata presso l'ufficio elettorale di cui al comma 61. ⁽¹⁷⁾

75. Le schede di votazione sono fornite a cura dell'ufficio elettorale di cui al comma 61 in colori diversi a seconda della fascia demografica del comune di appartenenza degli aventi diritto al voto, secondo le fasce di popolazione stabilite ai sensi del comma 33. Agli aventi diritto è consegnata la scheda del colore relativo al comune in cui sono in carica.

76. Ciascun elettore esprime un voto, che viene ponderato ai sensi dei commi 32, 33 e 34. Ciascun elettore può esprimere, inoltre, nell'apposita riga della scheda, un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere provinciale compreso nella lista, scrivendone il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome; il valore del voto è ponderato ai sensi dei commi 32, 33 e 34. ⁽¹⁸⁾

77. L'ufficio elettorale, terminate le operazioni di scrutinio, determina la cifra elettorale ponderata di ciascuna lista e la cifra individuale ponderata dei singoli candidati e procede al riparto dei seggi tra le liste e alle relative proclamazioni, secondo quanto previsto dai commi 36, 37 e 38. ⁽¹⁹⁾

78. I seggi che rimangono vacanti per qualunque causa, ivi compresa la cessazione dalla carica di sindaco o di consigliere di un comune della provincia, sono attribuiti ai candidati che, nella medesima lista, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale ponderata. Non si considera cessato dalla carica il consigliere eletto o rieletto sindaco o consigliere in un comune della provincia.

79. In sede di prima applicazione della presente legge, l'elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale ai sensi dei commi da 58 a 78 è indetta e si svolge: ⁽¹¹⁾

a) entro il 12 ottobre 2014 per le province i cui organi scadono per fine mandato nel 2014; ⁽²⁰⁾

b) successivamente a quanto previsto alla lettera a), entro novanta giorni dalla scadenza per fine del mandato ovvero dalla decadenza o scioglimento anticipato degli organi provinciali ⁽²⁴⁾.

80. Per le elezioni di cui al comma 79, sono eleggibili anche i consiglieri provinciali uscenti.

81. Nel caso di cui al comma 79, lettera a), il consiglio provinciale eletto ai sensi dei commi da 67 a 78 svolge fino al 31 dicembre 2014 le funzioni relative ad atti preparatori e alle modifiche statutarie conseguenti alla presente legge; l'assemblea dei sindaci, su proposta del consiglio provinciale, approva le predette modifiche entro il 31 dicembre 2014. In caso di mancata approvazione delle modifiche statutarie entro il 30 giugno 2015 si applica la procedura per l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'*articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131*. ⁽¹²⁾

82. Nel caso di cui al comma 79, lettere a) e b), in deroga alle disposizioni di cui all'*articolo 1, comma 325, della legge 27 dicembre 2013, n. 147*, il presidente della provincia in carica alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero, in tutti i casi, qualora la provincia sia commissariata, il commissario a partire dal 1° luglio 2014, assumendo anche le funzioni del consiglio provinciale, nonché la giunta provinciale, restano in carica a titolo gratuito per l'ordinaria amministrazione e per gli atti urgenti e indifferibili, fino all'insediamento del presidente della provincia eletto ai sensi dei commi da 58 a 78. ⁽¹³⁾

83. Nel caso di cui al comma 79, lettera b), l'assemblea dei sindaci approva le modifiche statutarie conseguenti alla presente legge entro sei mesi dall'insediamento del consiglio provinciale. In caso di mancata approvazione delle modifiche statutarie entro la predetta data si applica la procedura per l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'*articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131*.

84. Gli incarichi di presidente della provincia, di consigliere provinciale e di componente dell'assemblea dei sindaci sono esercitati a titolo gratuito. Restano a carico della provincia gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi di cui agli articoli 80, 84, 85 e 86 del testo unico. ⁽²¹⁾

85. Le province di cui ai commi da 51 a 53, quali enti con funzioni di area vasta, esercitano le seguenti funzioni fondamentali:

- a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;
- b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
- c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;
- d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;
- e) gestione dell'edilizia scolastica;
- f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale.

86. Le province di cui al comma 3, secondo periodo, esercitano altresì le seguenti ulteriori funzioni fondamentali:

- a) cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione di servizi in forma associata in base alle specificità del territorio medesimo;
- b) cura delle relazioni istituzionali con province, province autonome, regioni, regioni a statuto speciale ed enti territoriali di altri Stati, con esse confinanti e il cui territorio abbia caratteristiche montane, anche stipulando accordi e convenzioni con gli enti predetti.

87. Le funzioni fondamentali di cui al comma 85 sono esercitate nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legislazione statale e regionale di settore, secondo la rispettiva competenza per materia ai sensi dell'articolo 117, commi secondo, terzo e quarto, della Costituzione.

88. La provincia può altresì, d'intesa con i comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive.

89. Fermo restando quanto disposto dal comma 88, lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, attribuiscono le funzioni provinciali diverse da quelle di cui al comma 85, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, nonché al fine di conseguire le seguenti finalità: individuazione dell'ambito territoriale ottimale di esercizio per ciascuna funzione; efficacia nello svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei comuni e delle unioni di comuni; sussistenza di riconosciute esigenze unitarie; adozione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio tra gli enti territoriali coinvolti nel processo di riordino, mediante intese o convenzioni. Sono altresì valorizzate forme di esercizio associato di funzioni da parte di più enti locali, nonché le autonomie funzionali. Le funzioni che nell'ambito del processo di riordino sono trasferite dalle province ad altri enti territoriali continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante; tale data è determinata nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92 per le funzioni di competenza statale ovvero è stabilita dalla regione ai sensi del comma 95 per le funzioni di competenza regionale. ⁽³⁰⁾

90. Nello specifico caso in cui disposizioni normative statali o regionali di settore riguardanti servizi di rilevanza economica prevedano l'attribuzione di funzioni di organizzazione dei predetti servizi, di competenza comunale o provinciale, ad enti o agenzie in ambito provinciale o sub-provinciale, si applicano le seguenti disposizioni, che costituiscono principi fondamentali della materia e principi

fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione:

a) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92 ovvero le leggi statali o regionali, secondo le rispettive competenze, prevedono la soppressione di tali enti o agenzie e l'attribuzione delle funzioni alle province nel nuovo assetto istituzionale, con tempi, modalità e forme di coordinamento con regioni e comuni, da determinare nell'ambito del processo di riordino di cui ai commi da 85 a 97, secondo i principi di adeguatezza e sussidiarietà, anche valorizzando, ove possibile, le autonomie funzionali;

b) per le regioni che approvano le leggi che riorganizzano le funzioni di cui al presente comma, prevedendo la soppressione di uno o più enti o agenzie, sono individuate misure premiali con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

91. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, lo Stato e le regioni individuano in modo puntuale, mediante accordo sancito nella Conferenza unificata, le funzioni di cui al comma 89 oggetto del riordino e le relative competenze.

92. Entro il medesimo termine di cui al comma 91 e nel rispetto di quanto previsto dal comma 96, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, ai sensi dei commi da 85 a 97, dalle province agli enti subentranti, garantendo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in corso, nonché quelli a tempo determinato in corso fino alla scadenza per essi prevista. In particolare, sono considerate le risorse finanziarie, già spettanti alle province ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, che devono essere trasferite agli enti subentranti per l'esercizio delle funzioni loro attribuite, dedotte quelle necessarie alle funzioni fondamentali e fatto salvo comunque quanto previsto dal comma 88. Sullo schema di decreto, per quanto attiene alle risorse umane, sono consultate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dispone anche direttamente in ordine alle funzioni amministrative delle province in materie di competenza statale. ⁽²⁷⁾

93. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo di cui al comma 91 ovvero di mancato raggiungimento dell'intesa di cui al comma 92, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 92 dispone comunque sulle funzioni amministrative delle province di competenza statale.

94. Al fine di tener conto degli effetti anche finanziari derivanti dal trasferimento dell'esercizio delle funzioni, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92 possono essere modificati gli obiettivi del patto di stabilità interno e le facoltà di assumere delle province e degli enti subentranti, fermo restando l'obiettivo complessivo. L'attuazione della presente disposizione non deve determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

95. La regione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, a dare attuazione all'accordo di cui al comma 91. Decorso il termine senza che la regione abbia provveduto, si applica l'*articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131*.

96. Nei trasferimenti delle funzioni oggetto del riordino si applicano le seguenti disposizioni:

a) il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio, in godimento all'atto del trasferimento, nonché l'anzianità di servizio maturata; le corrispondenti risorse sono trasferite all'ente destinatario; in particolare, quelle destinate a finanziare le voci fisse e variabili del trattamento accessorio, nonché la progressione economica orizzontale, secondo quanto previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti, vanno a costituire specifici fondi, destinati esclusivamente al personale trasferito, nell'ambito dei più generali fondi delle risorse decentrate del personale delle categorie e dirigenziale. I compensi di produttività, la retribuzione di risultato e le indennità accessorie del personale trasferito rimangono determinati negli importi goduti antecedentemente al trasferimento e non possono essere incrementati fino all'applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo la data di entrata in vigore della presente legge;

b) il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili è esente da oneri fiscali; l'ente che subentra nei diritti relativi alle partecipazioni societarie attinenti alla funzione trasferita può provvedere alla dismissione con procedura semplificata stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

c) l'ente che subentra nella funzione succede anche nei rapporti attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso; il trasferimento delle risorse tiene conto anche delle passività; sono trasferite le risorse incassate relative a pagamenti non ancora effettuati, che rientrano nei rapporti trasferiti;

d) gli effetti derivanti dal trasferimento delle funzioni non rilevano, per gli enti subentranti, ai fini della disciplina sui limiti dell'indebitamento, nonché di ogni altra disposizione di legge che, per effetto del trasferimento, può determinare inadempimenti dell'ente subentrante, nell'ambito di variazioni compensative a livello regionale ovvero tra livelli regionali o locali e livello statale, secondo modalità individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, sentita la Conferenza unificata, che stabilisce anche idonei strumenti di monitoraggio.

97. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92, uno o più decreti legislativi, previo parere della Conferenza unificata, della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica e delle Commissioni parlamentari competenti per materia, in materia di adeguamento della legislazione statale sulle funzioni e sulle competenze dello Stato e degli enti territoriali e di quella sulla finanza e sul patrimonio dei medesimi enti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) salva la necessità di diversa attribuzione per esigenze di tutela dell'unità giuridica ed economica della Repubblica e in particolare dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, applicazione coordinata dei principi di riordino delle funzioni di cui alla presente legge e di quelli di cui agli articoli 1 e 2 e ai capi II, III, IV, V e VII della *legge 5 maggio 2009, n. 42*, e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

b) le risorse finanziarie, già spettanti alle province ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, dedotte quelle necessarie alle funzioni fondamentali e fatto salvo quanto previsto dai commi da 5 a 11, sono attribuite ai soggetti che subentrano nelle funzioni trasferite, in relazione ai rapporti attivi e passivi oggetto della successione, compresi i rapporti di lavoro e le altre spese di gestione.

98. Al commissario di cui all'articolo 141 del testo unico, e successive modificazioni, nonché ad eventuali sub-commissari si applica, per quanto compatibile, la disciplina di cui all'articolo 38, comma 1-bis, del *decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270*, nonché quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, n. 60, in materia di professionalità e onorabilità dei commissari giudiziali e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Nei confronti degli stessi soggetti si applicano, altresì, le disposizioni del testo unico di cui al *decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235*.

99. I prefetti, nella nomina dei sub-commissari a supporto dei commissari straordinari dell'ente provincia, sono tenuti ad avvalersi di dirigenti o funzionari del comune capoluogo, senza oneri aggiuntivi.

100. In applicazione di quanto previsto dal comma 99, gli eventuali sub-commissari nominati in base a criteri diversi decadono alla data di entrata in vigore della presente legge.

101. Salvo quanto previsto dai commi 102 e 103, la città metropolitana di Roma capitale è disciplinata dalle norme relative alle città metropolitane di cui alla presente legge.

102. Le disposizioni dei decreti legislativi 17 settembre 2010, n. 156, 18 aprile 2012, n. 61, e 26 aprile 2013, n. 51, restano riferite a Roma capitale, come definita dall'*articolo 24, comma 2, della legge 5 maggio 2009, n. 42*.

103. Lo statuto della città metropolitana di Roma capitale, con le modalità previste al comma 11, disciplina i rapporti tra la città metropolitana, il comune di Roma capitale e gli altri comuni, garantendo il migliore assetto delle funzioni che Roma è chiamata a svolgere quale sede degli organi costituzionali nonché delle rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri, ivi presenti, presso la Repubblica italiana, presso lo Stato della Città del Vaticano e presso le istituzioni internazionali.

104. I commi 4, 5 e 6 dell'*articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, e i commi da 1 a 13 dell'*articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148*, e successive modificazioni, sono abrogati.

105. All'articolo 32 del testo unico, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente: «Il consiglio è composto da un numero di consiglieri definito nello statuto, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando la rappresentanza di ogni comune»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'unione ha potestà statutaria e regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili e non derogati con le disposizioni della legge recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione. Lo statuto dell'unione stabilisce le modalità di funzionamento degli organi e ne disciplina i rapporti. In fase di prima istituzione lo statuto dell'unione è approvato dai consigli dei comuni partecipanti e le successive modifiche sono approvate dal consiglio dell'unione»;

c) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:

«5-ter. Il presidente dell'unione di comuni si avvale del segretario di un comune facente parte dell'unione, senza che ciò comporti l'erogazione di ulteriori indennità e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sono fatti salvi gli incarichi per le funzioni di segretario già affidati ai dipendenti delle unioni o dei comuni anche ai sensi del comma 557 dell'*articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311*. Ai segretari delle unioni di comuni si applicano le disposizioni dell'*articolo 8 della legge 23 marzo 1981, n. 93*, e successive modificazioni».

106. Per quanto non previsto dai commi 3, 4 e 5-ter dell'articolo 32 del testo unico, come modificati dal comma 105, lo statuto dell'unione di comuni deve altresì rispettare i principi di organizzazione e di funzionamento e le soglie demografiche minime eventualmente disposti con legge regionale e assicurare la coerenza con gli ambiti territoriali dalle medesime previsti.

107. All'*articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 28-bis è sostituito dal seguente:

«28-bis. Per le unioni di cui al comma 28 si applica l'articolo 32 del testo unico di cui al *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, e successive modificazioni»;

b) il comma 31 è sostituito dal seguente:

«31. Il limite demografico minimo delle unioni e delle convenzioni di cui al presente articolo è fissato in 10.000 abitanti, ovvero in 3.000 abitanti se i comuni appartengono o sono appartenuti a comunità montane, fermo restando che, in tal caso, le unioni devono essere formate da almeno tre comuni, e salvi il diverso limite demografico ed eventuali deroghe in ragione di particolari condizioni territoriali, individuati dalla regione. Il limite non si applica alle unioni di comuni già costituite».

108. Tutte le cariche nell'unione sono esercitate a titolo gratuito.

109. Per il primo mandato amministrativo, agli amministratori del nuovo comune nato dalla fusione di più comuni cui hanno preso parte comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e agli amministratori delle unioni di comuni comprendenti comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti si applicano le disposizioni in materia di ineleggibilità, incandidabilità, inconferibilità e incompatibilità previste dalla legge per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

110. Le seguenti attività possono essere svolte dalle unioni di comuni in forma associata anche per i comuni che le costituiscono, con le seguenti modalità:

a) le funzioni di responsabile anticorruzione sono svolte da un funzionario nominato dal presidente dell'unione tra i funzionari dell'unione e dei comuni che la

compongono;

b) le funzioni di responsabile per la trasparenza sono svolte da un funzionario nominato dal presidente dell'unione tra i funzionari dell'unione e dei comuni che la compongono;

c) le funzioni dell'organo di revisione, per le unioni formate da comuni che complessivamente non superano 10.000 abitanti, sono svolte da un unico revisore e, per le unioni che superano tale limite, da un collegio di revisori;

d) le funzioni di competenza dell'organo di valutazione e di controllo di gestione sono attribuite dal presidente dell'unione, sulla base di apposito regolamento approvato dall'unione stessa.

111. Il presidente dell'unione di comuni, ove previsto dallo statuto, svolge le funzioni attribuite al sindaco dall'*articolo 2 della legge 7 marzo 1986, n. 65*, nel territorio dei comuni che hanno conferito all'unione la funzione fondamentale della polizia municipale.

112. Qualora i comuni appartenenti all'unione conferiscano all'unione la funzione della protezione civile, all'unione spettano l'approvazione e l'aggiornamento dei piani di emergenza di cui all'*articolo 15, commi 3-bis e 3-ter, della legge 24 febbraio 1992, n. 225*, nonché le connesse attività di prevenzione e approvvigionamento, mentre i sindaci dei comuni restano titolari delle funzioni di cui all'*articolo 15, comma 3, della predetta legge n. 225 del 1992*.

113. Le disposizioni di cui all'*articolo 57, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale*, e di cui all'*articolo 5, comma 1, della legge 7 marzo 1986, n. 65*, relative all'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria nell'ambito territoriale di appartenenza del personale della polizia municipale, si intendono riferite, in caso di esercizio associato delle funzioni di polizia municipale mediante unione di comuni, al territorio dei comuni in cui l'unione esercita le funzioni stesse.

114. In caso di trasferimento di personale dal comune all'unione di comuni, le risorse già quantificate sulla base degli accordi decentrati e destinate nel precedente anno dal comune a finanziare istituti contrattuali collettivi ulteriori rispetto al trattamento economico fondamentale, confluiscono nelle corrispondenti risorse dell'unione.

115. Le disposizioni normative previste per i piccoli comuni si applicano alle unioni composte da comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

116. In caso di fusione di uno o più comuni, fermo restando quanto previsto dall'*articolo 16 del testo unico*, il comune risultante dalla fusione adotta uno statuto che può prevedere anche forme particolari di collegamento tra il nuovo comune e le comunità che appartenevano ai comuni oggetto della fusione.

117. L'*articolo 15, comma 2, del testo unico* è sostituito dal seguente:

«2. I comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione ai sensi delle rispettive leggi regionali possono, anche prima dell'istituzione del nuovo ente, mediante approvazione di testo conforme da parte di tutti i consigli comunali, definire lo statuto che entrerà in vigore con l'istituzione del nuovo comune e rimarrà vigente fino alle modifiche dello stesso da parte degli organi del nuovo comune istituito. Lo statuto del nuovo comune dovrà prevedere che alle comunità dei comuni oggetto della fusione siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi».

118. Al comune istituito a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno meno di 5.000 abitanti si applicano, in quanto compatibili, le norme di maggior favore,

incentivazione e semplificazione previste per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e per le unioni di comuni.

118-bis. L'*articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, è sostituito dal seguente:

'Art. 20. - (Disposizioni per favorire la fusione di comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali). - 1. A decorrere dall'anno 2013, il contributo straordinario ai comuni che danno luogo alla fusione, di cui all'*articolo 15, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, e successive modificazioni, o alla fusione per incorporazione di cui all'*articolo 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, n. 56*, è commisurato al 20 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti in misura comunque non superiore a 1,5 milioni di euro.

2. Alle fusioni per incorporazione, ad eccezione di quanto per esse specificamente previsto, si applicano tutte le norme previste per le fusioni di cui all'*articolo 15, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, e successive modificazioni.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per le fusioni di comuni realizzate negli anni 2012 e successivi.

4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno sono disciplinati le modalità e i termini per l'attribuzione dei contributi alla fusione dei comuni e alla fusione per incorporazione di cui ai commi 1 e 3.

5. A decorrere dall'anno 2013 sono conseguentemente soppresse le disposizioni del regolamento concernente i criteri di riparto dei fondi erariali destinati al finanziamento delle procedure di fusione tra i comuni e l'esercizio associato di funzioni comunali, di cui al decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2000, n. 318, incompatibili con le disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4 del presente articolo'.

(22)

119. I comuni istituiti a seguito di fusione possono utilizzare i margini di indebitamento consentiti dalle norme vincolistiche in materia a uno o più dei comuni originari e nei limiti degli stessi, anche nel caso in cui dall'unificazione dei bilanci non risultino ulteriori possibili spazi di indebitamento per il nuovo ente.

120. Il commissario nominato per la gestione del comune derivante da fusione è coadiuvato, fino all'elezione dei nuovi organi, da un comitato consultivo composto da coloro che, alla data dell'estinzione dei comuni, svolgevano le funzioni di sindaco e senza maggiori oneri per la finanza pubblica. Il comitato è comunque consultato sullo schema di bilancio e sull'eventuale adozione di varianti agli strumenti urbanistici. Il commissario convoca periodicamente il comitato, anche su richiesta della maggioranza dei componenti, per informare sulle attività programmate e su quelle in corso.

121. Gli obblighi di esercizio associato di funzioni comunali derivanti dal comma 28 dell'*articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, e successive modificazioni, si applicano ai comuni derivanti da fusione entro i limiti stabiliti dalla legge regionale, che può fissare una diversa decorrenza o modularne i contenuti. In mancanza di diversa normativa regionale, i comuni istituiti mediante fusione che raggiungono una popolazione pari o superiore a 3.000 abitanti, oppure a 2.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a comunità montane, e che devono obbligatoriamente esercitare le funzioni fondamentali dei comuni, secondo quanto previsto dal citato comma 28 dell'*articolo 14*, sono esentati da tale obbligo per un mandato elettorale.

122. I consiglieri comunali cessati per effetto dell'estinzione del comune derivante da fusione continuano a esercitare, fino alla nomina dei nuovi rappresentanti da parte del nuovo comune, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. Tutti i soggetti nominati dal comune estinto per fusione in enti, aziende, istituzioni o altri organismi continuano a esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.

123. Le risorse destinate, nell'anno di estinzione del comune, alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività del personale di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto regioni e autonomie locali del 1° aprile 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 81 alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1999, dei comuni oggetto di fusione confluiscono, per l'intero importo, a decorrere dall'anno di istituzione del nuovo comune, in un unico fondo del nuovo comune avente medesima destinazione.

124. Salva diversa disposizione della legge regionale:

a) tutti gli atti normativi, i piani, i regolamenti, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della fusione vigenti alla data di estinzione dei comuni restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del nuovo comune;

b) alla data di istituzione del nuovo comune, gli organi di revisione contabile dei comuni estinti decadono. Fino alla nomina dell'organo di revisione contabile del nuovo comune le funzioni sono svolte provvisoriamente dall'organo di revisione contabile in carica, alla data dell'estinzione, nel comune di maggiore dimensione demografica;

c) in assenza di uno statuto provvisorio, fino alla data di entrata in vigore dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del nuovo comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del comune di maggiore dimensione demografica tra quelli estinti.

125. Il comune risultante da fusione:

a) approva il bilancio di previsione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 151, comma 1, del testo unico, entro novanta giorni dall'istituzione o dal diverso termine di proroga eventualmente previsto per l'approvazione dei bilanci e fissato con decreto del Ministro dell'interno;

b) ai fini dell'applicazione dell'articolo 163 del testo unico, per l'individuazione degli stanziamenti dell'anno precedente assume come riferimento la sommatoria delle risorse stanziare nei bilanci definitivamente approvati dai comuni estinti;

c) approva il rendiconto di bilancio dei comuni estinti, se questi non hanno già provveduto, e subentra negli adempimenti relativi alle certificazioni del patto di stabilità e delle dichiarazioni fiscali.

126. Ai fini di cui all'articolo 37, comma 4, del testo unico, la popolazione del nuovo comune corrisponde alla somma delle popolazioni dei comuni estinti.

127. Dalla data di istituzione del nuovo comune e fino alla scadenza naturale resta valida, nei documenti dei cittadini e delle imprese, l'indicazione della residenza con riguardo ai riferimenti dei comuni estinti.

128. L'istituzione del nuovo comune non priva i territori dei comuni estinti dei benefici che a essi si riferiscono, stabiliti in loro favore dall'Unione europea e dalle leggi statali. Il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili dai comuni estinti al nuovo comune è esente da oneri fiscali.

129. Nel nuovo comune istituito mediante fusione possono essere conservati distinti codici di avviamento postale dei comuni preesistenti.

130. I comuni possono promuovere il procedimento di incorporazione in un comune contiguo. In tal caso, fermo restando il procedimento previsto dal comma 1 dell'articolo 15 del testo unico, il comune incorporante conserva la propria personalità, succede in tutti i rapporti giuridici al comune incorporato e gli organi di quest'ultimo decadono alla data di entrata in vigore della legge regionale di incorporazione. Lo statuto del comune incorporante prevede che alle comunità del comune cessato siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi. A tale scopo lo statuto è integrato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale di incorporazione. Le popolazioni interessate sono sentite ai fini dell'articolo 133 della Costituzione mediante referendum consultivo comunale, svolto secondo le discipline regionali e prima che i consigli comunali deliberino l'avvio della procedura di richiesta alla regione di incorporazione. Nel caso di aggregazioni di comuni mediante incorporazione è data facoltà di modificare anche la denominazione del comune. Con legge regionale sono definite le ulteriori modalità della procedura di fusione per incorporazione.

130-bis. Non si applica ai consorzi socio-assistenziali quanto previsto dal comma 28 dell'*articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244*, e successive modificazioni.
(23)

131. Le regioni, nella definizione del patto di stabilità verticale, possono individuare idonee misure volte a incentivare le unioni e le fusioni di comuni, fermo restando l'obiettivo di finanza pubblica attribuito alla medesima regione.

132. I comuni risultanti da una fusione, ove istituiscano municipi, possono mantenere tributi e tariffe differenziati per ciascuno dei territori degli enti preesistenti alla fusione, non oltre l'ultimo esercizio finanziario del primo mandato amministrativo del nuovo comune.

133. I comuni risultanti da una fusione hanno tempo tre anni dall'istituzione del nuovo comune per adeguarsi alla normativa vigente che prevede l'omogeneizzazione degli ambiti territoriali ottimali di gestione e la razionalizzazione della partecipazione a consorzi, aziende e società pubbliche di gestione, salve diverse disposizioni specifiche di maggior favore.

134. Per l'anno 2014, è data priorità nell'accesso alle risorse di cui all'*articolo 18, comma 9, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 9 agosto 2013, n. 98*, ai progetti presentati dai comuni istituiti per fusione nonché a quelli presentati dalle unioni di comuni.

135. All'*articolo 16, comma 17, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a) per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due;

b) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in quattro»;

b) le lettere c) e d) sono abrogate.

136. I comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 135 provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del testo unico, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti. Ai fini del rispetto dell'invarianza di spesa, sono esclusi dal computo degli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori quelli relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80 e 86 del testo unico. ⁽⁷⁾

137. Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico.

138. Ai comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 51 del testo unico; ai sindaci dei medesimi comuni è comunque consentito un numero massimo di tre mandati.

139. All'articolo 13, comma 3, primo periodo, del *decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148*, le parole: «5.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «15.000 abitanti».

140. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo recante la disciplina organica delle disposizioni concernenti il comune di Campione d'Italia, secondo le modalità e i principi e i criteri direttivi di cui all'*articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59*, e successive modificazioni, nonché nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: riordino delle specialità presenti nelle disposizioni vigenti in ragione della collocazione territoriale separata del predetto comune e della conseguente peculiare realtà istituzionale, socio-economica, urbanistica, valutaria, sanitaria, doganale, fiscale e finanziaria.

141. Dall'attuazione del comma 140 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

142. All'articolo 1, comma 1, e all'*articolo 2, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182*, e successive modificazioni, le parole: «e provinciali» sono soppresse.

143. Il comma 115 dell'*articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228*, è abrogato. Gli eventuali incarichi commissariali successivi all'entrata in vigore della presente legge sono comunque esercitati a titolo gratuito. ⁽¹⁴⁾

144. Le regioni sono tenute ad adeguare la propria legislazione alle disposizioni della presente legge entro dodici mesi dalla data della sua entrata in vigore.

145. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Sardegna e la Regione siciliana adeguano i propri ordinamenti interni ai principi della medesima legge. Le disposizioni di cui ai commi da 104 a 141 sono applicabili nelle regioni a statuto speciale Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla *legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*.

146. Con riferimento alle città metropolitane e alle province trasformate ai sensi della presente legge, fino a una revisione del patto di stabilità che tenga conto delle funzioni a esse attribuite, i nuovi enti sono tenuti a conseguire gli obiettivi di finanza pubblica assegnati alle province di cui alla legislazione previgente ovvero alle quali subentrano.

147. Fermi restando gli interventi di riduzione organizzativa e gli obiettivi complessivi di economicità e di revisione della spesa previsti dalla legislazione vigente, il livello provinciale e delle città metropolitane non costituisce ambito territoriale obbligatorio o di necessaria corrispondenza per l'organizzazione periferica delle pubbliche amministrazioni. Conseguentemente le pubbliche amministrazioni riorganizzano la propria rete periferica individuando ambiti territoriali ottimali di esercizio delle funzioni non obbligatoriamente corrispondenti al livello provinciale o della città metropolitana. La riorganizzazione avviene secondo piani adottati dalle pubbliche amministrazioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; i piani sono comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero dell'interno per il coordinamento della logistica sul territorio, al Commissario per la revisione della spesa e alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I piani indicano i risparmi attesi dalla riorganizzazione nel successivo triennio. Qualora le amministrazioni statali o gli enti pubblici nazionali non presentino i predetti piani nel termine indicato, il Presidente del Consiglio dei ministri nomina, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, un commissario per la redazione del piano.

148. Le disposizioni della presente legge non modificano l'assetto territoriale degli ordini, dei collegi professionali e dei relativi organismi nazionali previsto dalle rispettive leggi istitutive, nonché delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

149. Al fine di procedere all'attuazione di quanto previsto dall'*articolo 9 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135*, nonché per accompagnare e sostenere l'applicazione degli interventi di riforma di cui alla presente legge, il Ministro per gli affari regionali predispone, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, appositi programmi di attività contenenti modalità operative e altre indicazioni finalizzate ad assicurare, anche attraverso la nomina di commissari, il rispetto dei termini previsti per gli adempimenti di cui alla presente legge e la verifica dei risultati ottenuti. Su proposta del Ministro per gli affari regionali, con accordo sancito nella Conferenza unificata, sono stabilite le modalità di monitoraggio sullo stato di attuazione della riforma.

150. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

150-bis. In considerazione delle misure recate dalla presente legge, le Province e le Città metropolitane assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 100 milioni di euro per l'anno 2014, a 60 milioni di euro per l'anno 2015 e a 69 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di riparto del contributo di cui al periodo precedente. ⁽³⁾ (28)

150-ter. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92, a seguito del trasferimento delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, ai

sensi dei commi da 85 a 97, tra le Province, città metropolitane e gli altri enti territoriali interessati, stabilisce altresì le modalità di recupero delle somme di cui al comma 150-bis. ⁽³⁾

151. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

(3) Comma inserito dall'*art. 19, comma 1, D.L. 24 aprile 2014, n. 66*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 giugno 2014, n. 89*.

(4) Comma abrogato dall'*art. 19, comma 01, lett. a), D.L. 24 aprile 2014, n. 66*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 giugno 2014, n. 89*.

(5) Comma così modificato dall'*art. 19, comma 01, lett. b), D.L. 24 aprile 2014, n. 66*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 giugno 2014, n. 89* e, successivamente, dall'*art. 23, comma 1, lett. 0a), nn. 1) e 2), ed f), D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.

(6) Comma così modificato dall'*art. 19, comma 01, lett. c), D.L. 24 aprile 2014, n. 66*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 giugno 2014, n. 89* e, successivamente, dall'*art. 23, comma 1, lett. a-bis), D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.

(7) Comma così modificato dall'*art. 19, comma 01, lett. d), D.L. 24 aprile 2014, n. 66*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 giugno 2014, n. 89*.

(8) Comma così modificato dall'*art. 23, comma 1, lett. a), D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.

(9) Comma così modificato dall'*art. 23, comma 1, lett. b), nn. 1), 2) e 3), D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*, dall'*art. 1, comma 775, L. 28 dicembre 2015, n. 208*, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e, successivamente, dall'*art. 1, comma 137, lett. a), L. 11 dicembre 2016, n. 232*, a decorrere dal 1° gennaio 2017.

(10) Comma inserito dall'*art. 23, comma 1, lett. c), D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114* e, successivamente, così modificato dall'*art. 1, comma 137, lett. b), L. 11 dicembre 2016, n. 232*, a decorrere dal 1° gennaio 2017.

(11) Alinea così modificato dall'*art. 23, comma 1, lett. d), D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.

(12) Comma così modificato dall'*art. 23, comma 1, lett. e), D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.

(13) Comma così sostituito dall'*art. 23, comma 1, lett. f), D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*, e, successivamente, così modificato dall'*art. 1, comma 9-ter, lett. b), D.L. 30 dicembre 2015, n. 210*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 25 febbraio 2016, n. 21*.

- (14) Comma così modificato dall' *art. 23, comma 1, lett. g)*, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.
- (15) Comma così modificato dall' *art. 23, comma 1, lett. a-ter)*, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.
- (16) Comma inserito dall' *art. 23, comma 1, lett. c-bis)*, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.
- (17) Comma così modificato dall' *art. 23, comma 1, lett. c-ter)*, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.
- (18) Comma così modificato dall' *art. 23, comma 1, lett. c-quater)*, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.
- (19) Comma così sostituito dall' *art. 23, comma 1, lett. c-quinquies)*, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.
- (20) Lettera così modificata dall' *art. 23, comma 1, lett. d)*, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.
- (21) Comma così modificato dall' *art. 23, comma 1, lett. f-bis)*, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.
- (22) Comma inserito dall' *art. 23, comma 1, lett. f-ter)*, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.
- (23) Comma inserito dall' *art. 23, comma 1, lett. f-quater)*, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.
- (24) Lettera così modificata dall' *art. 1, comma 9-ter, lett. a)*, D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21.
- (25) Comma inserito dall' *art. 23, comma 1, lett. c)*, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, e, successivamente, così modificato dall' *art. 1, comma 137, lett. c)*, L. 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2017.
- (26) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 8 luglio 2014.
- (27) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 26 settembre 2014. Vedi, anche, l'*art. 47, comma 6*, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89.
- (28) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 16 settembre 2014, il D.M. 29 maggio 2015 e il D.M. 1° giugno 2016.
- (29) Vedi, anche, l' *art. 8, comma 2*, D.Lgs. 26 giugno 2015, n. 105.
- (30) Vedi, anche, l' *art. 4, comma 4-ter*, D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 125.

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.

Veneto

L.R. 3-4-2009 n. 11

Disposizioni in materia di attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente e modifica dell'articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale".

Pubblicata nel B.U. Veneto 7 aprile 2009, n. 29.

L.R. 3 aprile 2009, n. 11 ⁽¹⁾.

Disposizioni in materia di attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente e modifica dell'*articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale"*.

(1) Pubblicata nel B.U. Veneto 7 aprile 2009, n. 29.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

promulga la seguente legge regionale:

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto.

1. La presente legge disciplina l'attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente, di seguito denominata attività di noleggio, nel rispetto dei principi a tutela della concorrenza previsti dalla *legge 11 agosto 2003, n. 218 "Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente"* e successive modificazioni.

2. In particolare, la presente legge:

a) individua l'ente competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di noleggio;

b) determina i requisiti e la procedura per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di noleggio;

c) disciplina l'attività di vigilanza;

d) istituisce il Registro regionale delle imprese autorizzate all'esercizio dell'attività di noleggio.

3. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui alla *legge n. 218/2003* e successive modificazioni.

Art. 2

Funzioni della Regione.

1. Spettano alla Regione le funzioni riguardanti:

a) la tenuta e l'aggiornamento del Registro regionale delle imprese autorizzate all'esercizio dell'attività di noleggio di cui all'articolo 8;

b) l'invio, entro il 31 marzo di ogni anno, al Ministero dei trasporti dell'elenco delle imprese autorizzate nell'anno precedente, con la specificazione del numero di autobus in dotazione e degli autobus acquistati con finanziamenti pubblici;

c) l'accertamento della permanenza dei requisiti per l'esercizio dell'attività di noleggio di cui all'articolo 6;

d) la vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente legge.

Art. 3

Funzioni delle province.

1. Spettano alle province, nell'ambito territoriale di competenza, le funzioni riguardanti:

a) l'accertamento della permanenza dei requisiti per l'esercizio dell'attività di noleggio di cui all'articolo 6;

b) la vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente legge.

Art. 4

Funzioni dei comuni.

1. Spettano ai comuni le funzioni riguardanti:

a) il rilascio, la sospensione e la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di noleggio alle imprese aventi la sede legale o la principale organizzazione aziendale nel territorio di competenza;

b) l'invio alla struttura regionale competente in materia di mobilità di copia delle autorizzazioni rilasciate nonché la comunicazione di tutti i dati e loro successive modifiche, relativi alle imprese autorizzate, ai fini dell'annotazione nel Registro regionale delle imprese autorizzate all'esercizio dell'attività di noleggio di cui all'articolo 8;

c) la comunicazione alla struttura regionale competente in materia di mobilità dell'adozione, da parte delle imprese autorizzate, della carta dei servizi di cui all'articolo 14;

d) l'accertamento della permanenza dei requisiti di cui all'articolo 6;

e) la vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente legge;

f) l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 16.

Capo II - Attività di noleggio

Art. 5

Autorizzazione all'attività di noleggio.

1. L'attività di noleggio è soggetta ad autorizzazione.

2. L'autorizzazione costituisce titolo per lo svolgimento professionale dell'attività di noleggio e per l'immatricolazione degli autobus da destinare all'esercizio della medesima.

3. Gli autobus per i quali sono decorsi quindici anni dalla prima immatricolazione non possono essere utilizzati per l'attività di noleggio nella Regione del Veneto, ad eccezione che per lo svolgimento degli autoservizi atipici di cui alla *legge regionale 14 settembre 1994, n. 46 "Disciplina degli autoservizi atipici"* ⁽²⁾ ⁽³⁾.

(2) Comma così modificato dall'*art. 36, comma 1, L.R. 5 aprile 2013, n. 3*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 45 della medesima legge*).

(3) Vedi anche, riguardo alla durata dell'applicazione del presente comma, l'*art. 1, comma 2, L.R. 9 gennaio 2012, n. 3*.

Art. 6

Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione.

1. Il rilascio da parte del comune dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di noleggio è subordinato:

a) al possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività di trasporto di viaggiatori su strada di cui al *decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 "Attuazione della direttiva 98/76/CE del 1° ottobre 1998 del Consiglio dell'unione europea,*

modificativa della *direttiva 96/26/CE del 29 aprile 1996* riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali" e successive modificazioni;

b) alla disponibilità, a qualsiasi titolo, di un piazzale o rimessa per lo stazionamento degli autobus, anche in comune diverso da quello in cui l'impresa ha la sede legale o la principale organizzazione aziendale, avente una superficie non inferiore a 20 metri quadrati per ogni autobus immatricolato per l'attività di noleggio;

c) alla dotazione di personale con la qualifica di conducente di autobus, ai sensi dell'*articolo 6 della legge n. 218 del 2003*, in numero non inferiore ad un conducente ogni due autobus immatricolati per noleggio;

d) all'adozione di un regime di contabilità separata per le imprese che svolgono attività di noleggio e servizi di trasporto pubblico locale.

2. L'autorizzazione per l'attività di noleggio non può essere rilasciata alle associazioni di volontariato di cui alla *legge 11 agosto 1991, n. 266* "Legge quadro sul volontariato" e successive modificazioni, mentre per le cooperative sociali di tipo A di cui all'*articolo 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381* "Disciplina delle cooperative sociali", la suddetta autorizzazione può essere rilasciata limitatamente all'esercizio degli autoservizi atipici di cui alla *legge regionale 14 settembre 1994, n. 46* "Disciplina degli autoservizi atipici" strettamente connessi alle attività socio-sanitarie, assistenziali ed educative svolte dalle cooperative stesse ⁽⁴⁾.

(4) Comma così sostituito dall'*art. 80, comma 1, L.R. 16 febbraio 2010, n. 11*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 84 della stessa legge*). Il testo originario era così formulato: «2. L'autorizzazione per l'attività di noleggio non può essere rilasciata alle cooperative sociali di tipo A di cui all'*articolo 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381* "Disciplina delle cooperative sociali." e alle associazioni di volontariato di cui alla *legge 11 agosto 1991, n. 266* "legge-quadro sul volontariato." e successive modificazioni.».

Art. 7

Istanza di autorizzazione.

1. L'istanza di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di noleggio, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, è presentata al comune nel cui territorio l'impresa ha la sede legale o la principale organizzazione aziendale ed è corredata da una dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli *articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445* "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa." e successive modificazioni, avente ad oggetto:

a) la denominazione, la sede legale o la sede della principale organizzazione aziendale, il codice fiscale e la partita IVA dell'impresa;

b) le generalità del titolare o del legale rappresentante dell'impresa e del soggetto che dirige in maniera continuativa ed effettiva l'attività di trasporto ai

sensi dell'*articolo 3 del decreto legislativo n. 395/2000* e successive modificazioni;

c) l'iscrizione al registro delle imprese della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

d) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6;

e) il numero di autobus da immatricolare o già immatricolati, con relativo numero di targa, da adibire all'attività di noleggio, con la specificazione di quelli acquistati con finanziamenti pubblici;

f) la natura giuridica del rapporto di lavoro del personale adibito all'attività di conducente e il possesso da parte del medesimo dell'abilitazione professionale di cui all'*articolo 116, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada."* e successive modificazioni;

g) il possesso dell'attestato di idoneità professionale esteso all'attività internazionale di cui all'*articolo 5, comma 3, della legge n. 218/2003*, in caso di esercizio di servizi internazionali.

2. Le imprese autorizzate comunicano al comune ogni modifica dei dati dichiarati ai sensi del comma 1, entro quindici giorni dall'avvenuta modifica compreso il numero di targa degli autobus immatricolati successivamente al rilascio dell'autorizzazione.

Art. 8

Registro regionale delle imprese esercenti l'attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus.

1. La Giunta regionale entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge istituisce, presso la struttura regionale competente in materia di mobilità, il Registro regionale delle imprese esercenti l'attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di seguito denominato Registro.

2. Nel Registro sono annotati i dati forniti dal comune competente al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 4 ed in particolare:

a) la denominazione dell'impresa che svolge attività di noleggio;

b) l'indicazione del soggetto che dirige in maniera continuativa ed effettiva l'attività di noleggio;

c) gli estremi dell'autorizzazione e il comune che ha provveduto al rilascio della medesima;

d) il numero di autobus in dotazione;

e) l'eventuale svolgimento dell'attività di noleggio a livello internazionale.

3. Al Registro è assicurata adeguata pubblicità anche mediante strumenti telematici.

4. La gestione dei dati annotati nel Registro è effettuata in collaborazione con la struttura regionale competente in materia di statistica ai sensi della *legge regionale 29 marzo 2002, n. 8 "Norme sul sistema statistico regionale"*.
 5. L'iscrizione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di noleggio nel Registro non costituisce condizione di efficacia dell'autorizzazione medesima.
 6. La revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 18, comporta la cancellazione dell'impresa dal Registro.
-

Art. 9

Divieto di utilizzo di autobus acquistati con finanziamenti pubblici.

1. Ai sensi dell'*articolo 1 comma 3 della legge n. 218/2003* è vietato l'utilizzo per l'attività di noleggio, anche occasionale, di autobus acquistati con finanziamenti pubblici di cui non possano beneficiare la totalità delle imprese nazionali.
 2. L'inosservanza del divieto di cui al comma 1 comporta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di noleggio.
 3. Per le imprese che svolgono servizi di trasporto pubblico locale ai sensi della *legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale"* il divieto di cui al comma 1 non si applica:
 - a) agli autobus acquistati in autofinanziamento;
 - b) agli autobus acquistati con finanziamento pubblico trascorsi dodici anni dalla data di prima immatricolazione.
-

Art. 10

Contributo per le spese dell'attività amministrativa.

1. Le imprese autorizzate all'attività di noleggio corrispondono un contributo annuo, pari a euro 55,00, per la tenuta del Registro di cui all'articolo 8 e per l'attività svolta dai comuni ai sensi della presente legge ⁽⁵⁾.
 2. Il contributo è maggiorato di 20,00 euro per ogni autobus immatricolato per il noleggio, fino ad un massimo di euro 600,00 ⁽⁶⁾.
 3. Il contributo è versato entro il mese di dicembre di ogni anno per l'anno successivo, in misura del 50 per cento alla Regione, secondo le modalità definite dalla Giunta regionale, e per il 50 per cento al comune che ha rilasciato l'autorizzazione.
 4. Le somme versate alla Regione ai sensi del comma 3 sono allocate all'upb E0147 "Altri introiti" del bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009-2011.
-

(5) Comma così modificato dall'*art. 80, comma 3, L.R. 16 febbraio 2010, n. 11*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 84 della stessa legge*).

(6) Comma così modificato dall'*art. 13, comma 4, L.R. 18 marzo 2011, n. 7*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 19 della stessa legge*).

Capo III - Disposizioni in materia di regolarità, sicurezza e qualità del servizio

Art. 11

Divieti per i conducenti.

1. Ai conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio è fatto divieto:
 - a) di modificare il percorso stabilito all'atto della definizione del servizio, salvi casi di forza maggiore;
 - b) di far salire sull'autobus, anche durante le soste, persone estranee a quelle per le quali l'autobus è stato noleggiato;
 - c) di interrompere il servizio, salvo specifica richiesta dei viaggiatori o nei casi di forza maggiore o di evidente pericolo.
-

Art. 12

Documenti di viaggio.

1. Il comune competente rilascia alle imprese autorizzate un contrassegno originale per ogni autobus immatricolato per l'attività di noleggio con l'indicazione del numero di targa del veicolo.
 2. Il contrassegno è apposto nella parte anteriore del veicolo in modo da essere agevolmente visibile dall'esterno.
 3. A bordo di ogni autobus immatricolato per l'attività di noleggio è conservata copia conforme dell'autorizzazione.
 4. La Giunta regionale approva il modello del contrassegno di cui al comma 1.
-

Art. 13

Dispositivi di controllo.

1. Alle imprese autorizzate all'attività di noleggio si applicano le disposizioni di cui al *regolamento (CEE) n. 3821/85* del Consiglio del 20 dicembre 1985 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e successive

modificazioni, con particolare riferimento al monitoraggio ed alle disposizioni di utilizzazione.

2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 è sanzionata ai sensi dell'*articolo 179 del decreto legislativo n. 285/1992*, e successive modificazioni.

Art. 14

Carta dei servizi.

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sentite le associazioni regionali di categoria maggiormente rappresentative, approva uno schema-tipo della carta dei servizi dell'attività di noleggio che costituisce riferimento per le imprese esercenti tale attività.

2. Le imprese autorizzate adottano la carta dei servizi entro centottanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto dello schema-tipo di cui al comma 1 e trasmettono al comune competente copia della carta medesima e dei successivi aggiornamenti da effettuarsi almeno ogni tre anni.

3. Le imprese garantiscono una adeguata conoscenza della carta dei servizi presso la clientela mediante idonei strumenti di pubblicità.

Capo IV - Attività di vigilanza e sanzioni amministrative

Art. 15

Attività di vigilanza.

1. La Regione, le province e i comuni svolgono attività di vigilanza e controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge e provvedono all'accertamento della permanenza dei requisiti di cui all'articolo 6, attribuendo le funzioni a soggetti dotati di apposita tessera di servizio.

2. I comuni provvedono, in particolare, all'accertamento della permanenza dei requisiti di cui all'articolo 6, almeno ogni tre anni dal rilascio dell'autorizzazione all'attività di noleggio.

3. Ai fini di cui al comma 1 la Regione si avvale di dipendenti regionali in servizio presso la struttura regionale competente in materia di mobilità cui siano state attribuite funzioni di vigilanza e controllo.

4. Al fine dell'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge la Regione e le province trasmettono al comune competente copia dei verbali di accertamento relativi all'attività di cui al comma 1.

5. Fatto salvo quanto previsto dal *decreto legislativo n. 395/2000* e successive modificazioni, in caso di accertamento della mancanza dei requisiti di cui all'articolo 6, il comune assegna all'impresa un termine non superiore a trenta

giorni per il reintegro dei requisiti di cui è stata accertata la mancanza, pena la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di noleggio.

Art. 16

Tipologie di infrazioni e sanzioni amministrative pecuniarie.

1. Le tipologie di infrazioni in materia di attività di noleggio si distinguono in:

a) violazioni delle prescrizioni relative alla sicurezza del servizio, da intendersi come complesso di norme dirette a garantire l'incolumità delle persone trasportate, sia con riferimento ai veicoli utilizzati che al loro specifico impiego nel servizio;

b) violazioni delle prescrizioni relative alla regolarità del servizio, da intendersi come complesso di norme dirette a garantire il rispetto delle condizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all'attività di noleggio;

c) violazioni delle prescrizioni relative alla regolarità della documentazione inerente il servizio, da intendersi come complesso di norme dirette a consentire la verifica del possesso, da parte delle imprese, sia dei requisiti che degli atti necessari al corretto svolgimento dell'attività di noleggio;

d) violazioni delle prescrizioni relative alla qualità del servizio, da intendersi come complesso di norme dirette ad assicurare che i servizi di trasporto forniti all'utenza rispondano a criteri di comfort, di igiene e di comunicazione con l'utenza adeguati.

2. L'esercizio dell'attività di noleggio in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 5 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000,00 a euro 100.000,00.

3. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3, costituisce violazione delle prescrizioni relative alla sicurezza del servizio, ai sensi del comma 1, lettera a), ed è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00.

4. Costituiscono violazione delle prescrizioni relative alla regolarità del servizio, ai sensi del comma 1, lettera b), e sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 2.000,00 le seguenti infrazioni:

a) la mancata comunicazione della modifica dei dati dichiarati di cui all'articolo 7, comma 2;

b) l'inosservanza dei divieti di cui all'articolo 11.

5. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 12, commi 2 e 3, costituisce violazione delle prescrizioni relative alla regolarità della documentazione inerente il servizio, ai sensi del comma 1, lettera c), ed è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 a euro 1.500,00.

6. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 14 costituisce violazione delle prescrizioni relative alla qualità del servizio, ai sensi del comma 1, lettera d), ed è

soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 1.000,00.

7. Per l'individuazione dei soggetti obbligati e per la determinazione e l'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla *legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale"* e successive modificazioni.

8. I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati dal comune competente.

Art. 17

Sospensione dell'autorizzazione.

1. L'autorizzazione all'attività di noleggio è sospesa dal comune competente sulla base del numero delle infrazioni commesse dall'impresa, nell'arco temporale di un anno, e del numero di autobus disponibili immatricolati per il servizio di noleggio, secondo i seguenti parametri:

a) se l'impresa ha la disponibilità da uno a cinque autobus, quando l'impresa ha commesso almeno quattro infrazioni;

b) se l'impresa ha la disponibilità da sei a dieci autobus, quando l'impresa ha commesso almeno cinque infrazioni.

2. Il numero di infrazioni di cui al comma 1, lettera b) aumenta di una unità, fino ad un massimo di dieci, per ogni cinque autobus in più in disponibilità.

3. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 5, comma 3, 7, comma 2, e 11 comporta, in presenza delle condizioni di cui ai commi 1 e 2, la sospensione dell'autorizzazione all'attività di noleggio da venti a quaranta giorni.

4. La sospensione di cui al comma 3 è da trenta a sessanta giorni nel caso in cui l'impresa sia sanzionata, nell'arco temporale di un anno, per almeno due infrazioni gravi, indipendentemente dal numero di autobus in propria disponibilità immatricolati in servizio di noleggio.

5. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 12, commi 2 e 3, comporta, in presenza delle condizioni di cui ai commi 1 e 2, la sospensione dell'autorizzazione all'attività di noleggio da sette a trenta giorni.

6. La sospensione di cui al comma 5 è da venti a quarantacinque giorni nel caso in cui l'impresa sia sanzionata, nell'arco temporale di un anno, per almeno due infrazioni gravi, indipendentemente dal numero di autobus in propria disponibilità immatricolati in servizio di noleggio.

7. Ai fini di cui al presente articolo costituisce infrazione grave la violazione per la quale è stata applicata la sanzione in misura superiore alla metà del massimo previsto.

Art. 18*Revoca dell'autorizzazione.*

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di noleggio è revocata dal comune competente nei seguenti casi:

a) svolgimento dell'attività di noleggio nel periodo di sospensione dell'autorizzazione;

b) sospensione dell'attività di noleggio nell'arco di cinque anni per un periodo complessivamente superiore a centottanta giorni;

c) inosservanza del divieto di utilizzo di autobus acquistati con finanziamenti pubblici ai sensi dell'articolo 9, comma 2;

d) il mancato reintegro dei requisiti nel termine indicato ai sensi dell'articolo 15, comma 5;

d-bis) esercizio da parte delle cooperative sociali di tipo A di cui all'*articolo 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali"*, oltre il limite di cui all'articolo 6, comma 2 ⁽⁷⁾.

2. Il comune provvede alla revoca entro un anno dall'accertamento delle fattispecie di cui al comma 1, o entro il diverso termine indicato dall'ente ai sensi dell'*articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* e successive modificazioni.

3. In caso di revoca ai sensi del comma 1 l'impresa non può richiedere una nuova autorizzazione nei tre anni successivi alla data di adozione del provvedimento di revoca.

(7) Lettera aggiunta dall'*art. 80, comma 2, L.R. 16 febbraio 2010, n. 11*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 84 della stessa legge*).

Capo V - Disposizioni transitorie finali**Art. 19***Disposizioni transitorie.*

1. Le imprese già autorizzate all'esercizio dell'attività di noleggio si adeguano alle disposizioni della presente legge entro centoventi giorni dalla sua entrata in vigore.

2. Al fine di cui al comma 1 l'impresa presenta, l'istanza per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 7 al comune competente, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge. Il comune, entro i successivi sessanta giorni, provvede al rilascio o al diniego dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di noleggio.

3. Le autorizzazioni all'attività di noleggio rilasciate prima della data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia decorso il termine di cui al

comma 1, salvo il caso in cui il mancato rilascio della nuova autorizzazione dipenda dall'inerzia del comune. Le medesime autorizzazioni cessano comunque di avere efficacia decorsi duecentoquaranta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. [La disposizione di cui all'articolo 5, comma 3, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2012. Per i soli autobus la cui prima immatricolazione ricada negli anni dal 1995 al 1998, la disposizione di cui all'articolo 5, comma 3, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014] ⁽⁸⁾.

(8) Comma così sostituito dall'*art. 13, comma 2, L.R. 18 marzo 2011, n. 7*, poi abrogato dall'*art. 1, comma 1, L.R. 9 gennaio 2012, n. 3*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «4. La disposizione di cui all'articolo 5, comma 3 si applica decorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge».

Art. 20

Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale" e successive modificazioni.

1. Dopo il comma 4-bis dell'*articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale"*, è aggiunto il seguente comma:

"4-ter. È vietato alle imprese l'esercizio dei servizi autorizzati di cui ai commi 3 e 4 mediante l'utilizzo di autobus acquistati con finanziamenti pubblici prima che siano trascorsi dodici anni dalla data di prima immatricolazione."

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Lombardia

Reg. reg. 22-12-2014 n. 6

Disciplina dei servizi di noleggio di autobus con conducente.

Pubblicato nel B.U. Lombardia 23 dicembre 2014, n. 52, Supplemento.

Reg. reg. 22 dicembre 2014, n. 6 ⁽¹⁾.

Disciplina dei servizi di noleggio di autobus con conducente.

(1) Pubblicato nel B.U. Lombardia 23 dicembre 2014, n. 52, Supplemento.

LA GIUNTA REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

emana

il seguente regolamento regionale:

Art. 1 *Oggetto e finalità.*

1. La Regione, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3, c. 2, lett. i) e di cui all'art. 24, c. 1 della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6, nonché dell'art. 1, c. 85, lett. b) e c. 87 della legge 7 aprile 2014, n. 56, con il presente regolamento:

a) disciplina, in conformità all'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il rilascio, da parte delle Province, dell'autorizzazione all'attività di noleggio di autobus con conducente di cui all'art. 5 della legge 11 agosto 2003, n. 218 "Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente";

b) definisce i requisiti, le procedure e le modalità per l'esercizio sul territorio regionale delle attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente, anche da parte delle imprese di cui all'articolo 3, comma 2, nel rispetto della regolamentazione in materia di tutela della libertà di concorrenza e assicurando condizioni omogenee per l'inserimento sul mercato delle imprese nazionali e di quelle comunitarie;

c) fissa le modalità e le procedure di verifica per l'accertamento periodico della permanenza dei requisiti previsti;

d) istituisce il Registro regionale telematico delle imprese esercenti l'attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente;

e) determina la misura delle sanzioni pecuniarie e i casi di sospensione e divieto di prosecuzione dell'attività in relazione alla gravità delle infrazioni commesse, ai sensi del *decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 11 marzo 2004*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 78 del 2 aprile 2004.

Art. 2 *Definizioni e classificazioni.*

1. Sono definite imprese esercenti servizi di noleggio di autobus con conducente quelle autorizzate all'esercizio della professione di trasportatore su strada di persone, come risultante dall'iscrizione nel Registro Elettronico Nazionale delle imprese di trasporto su strada, di cui al *Regolamento CE n. 1071/2009* del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 e al decreto dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 291 del 25 novembre 2011 e successivi atti attuativi, che svolgono attività di trasporto di persone con le modalità di cui al comma 2, utilizzando autobus rispondenti alle caratteristiche tecniche di esercizio, dei quali hanno la disponibilità.

2. Per servizi di noleggio di autobus con conducente si intendono i servizi di trasporto di viaggiatori effettuati da una impresa professionale per uno o più viaggi richiesti da terzi committenti o offerti direttamente a gruppi precostituiti, con preventiva definizione del periodo di effettuazione, della sua durata e dell'importo complessivo dovuto per l'impiego e l'impegno dell'autobus adibito al servizio, da corrispondere unitariamente o da frazionare tra i singoli componenti del gruppo.

3. Per autobus si intendono gli autoveicoli definiti dall'*art. 54, c. 1, lett. b) del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285*.

4. Per disponibilità degli autobus si intende il legittimo possesso conseguente ad acquisto in proprietà, usufrutto, locazione con facoltà di acquisto, vendita con patto di riservato dominio.

5. Fermo restando il regime autorizzativo di cui alla *legge 15 gennaio 1992, n. 21*, le imprese di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, in qualsiasi forma costituite, si considerano abilitate all'esercizio dei servizi di noleggio con conducente di cui alla *legge n. 21/1992*

Art. 3 *Requisiti per l'esercizio dell'attività di noleggio autobus con conducente.*

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività, il soggetto richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore su strada di persone, come risultante dall'iscrizione nel Registro Elettronico Nazionale delle imprese di trasporto su strada, di cui al *Regolamento CE n. 1071/2009* e al decreto dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 291 del 25 novembre 2011 e successivi atti attuativi;

b) disponibilità di un parco autobus adibito ad uso noleggio con caratteristiche tecniche tali da garantire il contenimento delle emissioni dei gas di scarico nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia, e con anzianità massima non superiore a quindici anni rispetto alla prima immatricolazione per le imprese aventi in dotazione un parco autobus pari o superiore a due unità; i nuovi mezzi immatricolati non possono comunque avere un'età superiore a cinque anni;

c) disponibilità di un parco autobus dotato di attrezzature atte a garantire la comodità e la qualità dei servizi, quali impianto di climatizzazione, impianto fonico di bordo e cronotachigrafo digitale di cui alla normativa vigente in materia;

d) possesso di certificazione di qualità ISO 9001 per le imprese aventi un parco autobus pari o superiore a dieci unità;

e) disponibilità di un parco autobus costituito per almeno il 10% da veicoli idonei al trasporto di soggetti a ridotta capacità motoria per le imprese aventi un parco autobus pari o superiore a dieci unità;

f) disponibilità sul territorio regionale di aree o strutture atte al rimessaggio dei mezzi di dimensioni compatibili con il numero dei mezzi adibiti al servizio, nonché possesso di soluzioni tecniche finalizzate alla corretta manutenzione dei mezzi, compresa l'eventuale esternalizzazione dei contratti di manutenzione;

g) impiego di personale conducente, ivi inclusi titolari, soci e collaboratori familiari dell'impresa, in numero non inferiore al 70% del parco mezzi adibito al servizio, idoneo alla mansione ai sensi del *D.M. del 23 febbraio 1999, n. 88*; il personale conducente deve essere impiegato nel rispetto di quanto previsto dall'*art. 6 della legge n. 218/2003* e dalle disposizioni comunitarie di cui al *reg. CE n. 561/2006*;

h) non essere incorsi, nell'anno antecedente alla data di iscrizione al Registro regionale di cui all'articolo 5, in sanzioni, elevate anche in altri territori dello Stato italiano, che comportano il divieto di prosecuzione dell'attività, così come previsto dall'articolo 9;

i) in caso di utilizzo di autobus adibiti a servizio di linea per trasporto di persone, autorizzazione alla distrazione dei mezzi in misura comunque non superiore al numero complessivo dei mezzi immatricolati ad uso noleggio, preventivamente rilasciata da parte dell'Ente competente nel rispetto del divieto di cui all'*art. 1, c. 3, della L. n. 218/2003* che impone di non utilizzare autobus finanziati con sovvenzioni pubbliche.

2. Le imprese in possesso dell'autorizzazione rilasciata in un'altra Regione o da altro Stato membro della Unione Europea, che esercitano il servizio in Lombardia attraverso una stabile organizzazione ai sensi dell'*art. 162 del T.U.I.R.*, devono possedere i requisiti indicati nel presente articolo. A tal fine, prima dell'avvio dell'attività in Lombardia, le imprese devono presentare apposita segnalazione certificata di inizio attività alla Provincia nel cui territorio è ubicata la stabile organizzazione, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 4.

Art. 4 *Procedura per l'inizio dell'attività.*

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di noleggio di autobus con conducente di cui all'*art. 5 della L. n. 218/2003* è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'*art. 19 della legge n. 241/1990*.

2. La SCIA deve essere presentata alla Provincia in cui l'impresa ha la sede legale o la principale organizzazione aziendale, intesa come stabile organizzazione ai sensi dell'*art. 162 del T.U.I.R.*; la presentazione della SCIA consente lo svolgimento dell'attività senza limiti territoriali e comporta l'iscrizione automatica nel Registro regionale di cui all'*articolo 5*. La SCIA deve contenere: la denominazione, la sede legale o la principale organizzazione aziendale, il numero di iscrizione al registro delle imprese, il codice fiscale e/o la partita IVA, il numero di matricola aziendale INPS, le generalità del titolare o del legale rappresentante.

3. Alla SCIA devono essere allegati:

a) la dichiarazione sostitutiva, ai sensi del *D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445*, che attesta il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1;

b) l'indicazione di: numero, targa, tipologia, dimensioni e data di prima immatricolazione degli autobus da adibire allo svolgimento del servizio, specificando l'uso in base al quale gli stessi sono stati immatricolati;

c) l'elenco del personale rispondente ai requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g).

4. La SCIA, corredata da tutti gli allegati di cui al comma 3, è sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa.

5. Qualora la SCIA risulti irregolare o incompleta, il richiedente è tenuto a regolarizzarla, su richiesta della Provincia, entro il termine di 10 giorni decorrenti dalla ricezione della richiesta ed i termini di cui al comma 7 del presente articolo sono interrotti ai sensi dell'*art. 6, c. 1, lett. d) della L.R. 1° febbraio 2012, n. 1*.

6. In caso di mancata regolarizzazione, l'amministrazione provinciale procede all'adozione del provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività, previa comunicazione ai sensi dell'*art. 10-bis della legge n. 241/1990*.

7. In caso di accertata carenza dei requisiti di cui all'articolo 3, la Provincia, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente o ad eventuali prescrizioni formulate dalla medesima Provincia detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione provinciale, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E', in ogni caso, fatto salvo il potere della Provincia di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli *artt. 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241/1990*. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, la Provincia, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui all'*art. 19, c. 6, della legge n. 241/1990*, nonché di quelle di cui al capo VI del *D.P.R. n. 445/2000*, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo del presente comma.

8. L'impresa richiede alla Provincia il rilascio di apposito titolo per l'immatricolazione dei mezzi da adibire al servizio, ai sensi dell'*art. 85 del D.Lgs. n. 285/1992*.

Art. 5 Registro regionale.

1. La Regione, ai sensi dell'*art. 4 della legge n. 218/2003*, istituisce presso la competente Direzione Generale della Giunta regionale il Registro regionale telematico delle imprese esercenti l'attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente. La Regione trasmette annualmente al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti l'elenco delle imprese iscritte nel Registro regionale, con la specificazione del numero di autobus in dotazione.
2. Le Province provvedono alla costituzione e all'aggiornamento delle sezioni provinciali del Registro telematico.
3. Con apposito atto della Direzione regionale competente sono definiti modalità, tempi e procedure per l'inserimento, l'implementazione e l'aggiornamento del Registro regionale telematico da parte delle Province.
4. Nel Registro regionale telematico di cui al comma 1 sono annotati i dati relativi alle imprese abilitate all'esercizio del servizio in conformità al presente regolamento, con la specificazione del numero di autobus in dotazione e le relative caratteristiche tecniche.
5. Le Province provvedono alla cancellazione dell'impresa dalla sezione provinciale del Registro:
 - a) in caso di divieto di prosecuzione dell'attività;
 - b) su istanza della stessa impresa;
 - c) in caso di cessazione dell'attività;
 - d) qualora sia venuto meno anche uno dei requisiti di cui all'articolo 3, previa diffida prevista all'articolo 7, comma 2.
6. Le imprese esercenti i servizi di noleggio di autobus con conducente iscritte nel Registro telematico sono tenute a versare, alla Provincia cui è stata presentata la SCIA, una somma a titolo di iscrizione e per il rimborso dei costi relativi a diritti di segreteria, oneri di istruttoria e rilascio del contrassegno di cui all'articolo 6, comma 3.
7. All'atto della prima iscrizione al Registro, la quota annua è determinata in:
 - a) euro 100,00 se l'impresa è dotata di un parco mezzi da 1 a 5 autobus;
 - b) euro 300,00 se l'impresa è dotata di un parco mezzi da 6 a 20 autobus;
 - c) euro 700,00 se l'impresa è dotata di un parco mezzi superiore a 20 autobus.
8. Per gli anni successivi, ai fini del mantenimento dell'iscrizione al Registro regionale telematico, le imprese hanno l'obbligo, entro il 31 gennaio di ciascun anno, di:
 - a) presentare una specifica dichiarazione relativa al permanere dei requisiti previsti dall'articolo 3, secondo le modalità di cui all'articolo 4;
 - b) effettuare il versamento della somma di:
 - i. euro 50,00 se l'impresa è dotata di un parco mezzi da 1 a 5 autobus,
 - ii. euro 150,00 se l'impresa è dotata di un parco mezzi da 6 a 20 autobus,
 - iii. euro 350,00 se l'impresa è dotata di un parco mezzi superiore a 20 autobus.
9. Le risorse introitate dalle Province sono da destinare nella misura del 50% in via prioritaria al finanziamento delle funzioni provinciali di cui al presente regolamento e alla tenuta del Registro telematico. Il restante 50% è versato dalle

Province alla Regione per l'istituzione e la cura delle sezioni provinciali del Registro regionale. Le modalità di versamento degli importi indicati ai commi 7 e 8 sono stabilite nel provvedimento regionale di cui al comma 3.

10. Alle Province che non procedono alla costituzione e all'aggiornamento delle sezioni provinciali del Registro telematico, la Giunta Regionale, previa diffida e fissazione di un congruo termine, può sospendere l'erogazione di parte delle risorse regionali destinate allo svolgimento delle funzioni amministrative in materia di trasporto pubblico, proporzionalmente alla gravità dell'inadempimento.

Art. 6 *Modalità di esercizio del servizio.*

1. Per lo svolgimento dei servizi di noleggio con conducente mediante autobus possono essere utilizzati esclusivamente i veicoli immatricolati a norma dell'*art. 85 del D.Lgs. n. 285/1992*, salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera i).

2. A norma dell'*art. 1, c. 3 della legge n. 218/2003* è fatto divieto alle aziende di trasporto di utilizzare, anche occasionalmente, autobus acquistati con contributi pubblici destinati al trasporto pubblico locale - limitatamente al periodo relativo al vincolo di destinazione - per svolgere attività di noleggio di autobus con conducente, pena il divieto di prosecuzione dell'attività.

3. I veicoli utilizzati per lo svolgimento dei servizi di noleggio con conducente devono essere contraddistinti da un contrassegno, rilasciato dalla Provincia cui è stata presentata la SCIA, riportante lo stemma provinciale, la dicitura "SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE", da apporre sul veicolo secondo le modalità definite dalla Regione con il provvedimento di cui all'articolo 5, comma 3.

4. A bordo di ogni autobus deve essere conservata copia della SCIA, recante la data di presentazione e il numero di protocollo assegnato dalla Provincia, e delle eventuali prescrizioni formulate ai sensi dell'articolo 4, comma 7.

5. Il dipendente e il lavoratore in servizio devono essere in possesso della dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa resa ai sensi dell'*art. 47 del D.P.R. n. 445/2000*, dalla quale, nel caso di lavoratore dipendente, risultino, altresì, gli estremi della registrazione a libro matricola e il rispetto dei contratti collettivi di categoria, da esibire in caso di controllo.

Art. 7 *Obblighi e verifiche.*

1. Le verifiche per l'accertamento della permanenza dei requisiti di cui all'articolo 3 sono effettuate dalla Provincia competente almeno ogni due anni e, con riferimento al personale impiegato, con cadenza almeno annuale, salvo quanto previsto in sede di prima applicazione dall'*articolo 11*, comma 5.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 in caso di accertamento della mancanza di almeno uno dei requisiti di cui all'articolo 3, la Provincia invita l'impresa interessata a regolarizzarsi nel termine massimo di 60 giorni, decorsi i

quali l'impresa incorre nel provvedimento di sospensione dell'esercizio dell'attività sino all'effettiva reintegrazione del requisito, che deve comunque avvenire entro e non oltre ulteriori 120 giorni, pena il divieto di prosecuzione dell'attività ai sensi dell'articolo 9 e la conseguente cancellazione dal Registro di cui all'articolo 5.

3. Le imprese iscritte nel Registro regionale sono tenute a comunicare alla Provincia ogni fatto che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti per l'esercizio del servizio e, in genere, ogni modifica della struttura aziendale che possa pregiudicare il possesso dei requisiti indicati nell'*articolo 3*. Le comunicazioni devono pervenire alla Provincia entro 60 giorni da quando il fatto o la modifica sono avvenuti, con le modalità di cui all'articolo 4.

4. Le attività di vigilanza, accertamento e irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 8 sono svolte dalle Province. Le sanzioni amministrative sono applicate nel rispetto delle disposizioni di cui alla *legge n. 689/1981*.

5. Le Province procedono alle verifiche di competenza anche su segnalazione degli utenti, degli operatori del settore, dei Comuni e della Direzione regionale competente.

6. Le Province, al raggiungimento dell'età massima del parco mezzi prevista all'*articolo 3*, comma 1, lettera b), nel rispetto di quanto disposto dal comma 2, segnalano all'impresa titolare e al competente ufficio della Motorizzazione Civile il divieto di prosecuzione dell'utilizzo del mezzo per l'esercizio dell'attività di noleggio con conducente con autobus.

Art. 8 *Sanzioni pecuniarie.*

1. Sono soggette a sanzione amministrativa pecuniaria le tipologie di infrazioni previste dal *decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 11 marzo 2004* in attuazione dell'*art. 3, c. 1, della legge n. 218/2003*.

2. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente regolamento l'autorità che procede alla contestazione dell'infrazione è tenuta a comunicare tale violazione alla Provincia competente che provvede all'annotazione nel Registro telematico, previo introito della sanzione irrogata, e all'applicazione degli ulteriori provvedimenti di cui all'articolo 9.

Art. 9 *Sospensione e divieto di prosecuzione dell'attività.*

1. Le Province dispongono la sospensione dell'esercizio dell'attività e il divieto di prosecuzione dell'attività quando un'im-presa commette infrazioni rientranti nelle tipologie di cui all'*art. 2 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 11 marzo 2004* oppure inerenti le disposizioni relative ai conducenti di cui all'*art. 6 della legge n. 218/2003*.

Art. 10 *Contabilità separata.*

1. Gli operatori che svolgono sia servizi di trasporto pubblico locale sia attività di noleggio di autobus con conducente sono tenuti ad adottare un regime di contabilità separata tra le diverse attività, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (CE) 23 ottobre 2007, n. 1370.

Art. 11 *Norme transitorie e finali.*

1. In sede di prima applicazione, sono iscritte di diritto nel Registro regionale di cui all'articolo 5 le imprese che presentino apposita istanza alla Provincia competente entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento e che:

a) siano titolari di almeno una licenza o un'autorizzazione per lo svolgimento del servizio di noleggio di autobus con conducente, a qualsiasi titolo rilasciata, acquisita antecedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento;

b) stiano svolgendo l'attività a seguito di presentazione di una SCIA in data antecedente all'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Per le imprese che abbiano presentato l'istanza di cui al comma 1, i relativi titoli abilitativi restano validi ed efficaci sino al termine di ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, ferme restando le verifiche di cui al comma 5. In tale periodo le imprese sono tenute a conservare a bordo dei mezzi adibiti al servizio copia delle relative licenze o autorizzazioni comunali o della SCIA, unitamente all'istanza di cui al comma 1 recante la data di presentazione e il numero di protocollo assegnato dalla Provincia.

3. Per le imprese che non abbiano presentato l'istanza di cui al comma 1, i relativi titoli abilitativi restano validi ed efficaci fino al novantesimo giorno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

4. Decorsi i termini di cui ai commi 2 e 3, le imprese sono tenute a presentare la SCIA ai sensi dell'articolo 4.

5. Le Province, entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, provvedono alla verifica dei requisiti di cui all'articolo 3 ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, fermo restando quanto previsto dai commi 6 e 7 del presente articolo.

6. Dall'entrata in vigore del presente regolamento, per un periodo massimo di 2 anni, il requisito relativo all'anzianità dei mezzi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) non si applica per il parco mezzi già immatricolato ai fini dello svolgimento del servizio di noleggio con conducente.

7. Le imprese di cui al comma 1 con parco autobus privo delle caratteristiche previste all'articolo 3, comma 1, devono adeguarsi alle disposizioni del presente regolamento entro due anni dall'entrata in vigore del medesimo.

8. Ai sensi e nei termini previsti dall'*art. 1, c. 16 della L. n. 56/2014*, la Città Metropolitana di Milano subentra alla Provincia di Milano e succede ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi, esercitando le funzioni di competenza provinciale previste dal presente regolamento.

9. Ai sensi dell'*art. 7, c. 14 della L.R. n. 6/2012*, le Agenzie per il trasporto pubblico locale territorialmente competenti possono svolgere le funzioni di cui al presente regolamento previo accordo con le Province e la Città Metropolitana di Milano.

10. Il presente atto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ed entra in vigore il 60° giorno successivo alla sua pubblicazione.

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Lombardia

Puglia

L.R. 19-12-2008 n. 36

Norme per il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali.

Pubblicata nel B.U. Puglia 23 dicembre 2008, n. 200.

L.R. 19 dicembre 2008, n. 36 ⁽¹⁾.

Norme per il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali ⁽²⁾.

(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 23 dicembre 2008, n. 200.

(2) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 11 dicembre 2014, n. 2578* e la *Delib.G.R. 17 settembre 2015, n. 497*.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

promulga la seguente legge:

Art. 1

Finalità.

1. La Regione Puglia adegua, con la presente legge e con i provvedimenti a essa collegati e successivi, il proprio ordinamento alla *legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3* (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) e alla *legge 5 giugno 2003, n. 131* (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla 1. cost. 3/2001), e detta norme per garantire agli enti locali l'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi al fine di favorirne, in ossequio al principio di sussidiarietà, l'assolvimento da parte dell'ente territorialmente e funzionalmente più vicino ai cittadini valorizzando l'autonomia degli enti locali, con particolare riferimento a quella normativa, chiarendone i rapporti con le fonti regionali.

2. L'adeguamento normativo di cui al comma 1, ispirato al principio dell'integrazione tra le funzioni ripartite tra i diversi livelli di governo locale, prevede il ricorso, da parte della Regione e degli enti locali, all'impiego degli strumenti della programmazione e progettazione ad approccio integrato,

valorizzando i collegamenti tra le politiche settoriali rivolte alle medesime categorie di destinatari.

3. Le funzioni e i compiti amministrativi sono esercitati dagli enti locali ispirandosi ai principi di sussidiarietà, di leale collaborazione, di differenziazione, di unicità, di adeguatezza e di autonomia organizzativa e regolamentare.

4. I comuni, le province, la città metropolitana, le comunità montane e la Regione esercitano, nel rispetto dei reciproci ambiti di autonomia, le funzioni amministrative con l'obiettivo di migliorare la qualità dei servizi resi ai cittadini, secondo i principi di partecipazione, di semplificazione, di trasparenza, di economicità, di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, anche mediante l'utilizzazione di strumenti informatici.

5. I comuni, le province, la città metropolitana, le comunità montane e la Regione esercitano le funzioni amministrative direttamente o, in ossequio al principio di sussidiarietà orizzontale, attraverso forme di autonoma iniziativa da parte dei cittadini, singoli o associati, delle formazioni sociali e delle organizzazioni di volontariato.

Art. 2

Funzioni dei comuni.

1. La generalità delle funzioni e dei compiti amministrativi è attribuita, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, ai comuni, singoli o associati, salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, compiti e funzioni siano conferiti per legge alla Regione ovvero alle province in relazione agli interessi delle comunità presenti sui rispettivi territori.

Art. 3

Funzioni delle province.

1. Le province esercitano le funzioni amministrative inerenti a vaste aree intercomunali o all'intero territorio provinciale che, per dimensioni territoriali e capacità organizzativa, non possono essere adeguatamente svolte dai comuni, nonché le funzioni individuate da specifiche normative di settore.

2. Le province concorrono, altresì, con la Regione nell'esercizio delle funzioni di programmazione territoriale ed economico-sociale.

Art. 4

Funzioni della città metropolitana.

1. Con riguardo alla sua popolazione e al suo territorio, la città metropolitana, ove istituita, esercita anche le funzioni di competenza della provincia previste dall'articolo 3.

Art. 5

Riordino delle funzioni delle comunità montane ⁽³⁾.

1. Le Comunità montane della Regione Puglia previste dalla *legge regionale 4 novembre 2004, n. 20* (Nuove norme in materia di riordino delle Comunità montane) e successive modifiche e integrazioni, sono soppresse.

2. A seguito della soppressione, le funzioni e i compiti già delegati dalla Regione Puglia e quelli propri delle Comunità montane soppresse, a eccezione di quelli di cui ai commi 3, 4 e 5, sono esercitati dalla Regione Puglia.

3. Le funzioni, i compiti e le attività già delegati da soggetti diversi dalla Regione Puglia tornano a essere esercitati dagli stessi soggetti deleganti.

4. Le funzioni e i compiti in materia di lotta agli incendi boschivi di cui all'*articolo 16 della legge regionale 30 novembre 2000, n. 18* (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di boschi e foreste, protezione civile e lotta agli incendi boschivi), e le attività in materia di impianti irrigui già svolte dalle Comunità montane sono esercitati dall'Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali (ARIF), istituita con *legge regionale 25 febbraio 2010, n. 3* (Disposizioni in materia di attività irrigue e forestali).

5. Le funzioni e i compiti connessi alla promozione dello sviluppo socio-economico e alla valorizzazione del territorio montano in attuazione dell'articolo 44 della Costituzione sono svolti dai Comuni già appartenenti alle Comunità montane.

6. La Regione Puglia subentra in tutti i rapporti attivi e passivi non esauriti esistenti in capo alle soppresse Comunità montane alla data di entrata in vigore del presente articolo, a eccezione di quelli connessi alle funzioni, compiti e attività di cui ai commi 3, 4 e 5.

7. La Regione Puglia succede, ai sensi dell'articolo 110 del Codice di procedura civile, in tutti i giudizi attivi e passivi delle Comunità montane, a eccezione di quelli connessi alle funzioni, compiti e attività di cui ai commi 3, 4 e 5.

8. I beni patrimoniali mobili e immobili appartenenti a qualsiasi titolo alle comunità montane sono acquisiti al patrimonio della Regione Puglia nei termini e con le modalità stabilite al comma 2 dell'articolo 5-bis. La Regione Puglia può concedere, previa richiesta motivata, ai comuni che esercitano le funzioni e i compiti connessi alla promozione dello sviluppo socio-economico e alla valorizzazione del territorio montano e all'ARIF, per lo svolgimento dei compiti e funzioni in materia di lotta agli incendi boschivi e impianti irrigui, i beni mobili e immobili. E' cura degli enti richiedenti provvedere alla gestione dei beni mobili e immobili. Per i beni mobili concessi agli enti richiedenti, è a carico degli enti stessi assumere l'onere relativo alla dichiarazione amministrativa di fuori uso di quei beni ritenuti obsoleti e non più necessari dalla competente commissione regionale ⁽⁴⁾.

8-bis. I beni immobili di cui al comma 8 di seguito elencati, in quanto strumentali all'esercizio di funzioni e servizi comunali, sono trasferiti ai Comuni territorialmente competenti alla loro gestione:

- a) complesso archeologico "Casalene" - Bovino (Foggia);
- b) n. 2 locali adibiti a cabine elettriche - Carlantino (Foggia);
- c) strade, fogna, acqua e illuminazione zona P.I.P. - Santeramo in Colle (Bari);
- d) fontanile rurale - Corato (Bari);
- e) depuratore zona artigianale - Santeramo in Colle (Bari);

f) centro pilota per la trasformazione del siero - Gioia del Colle (Bari). Il trasferimento è disposto con decreto del Presidente della Giunta regionale a valere di titolo di proprietà ⁽⁵⁾

f-bis) fabbricato rurale - Gravina di Puglia (Bari) ⁽⁶⁾.

8-ter. I beni immobili di cui al comma 8 di seguito elencati sono trasferiti ai comuni territorialmente competenti per l'esercizio di loro funzioni e servizi, a richiesta degli stessi:

- a) struttura turistica - Ostello - Carlantino (Foggia);
- b) struttura turistica - Castelnuovo della Daunia (Foggia);
- c) struttura turistica - Roseto Valfortore (Foggia);
- d) struttura turistica - Volturino (Foggia);
- e) struttura turistica - Volturara Appula (Foggia);

f) struttura turistica - posto di ristoro "Lago Pescara" - Biccari (Foggia). Il trasferimento è disposto con decreto del Presidente della Giunta Regionale a valere di titolo di proprietà ⁽⁷⁾;

f-bis) struttura turistica - Masseria pilota Agro polis - S. Giovanni Rotondo (Foggia) ⁽⁸⁾.

8-quater. I trasferimenti di cui ai commi "8-bis" e "8-ter" sono disposti previa verifica della insussistenza di pendenze a carico dei comuni interessati nei confronti della soppressa comunità montana per debiti accertati dalla gestione commissariale di liquidazione. Agli stessi comuni è consentito, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, regolarizzare la propria posizione debitoria mediante accreditamento delle somme accertate presso la Tesoreria della Regione Puglia o, ove ancora sussistente, della Gestione commissariale ⁽⁹⁾.

9. Le risorse erogate dal Fondo nazionale per la montagna di cui al comma 1 dell'*articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97* (Nuove disposizioni per le zone montane), sono destinate allo svolgimento delle attività connesse all'attuazione delle disposizioni della presente legge, ai sensi e per gli effetti del comma 4 del suddetto articolo. Contribuiscono, altresì, a tale scopo le assegnazioni provenienti da leggi statali a destinazione vincolata e le risorse dell'UE, statali e regionali relative all'attuazione di programmi dell'UE.

10. I Comuni appartenenti alle soppresses Comunità montane, per l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui al comma 5, si avvalgono delle risorse di cui all'*articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504* (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'*articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*), come rideterminate dal comma 187 dell'*articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191* (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2010).

(3) Il presente articolo, già sostituito dall'*art. 7, L.R. 25 febbraio 2010, n. 5*, è stato poi nuovamente così sostituito dall'*art. 1, L.R. 10 dicembre 2012, n. 36*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione. Il testo precedente era così formulato: «Art. 5. Funzioni delle comunità montane. 1. Le Comunità montane della Regione Puglia previste dalla *legge regionale 4 novembre 2004, n. 20* (Nuove norme in materia di riordino delle Comunità montane), e successive modifiche e integrazioni, sono soppresses.

2. Nei territori già compresi nelle Comunità montane soppresses per effetto del comma 1, le funzioni previste dall'*articolo 7 della L.R. n. 20/2004*, nonché gli altri compiti amministrativi previsti da specifiche normative di settore, sono svolti dai Comuni in forma associata, secondo le previsioni e con le modalità di cui all'*articolo 33 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*.

3. In caso di mancata costituzione di forme associative tra i comuni già facenti parte della Comunità montana soppressa o nel caso in cui non sia stato raggiunto il livello ottimale di esercizio delle funzioni da trasferire, le stesse sono esercitate dalle Province territorialmente competenti.».

(4) Comma così sostituito dall'*art. 3, comma 4, L.R. 23 dicembre 2014, n. 52*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione. Il testo precedente era così formulato: «8. I beni patrimoniali mobili e immobili appartenenti a qualsiasi titolo alle Comunità montane sono acquisiti al patrimonio della Regione Puglia nei termini e con le modalità stabiliti al comma 2 dell'*articolo 5-bis*.».

(5) Comma aggiunto dall'*art. 7, comma 1, L.R. 1° agosto 2014, n. 37*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

(6) Lettera aggiunta dall'*art. 55, comma 1, L.R. 15 febbraio 2016, n. 1*, a decorrere dal 19 febbraio 2016.

(7) Comma aggiunto dall'*art. 7, comma 1, L.R. 1° agosto 2014, n. 37*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

(8) Lettera aggiunta dall'*art. 55, comma 2, L.R. 15 febbraio 2016, n. 1*, a decorrere dal 19 febbraio 2016.

(9) Comma aggiunto dall'*art. 7, comma 1, L.R. 1° agosto 2014, n. 37*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

Art. 5-bis

Procedure di liquidazione delle comunità montane ⁽¹⁰⁾.

1. Ciascuno dei Commissari nominati con D.P.G.R. 8 marzo 2010, n. 221, con D.P.G.R. 8 marzo 2010, n. 222, con D.P.G.R. 8 marzo 2010, n. 223, con D.P.G.R. 8 marzo 2010, n. 224, con D.P.G.R. 8 marzo 2010, n. 225 e con D.P.G.R. 8 marzo 2010, n. 226 consegna alla Regione Puglia, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, gli elenchi dettagliati delle attività esistenti, dei procedimenti amministrativi in corso, dei dipendenti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato distinti per categoria di appartenenza, dei giudizi pendenti, nonché i libri contabili e gli altri documenti delle singole Comunità montane, unitamente al conto della gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio o all'ultima relazione economica e finanziaria approvati.

2. Entro lo stesso termine di cui al comma 1, ciascun Commissario redige l'inventario dettagliato dei beni mobili e immobili delle Comunità. L'inventario deve indicare per ciascun bene l'esistenza di eventuali vincoli di destinazione d'uso o di qualsiasi altra natura, derivanti da disposizioni di legge o amministrative, anche dell'Unione europea o, comunque, dalla percezione di contributi pubblici e la durata degli stessi; i vincoli seguono la successione a qualsiasi titolo dei beni su cui insistono e devono formalmente essere comunicati alla Regione Puglia.

2-bis. Ad avvenuta consegna alla Regione Puglia della documentazione indicata nei commi 1 e 2, attesa la esiguità dei compiti residui connessi al completamento della liquidazione delle sopresse Comunità montane e la necessità di contenere le spese delle procedure di liquidazione, i medesimi commissari decadono, previa nomina contestuale di un commissario liquidatore unico a valere per tutte le sopresse Comunità montane ⁽¹¹⁾;

3. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di cui ai commi 1 e 2, adotta la deliberazione recante le disposizioni per il passaggio delle funzioni, dei compiti e delle attività di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 5, prevedendo, in particolare, il trasferimento del personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato delle Comunità all'ARIF per consentire lo svolgimento delle attività di cui al comma 4 dell'articolo 5.

4. Entro il medesimo termine, la Giunta regionale approva gli elenchi dei beni patrimoniali mobili e immobili, trasmessi dai commissari liquidatori ai sensi del comma 2, che sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e notificati ai comuni facenti parte delle rispettive Comunità montane. Per l'acquisizione dei beni immobili a favore della Regione Puglia, il Presidente della Giunta regionale emana apposito decreto, che costituisce titolo per le trascrizioni, le volture e ogni altro adempimento necessario derivante dalla successione ⁽¹²⁾.

4-bis. I comuni interessati di cui al comma 4, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione degli elenchi, possono presentare alla Regione Puglia richiesta di utilizzazione e/o, valorizzazione dei beni immobili sulla base di articolata e dettagliata proposta progettuale, finalizzata al conseguimento di preminenti interessi collettivi. La Giunta regionale, valutata la conformità all'interesse pubblico della proposta, ne dispone la concessione a titolo gratuito in favore dell'ente richiedente ⁽¹³⁾.

5. Entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di cui al comma 3, il Direttore dell'ARIF acquisisce, con proprio provvedimento, il personale trasferito, con la posizione giuridica ed economica in godimento, nonché l'anzianità di servizio già maturata all'atto del trasferimento.

6. Entro quindici giorni dalla conclusione delle attività di cui ai commi 4 e 5, il Presidente della Giunta regionale adotta i decreti di estinzione relativi a ciascuna delle Comunità montane.

(10) Articolo aggiunto all'*art. 2, L.R. 10 dicembre 2012, n. 36*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

(11) Comma aggiunto dall'*art. 29, comma 1, lettera a), L.R. 7 agosto 2013, n. 26*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

(12) Comma così sostituito dall'*art. 29, comma 1, lettera b), L.R. 7 agosto 2013, n. 26*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione. Il testo originario era così formulato: «4. Entro il medesimo termine, la Giunta regionale approva, con provvedimenti, gli elenchi dei beni patrimoniali mobili e immobili, trasmessi dai Commissari liquidatori ai sensi del comma 2, che costituiscono titolo per le trascrizioni, le volture catastali e ogni adempimento necessario derivante dalla successione.».

(13) Comma aggiunto dall'*art. 29, comma 1, lettera c), L.R. 7 agosto 2013, n. 26*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

Art. 6

Funzioni della Regione.

1. La Regione esercita le funzioni amministrative che, per la loro rilevanza, richiedono l'unitario esercizio oltre quelle che la legge espressamente le attribuisce.

2. In particolare la Regione, al fine di realizzare l'unitario sviluppo del sistema delle autonomie locali, esercita l'attività di coordinamento, programmazione, indirizzo e controllo per le funzioni loro conferite.

3. La Regione svolge, inoltre, le funzioni di collaborazione e concertazione con le autorità europee, nazionali e sovra-regionali per l'elaborazione delle politiche comunitarie e nazionali, oltre alle funzioni di alta amministrazione.

4. La Regione, nell'ambito delle materie demandate alla sua competenza legislativa, regolamentare e amministrativa, regola i procedimenti amministrativi in coerenza con le norme generali sull'azione amministrativa dettate dallo Stato e nel rispetto delle attribuzioni normative degli enti locali.

5. La Regione, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di sua competenza, regola le forme di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti, anche al fine di facilitare l'accesso ai servizi della pubblica amministrazione da parte dei cittadini, favorendo, ove possibile e opportuno, la modalità dello sportello unico nei confronti dei soggetti fruitori dei servizi o destinatari degli atti.

6. La Regione sottoscrive con le amministrazioni interessate dai procedimenti amministrativi nelle materie di cui al comma 1 accordi finalizzati a garantire forme di collaborazione fra Regione, enti locali e amministrazioni competenti.

7. Al fine di attuare concrete forme di semplificazione, la Regione indirizza la sua azione al fine di:

a) individuare le attività che possono essere esercitate sulla base di un'autocertificazione circa il possesso dei requisiti previsti dalle norme di legge;

b) attribuire, quando possibile, in capo a un unico soggetto la responsabilità del rilascio di provvedimenti di autorizzazione o concessione laddove richiesti per legge;

c) realizzare un monitoraggio sull'efficacia delle riforme introdotte e delle loro applicazioni.

8. La Giunta regionale approva, anche sulla base delle proposte e delle osservazioni delle autonomie locali, delle organizzazioni sindacali, delle categorie produttive e, per i procedimenti di propria competenza, delle camere di commercio industria, artigianato e agricoltura, un programma annuale di semplificazione rivolto a materie di particolare interesse per lo sviluppo economico, territoriale e sociale della regione.

9. La Regione favorisce e incentiva la realizzazione di sportelli unificati per categorie di utenti, con particolare riferimento ai settori delle attività produttive, del commercio con l'estero, dell'attività urbanistica ed edilizia e delle prestazioni sociali.

Art. 7

Esercizio decentrato di funzioni e compiti amministrativi.

1. Nelle materie di competenza legislativa regionale, gli enti locali esercitano la potestà regolamentare, ai sensi dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione, in ordine all'organizzazione e allo svolgimento delle funzioni dell'ente locale, nel rispetto dei limiti fissati dalla legge regionale al fine di assicurare i requisiti minimi di uniformità, con particolare riferimento ai diritti civili e sociali.

2. Le disposizioni contenute in regolamenti della Regione cessano di avere efficacia nell'ordinamento degli enti locali interessati con l'entrata in vigore del regolamento locale.

3. Nell'ambito delle materie di competenza legislativa regionale, salvo diversa disposizione di legge, i regolamenti e le ordinanze degli enti locali determinano l'importo minimo e quello massimo delle sanzioni amministrative pecuniarie in caso di violazione.

4. La Regione avvia il graduale decentramento delle funzioni e dei compiti amministrativi, favorendo la partecipazione dei diversi livelli di governo, attraverso forme di consultazione, concertazione e raccordo idonee a garantire il rispetto del principio di leale collaborazione.

5. La Regione predispone periodicamente appositi piani di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali occorrenti agli enti locali per l'esercizio delle funzioni, nel limite finanziario di quanto disposto dal comma 2 dell'articolo

10, che sottopone alle valutazioni e all'approvazione, mediante protocollo di intesa, della Cabina di regia per il decentramento di cui all'articolo 8.

6. In relazione ai piani di trasferimento di cui al comma 5, la Regione, per garantire l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in ambiti territoriali omogenei, promuove e incentiva l'associazionismo tra comuni, avendo riguardo principalmente alla densità della popolazione, all'estensione del territorio e alla sua vocazione storica e culturale, all'adeguatezza funzionale, strumentale e operativa degli enti che fanno parte del medesimo ambito, all'omogeneità delle funzioni da esercitare e ai servizi da erogare ai cittadini, all'appropriatezza, economicità ed efficienza dei sistemi di gestione dei servizi.

7. Le intese raggiunte in relazione ai predetti piani di trasferimento di funzioni amministrative dalla Cabina di regia vengono formalmente eseguite attraverso l'emanazione di appositi decreti del Presidente della Giunta regionale, che entrano in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Art. 8

Relazioni Regione-enti locali (Istituzione della Cabina di regia).

1. È istituita la Cabina di regia per il decentramento quale organo di concertazione, cooperazione e coordinamento tra Regione, comuni, comunità montane, province e altri enti locali, composta dal Presidente della Giunta regionale o da suo delegato, che la presiede, dalle rappresentanze regionali dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), dell'Unione province d'Italia (UPI) e dell'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCEN), nelle persone dei rispettivi presidenti o dei loro delegati.

2. La Cabina di regia per il decentramento ha sede presso la Presidenza della Giunta ed è assistita da una segreteria tecnica.

3. La Cabina di regia ha il compito di raggiungere, sul processo di decentramento amministrativo, intese di livello interistituzionale, attraverso il metodo del confronto e della concertazione.

4. Alla Cabina di regia compete, altresì, con riguardo al conferimento di funzioni e compiti amministrativi:

a) esprimere pareri obbligatori e formulare proposte, di norma in via preventiva, sulle iniziative legislative e sui provvedimenti relativi al conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali. I pareri devono essere espressi entro e non oltre venti giorni dalla data della richiesta, decorsi i quali è possibile prescindere dal parere. Le proposte e i pareri sono trasmessi alla Giunta, a cura della segreteria tecnica;

b) esaminare l'andamento del processo di attuazione del titolo V della Costituzione e delle priorità che necessitano d'intervento legislativo;

c) promuovere l'adozione di protocolli di intesa quadro, posizioni comuni e programmi di lavoro tra la Regione e gli enti locali per un migliore raccordo delle attività svolte dai medesimi enti;

d) individuare e definire i livelli territoriali ottimali di cui all'articolo 33 del t.u. emanato con d.lgs.267/2000.

5. Le intese previste dal comma 5 dell'articolo 7 si perfezionano con l'assenso espresso dal Presidente della Giunta regionale, o dal suo delegato, e dai rappresentanti del sistema delle autonomie locali.

6. Nel caso di mancato accordo, il Presidente della Cabina di regia per il decentramento sottopone all'esame della commissione consiliare competente per materia il piano di trasferimento, così come elaborato, unitamente alle diverse posizioni delle componenti del medesimo organismo e, su conforme delibera della stessa commissione consiliare, da adottarsi entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, trasmette il tutto al Presidente della Giunta Regionale per il conseguente decreto attuativo, che deve essere emanato non oltre i successivi venti giorni.

Art. 9

Controllo sull'efficacia della gestione delle funzioni.

1. La Regione, al fine di realizzare un coordinamento dell'azione complessiva del sistema amministrativo regionale e locale, adotta apposite misure per la verifica del corretto esercizio delle funzioni esercitate dagli enti locali, sulla base di indicatori definiti, secondo la procedura di cui agli articoli 7 e 8, d'intesa con il sistema delle autonomie locali.

2. Qualora, sulla base degli indicatori di cui al comma 1, si rilevino significativi elementi di inefficace esercizio di determinate funzioni conferite, la Regione e gli enti interessati, entro e non oltre sei mesi dalla data del conferimento, concordano gli appositi correttivi e il termine entro cui essi devono essere attuati, che comunque non può superare il limite temporale di centoottanta giorni dalla rilevazione.

3. Nel caso di persistente mancato o inadeguato esercizio delle funzioni amministrative da parte del livello di governo investito delle stesse, nonostante l'attivazione della procedura di cui al comma 2, il Presidente della Giunta regionale, per motivi di generale interesse, urgenza e improcrastinabilità, può sospendere l'esercizio affidandolo temporaneamente, in ossequio al principio di sussidiarietà, ad altro ente territoriale.

4. La Regione promuove altresì lo scambio delle informazioni e la comunicazione istituzionale con il sistema degli enti locali, assicurando anche, tramite le proprie strutture, adeguati servizi di assistenza tecnica, amministrativa e giuridico-normativa per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti.

Art. 10

Risorse.

1. La Giunta regionale, in conformità al disposto di cui all'articolo 7, assicura al sistema delle autonomie locali, con apposite deliberazioni, le risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni, la cui decorrenza è in ogni caso determinata con i decreti del Presidente della Giunta regionale.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono costituite:

a) dal personale regionale mediante assegnazione funzionale o trasferimento;

b) dai beni immobili e mobili strumentali all'esercizio delle funzioni mediante trasferimento;

c) dalle risorse finanziarie necessarie a sostenere le funzioni trasferite, mediante utilizzo dei fondi assegnati alla Regione ai sensi dei decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*), 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale), 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'*articolo 4, comma 4, della l. 59/1997*) e 23 dicembre 1997, n. 469 (Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'*articolo 1 della l. 59/1997*);

d) dalle tariffe già istituite alla data di entrata in vigore della presente legge, in connessione alle funzioni trasferite.

3. In caso di mancata assegnazione di unità di personale regionale sarà prevista l'attribuzione di una quota compensativa da quantificarsi in sede di adozione dei singoli provvedimenti di decentramento.

4. Le risorse di cui ai commi precedenti perseguono l'obiettivo di uniformare, su tutto il territorio regionale, le prestazioni concernenti i diritti civili e sociali secondo livelli essenziali delle prestazioni, in attuazione del principio di sussidiarietà.

Art. 11

Risorse umane.

1. Con decorrenza dall'esercizio delle funzioni conferite, la Regione assegna funzionalmente al sistema delle autonomie locali i dipendenti a esse addetti o ne mette a disposizione le strutture, previo parere della Cabina di regia per il decentramento.

2. Le proposte organiche che la Cabina di regia licenzia, per ogni singola materia oggetto di decentramento, sono puntualmente inviate alle Organizzazioni sindacali (OO.SS.).

3. Le proposte di cui al comma 2 devono specificatamente contenere il contingente numerico soggetto a trasferimento, suddiviso per categoria di appartenenza, e gli eventuali profili professionali.

4. Ai fini della definizione della data di cui al comma 1, la Regione provvede all'individuazione degli uffici regionali preposti alle funzioni conferite, alla loro riorganizzazione con particolare riferimento a procedure, procedimenti in corso, risorse umane e archivi, previo parere della Cabina di regia per il decentramento e previa contrattazione con le OO.SS. maggiormente rappresentative.

5. A seguito della definizione del contingente numerico, determinato per ciascuna delle strutture regionali preposte alle funzioni conferite, l'Amministrazione regionale provvede ad assegnare il personale agli enti, sulla base di mobilità volontaria dei dipendenti in esse operanti e in funzione di apposita graduatoria predisposta per anzianità di servizio nel settore interessato alla delega.

6. Qualora il numero delle adesioni di cui al comma 5, risulti inferiore al contingente previsto, la Regione provvede a predisporre apposito bando di mobilità volontaria aperto a tutto il personale del ruolo regionale. Le operazioni di tale bando sono concluse con apposita graduatoria che terrà conto dell'anzianità di servizio assoluta, degli eventuali servizi prestati presso settori interessati alla delega, dei titoli di studio e professionali attinenti alla materia/funzione delegata.

7. Qualora, ultimate le operazioni di cui al comma 4, il contingente numerico previsto non fosse comunque conseguito, si procede a mobilità d'ufficio tra il personale regionale operante nel territorio provinciale, nell'ambito delle funzioni trasferite.

8. Ogni fase di mobilità deve completarsi entro un termine massimo di sessanta giorni.

9. Sono salvaguardate le prerogative del personale in situazioni particolari normativamente tutelate.

10. La Regione si impegna a richiedere formalmente agli enti destinatari del personale trasferito l'utilizzazione di tale personale nel rispetto dei livelli funzionali e professionali conseguiti.

10-bis. I dipendenti regionali trasferiti in applicazione delle disposizioni della presente legge conservano il diritto a completare le procedure di progressione verticale in corso al momento del trasferimento, con esiti di reinquadramento valevoli nei confronti degli enti destinatari, anche agli effetti di cui all'articolo 14, comma 2 ⁽¹⁴⁾.

11. Dalla data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite, gli enti locali organizzano le proprie strutture e adeguano i propri organici.

12. È data facoltà al personale di qualifica dirigenziale assegnato funzionalmente agli enti locali di optare per il trasferimento nei ruoli degli enti stessi o di richiedere l'applicazione dell'articolo 17 del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del 23 dicembre 1999.

13. A seguito del processo di conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi, la Regione provvede ad adeguare l'organizzazione strutturale dell'ente, rideterminando i propri organici.

14. La disciplina di cui ai commi precedenti si applica anche nel caso di conferimento di funzioni agli enti locali da parte degli enti strumentali e delle Aziende di promozione turistica (APT) della Regione Puglia.

(14) Comma aggiunto dall'*art. 48, L.R. 30 aprile 2009, n. 10.*

Art. 12 *Incentivi.*

1. Ai dipendenti della Regione Puglia che, in applicazione della presente legge, facciano istanza di mobilità volontaria presso gli enti locali destinatari di trasferimento di funzioni è attribuita, al momento del loro trasferimento presso l'ente di destinazione, un'indennità di trasferimento pari a sei mensilità della retribuzione tabellare in godimento al momento dell'istanza.
 2. L'indennità di trasferimento di cui al comma 1 è ridotta a quattro mensilità per i casi di mobilità d'ufficio, così come da articolo 11, comma 7.
 3. Al fine di un più agevole perseguimento dell'obiettivo di assegnazione del personale della Regione Puglia agli enti locali, al personale interessato al trasferimento, in deroga alle disposizioni di cui all'*articolo 3, comma 2, della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 22* (Trattamento di previdenza del personale regionale), è altresì corrisposto, al momento del trasferimento, la quota parte maturata ai sensi dell'articolo 1 della stessa legge.
 4. Ai fini della determinazione del trattamento di cui al comma 3, si considerano utili i periodi che l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) prende a base per il calcolo dell'indennità di fine servizio, ai sensi della *legge 8 marzo 1968, n. 152* (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali) e successive modificazioni e integrazioni, definiti alla data di cessazione del servizio presso la Regione Puglia.
 5. Sono altresì considerati validi i servizi riconosciuti in favore degli interessati con atti formali ed esecutivi alla data del trasferimento, ai sensi degli *articoli 5 e 7 della L.R. n. 22/1983*, così come integrato dall'*articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1990, n. 20* e dall'*articolo 72 della legge regionale 12 gennaio 2005, n. 1.*
 6. Ai dipendenti di cui ai commi 1 e 2 o ai loro eredi aventi titolo la Regione Puglia assicura, alla definitiva cessazione dal servizio, a qualunque causa, dall'ente di destinazione, l'ulteriore quota maturata a differenza tra la somma lorda effettivamente determinata e corrisposta a titolo di indennità di fine servizio dall'INPDAP e quella già erogata dalla Regione, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto nel comma 3.
-

Art. 13 *Risorse strumentali.*

1. I beni utilizzati in modo stabile ed esclusivo per l'esercizio delle funzioni conferite sono resi disponibili dalla Regione agli enti locali, con le modalità indicate nei commi 2, 3 e 4.
2. L'Amministrazione regionale conserva la titolarità dei beni immobili di proprietà e li assegna in uso agli enti locali.

3. I beni mobili sono trasferiti in proprietà agli enti locali, previa valutazione positiva dell'Amministrazione regionale.
 4. Nel caso di beni mobili e immobili di proprietà di terzi in uso alla Regione gli enti locali subentrano nei contratti in corso.
 5. La copertura finanziaria delle spese collegate esclusivamente ai canoni derivanti dai contratti relativi agli immobili di cui ai commi 2 e 4 è garantita dalle disposizioni finanziarie di cui all'articolo 14.
-

Art. 14

Norme finanziarie, finali e transitorie.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 10 e 12 si provvede:

a) mediante trasferimento delle somme statali assegnate ai sensi dei *d.lgs. 112/1998, 143/1997, 422/1997 e 469/1997* che saranno ripartite con provvedimento della Giunta regionale, con imputazione al capitolo di nuova istituzione "Spese per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali";

b) mediante riduzione degli stanziamenti destinati alla spesa di personale, per l'erogazione delle indennità di trasferimento, con imputazione al capitolo di nuova istituzione "Spese per l'attribuzione dell'indennità di trasferimento ai dipendenti regionali in mobilità presso gli enti locali".

2. Sono fatte salve le risorse necessarie per i costi relativi al personale trasferito agli enti locali destinatari di trasferimento di funzioni.

3. La Regione, entro centoottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta i provvedimenti necessari, secondo le modalità previste dall'articolo 7, per il trasferimento agli enti locali delle risorse finanziarie, strumentali e umane relative all'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti con la *L.R. 30 novembre 2000, n. 16* (in materia di agricoltura), la *L.R. 30 novembre 2000, n. 17* (in materia di tutela ambientale), la *L.R. 30 novembre 2000, n. 18* (in materia di boschi e foreste, protezione civile e lotta agli incendi boschivi), la *L.R. 30 novembre 2000, n. 19* (in materia di energia e risparmio energetico, miniere e risorse geotermiche) la *L.R. 30 novembre 2000, n. 20* (in materia di opere pubbliche, viabilità e trasporti) e la *L.R. 30 novembre 2000, n. 21* (in materia di salute umana e sanità veterinaria) e loro successive modificazioni e da ogni altra disciplina normativa di settore.

4. In sede di prima applicazione, gli importi minimi e massimi previsti dall'articolo 7, comma 3, della presente legge non possono essere inferiori a euro 25 né superiori a euro 10 mila.
-

Art. 15

Effetti della soppressione delle comunità montane ⁽¹⁵⁾ ⁽¹⁶⁾.

[1. In sede di prima applicazione della presente legge e fermo rimanendo il criterio generale e ordinario di esercizio delle funzioni delle comunità montane soppresse nei modi e nelle forme di cui all'articolo 5, la mancata costituzione nei territori già compresi nelle comunità montane soppresse dei comuni in forma associata entro il 31 ottobre 2010 determina l'applicazione delle prescrizioni di cui all'articolo. 5, comma 3 ⁽¹⁷⁾.

2. Gli organi rappresentativi ed esecutivi delle Comunità montane soppresse ai sensi dell'articolo 5, comma 1, decadono dalle loro funzioni e i loro componenti cessano dalle rispettive cariche, fatta eccezione per i Presidenti i quali continuano la loro attività, per la sola gestione dell'ordinaria amministrazione, sino all'insediamento dei commissari liquidatori di cui ai commi successivi ⁽¹⁸⁾.

3. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano i poteri e le funzioni degli organi. Il Presidente della Giunta regionale nomina, con proprio decreto, un commissario per ciascuna comunità montana soppressa con il compito di provvedere alle attività di liquidazione. Proseguono nell'espletamento dell'incarico i revisori dei conti in carica alla data di entrata in vigore della presente legge ⁽¹⁹⁾.

4. Il commissario liquidatore esercita con propri decreti ogni potere di governo della comunità e cessa dalla carica con l'estinzione della comunità montana soppressa.

4-bis. Per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 4 e fino alla cessazione dell'incarico, il commissario liquidatore si avvale dell'organizzazione amministrativa della comunità soppressa di cui agli articoli 17 (Uffici) e 18 (Segretario) della *L.R. n. 20/2004* ⁽²⁰⁾.

5. Il Commissario liquidatore predispone, nei termini e secondo le direttive stabilite nel decreto di nomina, un piano per la successione nei rapporti attivi e passivi della Comunità montana soppressa ⁽²¹⁾.

6. Con regolamento ⁽²²⁾ da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono introdotte norme applicative e di dettaglio per disciplinare l'attività dei commissari liquidatori nominati in attuazione dei commi 3 e 4 del presente articolo nonché, per quello che concerne il personale, dell'*articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165* (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), fatto salvo, in quanto compatibile, il trattamento più favorevole previsto dai precedenti articoli 11 e 12, nonché dalle altre disposizioni contenute nella contrattazione collettiva applicabile ai rapporti di lavoro in essere, prevedendo, altresì, l'applicazione al personale in questione della disciplina di cui all'*articolo 30 del d.lgs. 165/2001* con priorità rispetto al personale proveniente da altre amministrazioni.

7. Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, adotta il piano di cui al comma 5, dichiara l'estinzione della comunità montana soppressa e trasferisce le funzioni e i rapporti attivi e passivi alla forma associativa deliberata dai comuni già facenti parte della comunità montana. Ove non sia stata costituita alcuna forma associativa tra i comuni già facenti parte della comunità montana o non sia stato raggiunto il livello ottimale di esercizio delle funzioni da trasferire entro sessanta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui sopra, le stesse sono esercitate dalle province territorialmente competenti.

8. Con il decreto di cui al comma 7, il Presidente della Giunta regionale può dettare le disposizioni necessarie ad assicurare la continuità dell'azione

amministrativa tra la comunità montana estinta e la forma associativa dei comuni ovvero la provincia.

8-bis. La fase di liquidazione é interamente regolata dalle disposizioni del *Reg. 15 luglio 2009, n. 16*, di attuazione del presente articolo, in quanto compatibili con le presenti disposizioni, sia con riferimento alle norme applicative e di dettaglio stabilite in relazione alle attività dei commissari liquidatori nominati ai sensi dei commi 3 e 4, sia per quanto attiene il personale dipendente, con riguardo alle disposizioni attuative della disciplina introdotta dal *D.Lgs. 165/2001*, fatto salvo, in quanto compatibile, il trattamento più favorevole previsto dai precedenti articoli 11 e 12, nonché dalle altre disposizioni contenute nella contrattazione collettiva applicabile ai rapporti di lavoro in essere, prevedendo, altresì, l'applicazione al personale in questione della disciplina di cui all'*articolo 30 del D.Lgs. 165/2001* e successive modificazioni e integrazioni, con priorità rispetto al personale proveniente da altre amministrazioni ⁽²³⁾.

8-ter Resta ferma la possibilità per il personale dipendente delle comunità montane soppresse in conseguenza dell'applicazione della presente legge di proporre istanza per la mobilità presso gli altri enti regionali, ivi compresa la Regione Puglia, ai sensi dell'*articolo 30 del D.Lgs. 165/2001* e successive modificazioni e integrazioni, con priorità rispetto al personale proveniente da altre amministrazioni ⁽²⁴⁾].

(15) Vedi anche il *D.P.G.R. 6 febbraio 2009, n. 132*, relativo all'applicazione della disciplina riguardante le comunità montane.

(16) Articolo abrogato all'*art. 3, comma 1, lettera c)*, *L.R. 10 dicembre 2012, n. 36*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

(17) Comma così sostituito dall'*art. 8, comma 1, lettera a)*, *L.R. 25 febbraio 2010, n. 5*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione. Il testo originario era così formulato: «1. In sede di prima applicazione della presente legge e fermo rimanendo il criterio generale e ordinario di esercizio delle funzioni delle Comunità montane nei modi e nelle forme di cui all'articolo 5, la mancata costituzione nei territori già compresi nelle comunità montane soppresse dei comuni in forma associata entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge determina l'applicazione delle prescrizioni di cui all'articolo 5, comma 4.».

(18) Comma così sostituito dall'*art. 8, comma 1, lettera b)*, *L.R. 25 febbraio 2010, n. 5*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione. Il testo originario era così formulato: «2. Gli organi rappresentativi ed esecutivi delle comunità montane soppresse ai sensi del comma 20 dell'*articolo 2 della l. 244/2007* e di ogni altra norma vigente, anche di natura finanziaria, decadono dalle loro funzioni e i loro componenti cessano dalle rispettive cariche, fatta eccezione per i presidenti i quali continuano la loro attività, per la sola gestione dell'ordinaria amministrazione, sino all'insediamento dei commissari liquidatori di cui ai successivi commi.».

(19) Comma così sostituito dall'*art. 8, comma 1, lettera c)*, *L.R. 25 febbraio 2010, n. 5*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione. Il testo originario era così formulato: «3. Entro trenta giorni della data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale nomina, con decreto, un commissario per ciascuna comunità montana soppressa con il compito di provvedere alle attività di liquidazione.».

(20) Comma aggiunto dall'*art. 8, comma 1, lettera d)*, L.R. 25 febbraio 2010, n. 5, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

(21) Comma così sostituito dall'*art. 8, comma 1, lettera e)*, L.R. 25 febbraio 2010, n. 5, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione. Il testo originario era così formulato: «5. Il commissario liquidatore predispone, nei termini e secondo le direttive stabilite nel decreto di nomina, un piano per la successione nei rapporti attivi e passivi in attuazione delle prescrizioni di cui al comma 22 dell'*articolo 2 della L. 244/2007*.».

(22) Vedi, al riguardo, il *Reg. 15 luglio 2009, n. 16*.

(23) Comma aggiunto dall'*art. 8, comma 1, lettera f)*, L.R. 25 febbraio 2010, n. 5, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

(24) Comma aggiunto dall'*art. 8, comma 1, lettera f)*, L.R. 25 febbraio 2010, n. 5, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

Art. 16

Norme di rinvio.

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri ovvero riduzioni di entrate a carico del bilancio regionale in quanto contenente norme di principio e procedurali in materia di conferimento di funzioni e di compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali.

2. All'attuazione dei principi e delle procedure previste dalla presente legge si procede con i provvedimenti di cui agli articoli precedenti e, per quello che concerne i profili finanziari, previa adozione delle correlate e apposite disposizioni delle leggi di bilancio.

Art. 17

Abrogazioni.

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la *legge regionale 30 novembre 2000, n. 22* (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali).

2. Sono altresì abrogate, a decorrere dalla data di cui al comma 1, le disposizioni ordinarie e speciali incompatibili o in contrasto con i principi e le disposizioni di cui alla presente legge.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'*art. 53, comma 1 della L.R. 12 maggio 2004, n. 7* "Statuto della Regione Puglia".

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.